

4 835 140

NICOLA VIVENZIO













**DEL SERVIZIO MILITARE
DE' BARONI
NEL TEMPO DI GUERRA**

ANTONIO CAPECE MINUTOLO
PRINCIPE DI CANOSA

**RIFLESSIONI CRITICHE
SULL'OPERA DEL VIVENZIO**

ARNALDO FORNI EDITORE





Berkeley

Berkeley

Digitized by Google

Ristampa anastatica

NICOLA VIVENZIO

**DEL SERVIZIO MILITARE
DE' BARONI
NEL TEMPO DI GUERRA**

**ANTONIO CAPECE MINUTOLO
PRINCIPE DI CANOSA**

**RIFLESSIONI CRITICHE
SULL'OPERA DEL VIVENZIO**

ARNALDO FORNI EDITORE

JC 116
S 4 V 57
1987
MAIN

DEE
SERVIZIO MILITARE

DE' BARONI
NEL TEMPO DI GUERRA
DI NICOLA VIVENZIO

AVVOCATO FISCALE DEL REGAL PATRIMONIO

N A P O L I M. DCC. XCVI

NELLA STAMPERIA SIMONIANA

0269-5170
MAIN

I Baroni del regno, da che le nostre provincie prefero forma di Monarchia sotto Ruggiero, furon tenuti di riconoscere i loro feudi dal Sovrano, e seguirlo in tutte le guerre, che egli faceva, con certo determinato numero di soldati, ch'era l'obbligo proprio, e naturale di tutti i possessori de' feudi negli altri regni dell' Europa. Vera cosa è, che fino dal tempo, che Roberto Guiscardo trovavasi nella Puglia, avea obbligato i Signori di Bisignano, di Cosenza, di Martorano, e di tutta la vicina provincia a confederarsi con lui; con patto, che ritenendo le loro castella dovessero prestargli il servizio militare (1): e che dopo aver conquistata l'intera Calabria, e la Puglia, sottopose alla sua dominazione i Signori Normanni, che si erano stabiliti in quelle regioni (2). Non pertanto sdegnarono essi prestargli omaggio, e

Servizio militare dovuto da' baroni fin dall' origine della nostra Monarchia.

A. 2. si

(1) Goffredo Malaterra lib. 1. cap. 18. presso Muratori R. J. S. tom. V.

Guiscardus quotidiano impetu laceffens Bisinianses, & Consentinos, Marturianenses, & bis adjacentem Provinciam, secum fœdus inhire cœgit; tali vedelicet pacto, ut castra sua retinentes servitium tantummodo, & tributum persolverent, & hoc sacramentis, & obsidibus sponponderunt.

(2) Leone Ostiense lib. 3. cap. 13. presso Muratori R. J. S. tom. IV.

si opposero ancora con le armi ad ogni sua maggioranza sopra di loro (1) : nè dopo , ch' estinta la discendenza di Roberto Guiscardo nel suo nipote Guglielmo , la Calabria , e la Puglia pervennero al dominio di Ruggiero gran-Conte di Sicilia , i più potenti Normanni , che si reggevano da dinasti , vollero mai riconoscere la signoria di lui , e sostenner con le armi l' indipendenza loro (2) . Ma poichè Ruggiero fu salutato Re da tutta la Nazione , ridasse allora , come il buon ordine pubblico richiede

(1) Cronaca Normanna presso Murat. R. J. S. tom. 5. pag. 278.

Ann. 1073. Northmanni , & Petronius Comes mense Januarij ceperunt Civitatem Tranensem. Et Robertus Dux gloriosus reversus de Sicilia fugavit Petronium Comitem circa Barim , & iterum comprehendit eam , & inimicatus est Petronius Comes cum Rogerio.

Ann. 1074. Idem Robertus Dux ivit in Campaniam , & cepit multas Civitates cum Civitate Salerni.

Anno 1079. Petronius Comes intravit iterum Barim. Abiligardus Comes ivit super Trojam , & fugavit Boamundum filium Roberti Ducis , & obsedit , & cepit Asculum , & iterum Robertus Dux recuperavit eam.

(2) Romualdo Salernitano ad an. 1127. & 1128. presso Muratori R. J. S. tom. 7.

Falcone Beneventano ad an. 1127. & 1128. presso Muratori R. J. S. tom. 7.

deva, e la pubblica sicurezza, tutta la forza armata fra le sue mani; e per una legge fondamentale della sua Monarchia prescrisse, che i baroni dovessero riconoscere dal Sovrano i feudi, che possedevano, senza poter disporne per alcun modo; e fosser tenuti prestargli omaggio, e seguirlo co' loro armati in tutte le guerre, ch'egli faceva (1). E perchè pure Ruggiero saper potesse la forza delle armi sue, che formavasi allora dalla milizia feudale, fu stabilito anche il numero degli armati, co' quali ciascun barone dovea servire il Sovrano.

Questo numero di armati però, a' quali i baroni eran tenuti, diveniva maggiore ne' bisogni straordinari di guerra, ed ogni barone dovea condurre all'armata il doppio de' militi, per li quali il feudo era tassato, come si legge nella rassegna generale della nostra milizia ne' tempi del Re Guglielmo II. dell'anno 1182., ch'è il monumento più antico, e sincero della forza militare nel regno de' Sovrani Normanni, che sia pervenuto poi fino a noi (2). In quel tempo per una spedizione

Il numero degli armati, co' quali i baroni doveano servire, diveniva maggiore nel tempo di guerra.

(1) *Constit. Scire volumus sit. de jure rerum regalium.*

(2) Vedi in fine MONUMENTO n. 1., dove sono rapportati ancora tutti gli altri monumenti, che dimostrano i fatti, de' quali si ragiona.

ne intrapresa dal Re Guglielmo II. in ajuto de' cristiani della Palestina , a' quali erasi mossa potente guerra da Saladino famoso Soldano di Babilonia , furon chiamati a servire tutti i baroni co' loro militi , ch' essi doveano . Ed in questa generale rassegna del servizio feudale , dopo descritto il numero de' militi , a' quali ogni feudo era tenuto , si aggiugne il numero ancora maggiore de' militi , che nel tempo di guerra i baroni per ogni feudo loro doveano condurre all'armata , che vedesi sempre cresciuto al doppio ; e vi si leggono pure de' molti baroni , che n' offerivan di più : onde è , che il servizio feudale , regnando i nostri Sovrani Normanni , nello stato di guerra era sempre maggiore di quello , che si dovea nel tempo di pace .

Le prime memorie del numero degli armati , corrispondente al valore del feudo , sono de' tempi degli Angioini .

Noi non abbiamo alcun monumento del regno de' Normanni , che spieghi a qual modo era stato prescritto il numero degli armati , corrispondente al valore del feudo , co' quali i baroni erano tenuti di servire ; giacchè tali memorie son del tutto perdute : e nel tempo de' Svevi , che succedettero poi a' Sovrani Normanni , nel registro soltanto dell' Imperador Federico II. dell' anno 1239. si veggono nominati i baroni , che doveano custodire i prigionieri Lombardi , e provvedere al
di.

diloro mantenimento (1). Ma nelle concessioni de' Re nostri Angioini è spiegato, che per ogni venti once di rendita feudale, il barone, oltre la sua persona, dovesse condurre anche un milite; e vi si aggiunge, secondo l'uso, e consuetudine del regno: lo che dimostra, che a questa ragione stessa i baroni eran tenuti nel tempo de' Sovrani predecessori (2). Or ogni milite, di cui si parla in tali concessioni, non prendevasi già per un solo soldato, ma per un uomo armato a cavallo con un armigero, e due scudieri: e queste quattro persone tutte armate a cavallo formavano un milite, essendo a que' tempi la maggior forza dell'armata riposta nella cavalleria (3). Siccome però taluni baroni non potevano servire personalmente, come i Vescovi, e le Chiese, che possedevano feudi, le donne, i minori, e gl' infermi, così tutti quelli,

(1) Registro di Federico II. dell' an. 1239. fol. 41. a 45.

(2) Concessioni di Carlo I. d' Angiò dell' anno 1264.

Ex Regesto Caroli I. an. 1264. B. Fol. 59.

Ita tamen, quod predictus comes, & heredes ejus teneantur servire nobis, nostrisque in predicto Regno heredibus, & successoribus de servicio militum, computata persona sua, ad rationem de unciis viginti pro servicio unius militis, juxta quod est de usu, & consuetudine dicti Regni.

(3) Ordini di Carlo I. d' Angiò dell' anno 1268. in fine MONUMENTO n. III.

si, che nel tempo di guerra non servivano di persona co' loro militi, pagavano una determinata somma in danaro, che chiamavasi adoamento, o pure adoa. Di questo servizio militare de' nostri baroni, e del loro adoamento, abbiamo autentici monumenti ne' registri del nostro Re Carlo I. di Angiò dell' anno 1275. In quell' anno per una invasione, che si temeva nel regno, si leggono gli ordini del Re Carlo a' suoi giustizieri nelle provincie, perchè i baroni, i cui feudi dessero la rendita di venti once, si trovassero al campo in Sangermano con tutti gli armati, co' quali eran essi tenuti servire, ventidue giorni dopo la solennità di Natale: ma per que' feudi, che rendessero meno delle venti once, i baroni non essendo tenuti allo intero servizio militare, pagassero l'adoamento alla ragione di dodici once e mezza per ogni venti, perchè assoldar si potessero degli altri buoni, ed utili armati da servire in guerra; della qual somma i baroni n' esigevano poi la terza parte da' loro vassalli (1).

Adoamenti sotto Carlo I. di Angiò per la spedizione di Acaja; e per l'armata navale in difesa di Durazzo.

Altri simili adoamenti si trovano ancora negli atti del regno dello stesso Re Carlo. Fra i molti stati di questo Sovrano eravi pure il principato di Acaja, che possedea nella Grecia; in cui

(1) Ordini di Carlo I. d' Angiò dell' anno 1275, in fine MONUMENTO n. II.

cui temendosi allora di una improvvisa invasione, il Re Carlo II. nel tempo, che per l'assenza del padre si ritrovava suo Vicario nel regno, ordinò, che tutti i baroni prestassero l'adoamento dovuto per quella guerra. In questi ordini nuovamente è spiegato, che per ogni feudo, la cui rendita fosse venti once, i baroni ne dovessero dare dodici e mezza: e che quelli, che nel tempo prescritto non aveano pagato l'adoamento, pagassero il doppio (1). Nè i baroni eran tenuti di servir solamente nelle armate di terra; ma sopra le flotte ancora, quando il Sovrano avesse guerra per mare. Nell'anno 1282. il Re Carlo I. dovendo accorrere alla difesa di Durazzo nel suo principato di Acaja, ch'era minacciato da una potente armata, condotta dal figlio di Paleologo, si veggono gli ordini di questo Sovrano al giustiziere di terra di Otranto per l'armamento delle galee, ed altri legni da guerra nel porto di Brindisi, da spedirsi in Acaja con gente d'arme per la difesa di Durazzo. Ed in questi ordini il Re Carlo disse, che siccome taluni baroni aveano offerto di costruire, ed armare a loro proprie spese de' legni da guerra; il giustiziere esigesse dagli altri baroni, che tutti son nominati,

B

le

(1) Ordini di Carlo II. di Angiò, come Vicario del padre, dell'anno 1279. in fine MONUM. n. IV.

le somme, che essi doveano per quel tale armamento di mare (1)..

L'adoamento per lo servizio militare si pagava ancora negli altri Regni dell' Europa.

Nè solo fra noi i baroni doveano pagare l'adoamento, allor che non servivano di persona; ma pure negli altri stati dell'Europa. Fra i capitoli dell'Imperator Corrado, da lui publicati nella dieta di Roncaglia, e che si leggono negli *Uss de Feudi*, si prescrive, che i vassalli dovendo seguire il Sovrano nelle sue spedizioni, i baroni, che non prestavano un tale servizio, qualora fosser Lombardi, pagassero la metà della rendita del feudo loro, e la terza parte essendo Tedeschi (2). Ma poi l'Imperator Federico I., abolita qualunque distinzione fra' Tedeschi, e Lombardi, ordinò, che in tutto l'Imperio i baroni, che non seguivano nelle spedizioni il loro Signore, tanto in Italia, che nell'Alemagna, fossero tenuti pagar la metà della rendita di quell'anno,

(1) Ordini di Carlo I. di Angiò dell'anno 1282 in fine MONUMENTO n. V.

(2) *Feudor. II. tit. XI. de Capitulis Corradi. Similiter in petendis hostenditiis. (hostenditia dicuntur adjutorium, quod faciunt Dominis Romani cum Rege in hostem pergentibus); vassalli, qui cum eis non vadunt; v.g. in Lombardia de modio XII. denarios; in Theutonica vero tertium partem fructuum, facta computatione fructuum solummodo ejus anni, quo hostem faciunt.*

anno, altrimenti perdessero il feudo (1). Anzi a quest' obbligo del servizio militare il medesimo Federico ordinò, che i baroni fosser tenuti, quando l' Imperatore, secondo il costume osservato allora, andava in Roma per coronarsi (2). Dunque l'adoamento, che i baroni pagavano, allora che non servivano di persona, era dovuto egualmente da tutti i possessori de' feudi dell'Italia, e dell'Alemagna, e maggiore di quello, che si pagava nel Regno di Carlo I. di Angiò.

Alla morte di questo Sovrano, suo figlio Carlo II., che succedette nel Regno, trovavasi prigioniero in Aragona: e liberatosi dopo cinque anni dalla sua prigionia, venne nel Regno, ch' egli trovò conturbato, e sconvolto dalle tante vicende, avvenute nel tempo della sua

Carlo II. permise a' baroni di esigere la metà dell'adoamento da' loro vassalli.

B 2

lon.

(1) *Feudor. II. tit. LV. de probibita feudi alienatione per Fridericum §. 1. Firmiter etiam statuimus, tam in Italia, quam in Alemannia, ut quicumque, indicta publica expeditione, vocatus a domino suo, in eadem expeditione spatio competentis temere venire supersederit, vel alium pro se domino acceptabilem mittere contempserit, vel dimidium redditus feudi unius anni domino non subministraverit, feudum, quod ab Episcopo, vel alio domino habuit, amittat: Ominus feudi in usus suos illud redigendi modis omnibus habeat facultatem.*

(2) *Feudor. II. tit. 54. de allodiis.*

lontananza per quella infelice, e lunga guerra col Re Pietro di Sicilia. In tanto mutamento di cose, nel primo entrar, che il Re Carlo II. fece nel Regno nell'anno 1289., i baroni ottenner da lui, che quando essi pagavano l'adoamento in iscambio del servizio personale, potessero esigerne la metà da' loro vassalli, ove che prima ne ricevevano solo la terza parte (1). Non pertanto in tutte le concessioni de' feudi di Carlo II., e degli altri Sovrani Angioini suoi successori, si spiegò sempre, che i baroni dovessero servire personalmente, e per ogni venti once di rendita feudale fosser tenuti di condurre anche un milite (2).

Nuova tassa
dell' adoa nel

Ne' tempi poi di Giovanna II. furono tutti nuovamente descritti i feudi col numero de' militi, cui

(1) *Capit. Caroli II. comitis, barones, & feudatarii tit. de subvention. vassallor.*

(2) Concessioni feudali di Carlo II. di Angiò.

Ex Regesto Caroli II. an. 1304. & 1305. Ita tamen quod dictus Raymundus, & heredes ejus pro prediis Castellioni, & Calatri nobis, nostrisque in dicto Regno hereditibus, & successoribus servire teneantur immediate, & in capite de servicio trium militum, computata persona sua, ad rationem de unciis auri viginti valoris annui pro servicio uniuscujusque militis secundum quod est de usu, & consuetudine dicti Regni.

La stessa formola si vede osservata nelle concessioni del Re Ladislao.

cui era tenuto ciascun barone per lo feudo, che possedeva ; e si aggiugne , che per ogni milite , non volendo il barone servir di persona , pagar dovesse dieci once e mezza (1): ed alla stessa ragione si veggono sempre tassati i militi ne' tempi de' successori Sovrani. Quindi è , che siccome nel Regno di Carlo I. d'Angiò per ogni milite , a cui il barone era tenuto , non volendo servire personalmente , pagar dovea dodeci once e mezza , con esigerne solo la terza parte da' suoi vassalli ; sotto Carlo II. poi i baroni della somma , ch' essi pagavano per lo servizio militare , ottennero da questo Sovrano di riceverne la metà da' loro vassalli : e finalmente Giovanna II. permise a' baroni , che per ogni milite , a cui il feudo era tenuto , non servendo personalmente , pagassero solo dieci once e mezza . Ma poichè a tempi di questa Regina , erasi già nell' Italia introdotto il costume de' capitani di ventura , che i Sovrani prendevano a soldo insieme co' loro soldati ; ed essendo i baroni per altra parte divenuti meno atti a servire in guerra , i nostri Re credettero da quel tempo più utile ancora di ricevere da' baroni in danaro il servizio militare sotto nome di adoa , come prima facevasi per

(1) Cedolare di Giovanna II. dell' anno 1415. in fin.
MONUMENTO n. VL.

per tutti quelli , che non servivano di persona. E quindi dal regno di Giovanna II. , e di tutti i successori Sovrani , i baroni per ogni venti once di rendita feudale essendo tenuti ad un milite , pagarono dieci once e mezza , della qual somma ne ricevevano la metà da' loro vassalli.

Grazia di Alfonso I. d'Aragona per l'adozione de' baroni non osservata mai nel regno .

Giovanna II. dopo aver rievocata l'adozione di Alfonso Re di Aragona , e adottato Luigi di Angiò , morì nell'anno 1435. : ed estinta in lei la discendenza della prima stirpe de' nostri Angioini , lasciò suo erede Renato di Angiò , fratello di Luigi , che allora trovavasi morto . Alfonso , ch'era in Sicilia , intesa la morte della Regina , con una potente flotta venne subito ad Ischia , e poco dopo approdato in Napoli , vi sbarcò colla sua truppa . Quindi il regno fu avvolto in quella ostinata guerra , che durò per otto anni , fra Renato di Angiò , ed il Re Alfonso ; il quale , poichè ebbe del tutto vinto Renato , divenuto pacifico possessore del regno , tenne in Napoli il suo general parlamento nell'anno 1442. In questo parlamento i baroni , credendo di trar vantaggio dalla nuova dominazione di Alfonso , cercarono liberarsi dal servizio militare , cui eran tenuti per propria natura de' feudi , che possedevano , e chiesero dal Sovrano di non essere in alcun tempo obbligati mai
al

al pagamento dell' adoa ; e che togliesse dal regno qualunque imposizione., con dover egli esigere soltanto dalle comunità carlini dieci per ogni fuoco , a ciascuno de' quali dovesse darsi un tomolo di sale (1) . Ma per qual modo eseguir si potea questa prescritta ordinazione di Alfonso , che interamente privava il regno della propria difesa , che allora era tutta riposta nella milizia feudale ; e che d'altra parte abolendo i necessarj tributi , senza i quali non potrebbe lo Stato mai sostenersi , toglieva al Sovrano ogni modo da provvedere all'ordine pubblico , ed alla dignità del suo regno ? Or siccome questa grazia di Alfonso era una di quelle largizioni , che senza rovesciare lo Stato , secondo l' espressione di Tacito , non potrebbero sostenersi , non si vide mai osservata ; e dopo due anni da questa grazia istessa ritrovasi esatta l' adoa da' baroni (2) ; ed anche i primi carlini dieci per ogni fuoco furono poco appresso accresciuti a carlini quindici e grana due (3) .

Dopo la morte di Alfonso , avvenuta nell'anno 1458. , i potenti baroni sdegnando di riconoscere
Pagamento dell' adoa in tutto il regno di

(1) Parlamento del Re Alfonso di Aragona del 1442. in fine MONUMENTO n. VII.

(2) Conti del Percettore di Apruzzo citra dell' anno 1446. fol. 491.

(3) Registro *litterarum curiae secun: an: 1451. fol. 133.*

di Ferdinando I. di Aragona.

scere Ferdinando suo figlio per loro Re, chiamarono alla conquista del regno Giovanni d'Angiò, per cui Ferdinando si vide avvolto in quella pericolosa, e dubbia guerra, che gli avea quasi tolto l'intero regno (1). Ma dopo che il Re Ferdinando ebbe vinto, e fugato Giovanni d'Angiò, obbligò tutti i baroni al pagamento dell'adoa per la guerra, che avea sostenuto: e negli ordini di esso Re Ferdinando si spiega aver egli nuovamente ordinato a' conti, baroni, e feudatarj il pagamento dell'adoa, ch'essi doveano per la passata guerra, e che non si era potuto imporre per la ribellione di alcuni di loro (2): siccome pure nel regno del medesimo Ferdinando per la guerra di Otranto, che i Turchi aveano occupato, ritrovasi esatta l'adoa da' baroni (3): e nell'anno 1491. nel regno ancora di Ferdinando, avendo dovuto armarsi una potente flotta per opporla all'armata navale de' Turchi, che nuovamente minacciavano il regno, per un tale armamento di mare i baroni fu-

(1) Gioviano Pontano *de Bello Neapolitano*.

Angelo di Costanzo *Storia del Regno di Napoli* lib. 19. n. 26.

(2) Ordini di Ferdinando I. di Aragona dell'an. 1465. in fine *MONUMENTO n. VIII.*

(3) Ordini di Ferdinando di Aragona dell'anno 1481. in fine *MONUM. n. IX.*

furon tenuti pure al pagamento dell' adoa (1).

Al Re Ferdinando succedette Alfonso II. suo figlio, il quale atterrito dalla venuta di Carlo VIII. di Francia, da' baroni chiamato all' acquisto del regno, credette opportuno consiglio rinunziarlo a suo figlio Ferdinando II. : e pure in quell' anno solo del regno suo si vide ordinato a' baroni il pagamento dell' adoa per la guerra, che dovea sostenere (2). Ferdinando II. dopo varie vicende, scacciati i Francesi, e ricuperato il regno, poco appresso morì, non avendo regnato, che solo due anni: ed essendogli succeduto Federico suo zio, non tenne il regno, che intorno a quattro anni, nell' ultimo de' quali si trova imposto da esso Re Federico l' adoa a' baroni (3). Cosichè dopo la grazia del Re Alfonso di Aragona, per cui fu rimesso a' baroni il pagamento dell' adoa; questa grazia, come contraria alla propria natura de' feudi, e che toglieva al Monarca il principal dritto della Sovranità, non fu mai osservata; ed i baroni furon sempre tenuti al pagamento dell' adoa nel regno del

Adoa pagata da' baroni nel regno di Alfonso II., e Ferrante ultimo Re di Aragona.

C

mede-

(1) Ordini di Ferdinando I. di Aragona dell' anno 1492. in fin. MONUMENTO n. X.

(2) Conto del Percettore della Provincia di Principato ultra dell' anno 1494. fol. 226.

(3) Cedolario dell' anno 1500.

medesimo Alfonso , e de' suoi successori infino
allo ultimo Federico . .

Nel regno de-
gli Aragonesi
la metà dell'a-
doa , che pri-
ma i baroni
esigevano da'
foli vassalli, fu
esatta da tutte
le comunità . .

Sebbene però in tutto il tempo de' Sovrani
Aragonesi i baroni avessero pagata l' adoa per lo
servizio militare , ch' essi doveano ; pure re-
gnando questi Sovrani fu alterato l' antico mo-
do , che si tenea nell' esigerla . . Nel regno de-
gli Angioini , e degli altri Sovrani predècesso-
ri qualora i baroni , in iscambio del servizio
personale pagavano l' adoa , n' esigevan la ter-
za parte , e da Carlo II. in poi la metà da' loro
vassalli . Or i vassalli non erano allora , che le sole
persone , alle quali i baroni aveano concesso del-
le terre del feudo con l' obbligo del servizio mi-
litare , o sotto altra condizione ; e che rilevando
perciò dal barone il possesso de' beni loro , e do-
vendo prestargli omaggio , si dicevano vassalli , ed
uomini del barone (1) : e poichè possedevano le
terre del loro barone con l' obbligo del servizio
militare , eran tenuti a servire insieme con lui , o
pagare l' adoamento , qualora non militavano di per-
sona . Ma tutti gli altri abitanti nel feudo , che
posse-

(1) *Constit. Domini a vassallis, tit. de' assuration. dominor. a vassal.*

Constit. Si vassallus: tit. de fidejussione: dominor. a vassalli.

Constit. Si dubitatio: tit. de probation. per. instrum.

possedevano beni di libero allodio, e non rilevano dal barone il possesso de' beni loro, si chiamavan burgensi, ed erano liberi da qualunque servizio, nè tenuti ad obbligo alcuno verso il barone (1). Quando Alfonso però volle dare a' baroni la giurisdizione ne' feudi, che per le leggi fondamentali della Monarchia, stabilite dal Re Ruggiero, e poi rinnovate da Federico II., si esercitava ne' feudi da' soli giudici eletti dal Re, per cui tutti i sudditi nello Stato eran soggetti ad una medesima legge, ed alla sola giurisdizione del Sovrano (2); gli abitanti ne' feudi dopo di Alfonso, per una falsa ragione si disser tutti vassalli, perchè soggetti egualmente alla stessa giurisdizion del barone. Ed avvenne perciò, che siccome i baroni esigevano prima la terza parte, e poi la metà dell' adoa da' loro soli vassalli; dopo di Alfonso l' esigevano da tutti gli abitanti del feudo, che pretesero di esser tutti vassalli, benchè non avessero date loro terre del feudo sotto l'obbligo del servizio militare, che da quel

C 2

tem.

(1) *Const. Intentionis nostrae tit. de illicita portatione armor.*
Const. Prosequentes tit. de pugnibus sublatiis.

(2) *Const. Pacis cultum tit. de cult. pac. Const. ea que*
tit. quod nullus Prelatus.

Const. cum satis. tit. qua pena Universit. teneantur.

tempo i baroni fecero coltivare a loro proprio vantaggio , senza concederle al modo , che prima facevano. Ed avvenne perciò , che nella tassa dell' adoa dell' anno 1500. sotto l' ultimo Federico di Aragona , la metà dell' adoa , che prima i baroni esigavano solo da' loro vassalli , si vede imposta alle comunità del feudo , siccome poi d' allora innanzi fu sempre osservato (1).

Da Ferdinando il Cattolico si prescrive il pagamento dell' adoa nel tempo di guerra.

Pervenuto il regno a Ferdinando il Cattolico , venne egli in Napoli nell' anno 1507. , e vi tenne il suo general parlamento , nel quale i baroni , siccome altra volta aveano preteso dal Re Alfonso di Aragona , cercarono di liberarsi dal pagamento dell' adoa , cui eran tenuti . In quel parlamento adunque da' baroni si chiese , ch' avendo il Re Alfonso rimesso loro il pagamento dell' adoa ; esso Re Ferdinando confermasse la grazia stessa , ordinando , che l' adoa non si potesse in alcun tempo , nè modo esigere da' baroni : e che le comunità del regno non dovessero pagare , che soli earlini quindici per ciascun fuoco , senza imporsi mai loro per l'avvenire alcuno altro tributo , nè pagamento . A questa domanda Ferdinando rispose , che l' adoa non farebbesi esatta nel

(1) Cedolario dell' anno 1500.

nello stato di pace, ma che nel tempo di guerra osservate si fossero le costituzioni, i capitoli, e le consuetudini del regno (1). Per effetto adun que- di questa grazia di Ferdinando il Cattolico, senza averfi riguardo alcuno a quanto i baroni aveano domandato, fu nuovamente prescritto, che nel tempo di guerra si dovesse pagare l' adoa nel modo stesso, che in sino a quel tempo si era osservato: ma poi questa grazia divenne del tutto inutile ancora per lo cambiamento politico seguito nell'Europa. Ne' tempi di Ferdinando il Cattolico non erasi allora stabilito nell'Europa il costume di mantenere nel tempo di pace una milizia permanente; ma le armate si radunavano solo quando il Sovrano era in guerra. L'armate stabili, e permanenti nello stato di pace ancora, furono prima introdotte da Carlo VII., ed un tale costume divenne poi generale nell'Europa, come pure fra noi, nel regno dell'Imperator Carlo V.; per cui ogni Sovrano, che vide negli Stati vicini accrescere, e mantenersi un'armata nel tempo medesimo, che non erano in guerra, dovette fare altrettanto. Quindi è, che, siccome sul cominciare del regno di Ferdinando il Cattolico i

ba.

(1) Parlamento di Ferdinando il Cattolico dell'anno 1507. in fine MONUMENTO n. XI.

Baroni doveano servir nell' armata nel solo tempo di guerra, era giusto, che in quel tempo solo pagassero l'adoa, che si dovea per lo servizio militare: ma quando, cambiato lo stato politico dell' Europa, i Sovrani dovettero pure nello stato di pace mantenere un'armata per impedire qualunque improvvisa invasione, ed essere sempre pronti ad ogni difesa; i baroni nel tempo di pace ancora doveano il servizio militare, o pagar l' adoa in iscambio di un tale servizio. Ed avvenne perciò, che la grazia di Ferdinando il Cattolico di esser tenuti i baroni al pagamento dell' adoa sol quando il Sovrano trovavasi in guerra; siccome era corrispondente a' tempi di allora, divenne inutile poi per lo cambiamento politico seguito in tutti gli Stati dell' Europa, dovendo i nostri Sovrani mantener un' armata nel regno, ancor quando non erano in guerra.

Donativi introdotti nel regno, e modo, che si tenne nella loro esazione.

Per questa ragione stessa divenne inutile pure la grazia di Ferdinando il Cattolico riguardo alle comunità del regno, di non dover altro contribuire, che solo carlini quindici a fuoco: poichè per li nuovi bisogni dello Stato, che il variar de' tempi produsse, fu necessario di accrescersi quelle imposizioni, che si pagavano prima dalle comunità, le quali poi le soddisfecero sempre senza opporre la grazia di Ferdinando il Cattolico. Intanto per accorrere a tali

li nuovi bisogni furono introdotti i volontarj donativi, de' quali con una ingiusta proporzione i baroni ne pagavano solo la quarta parte, e l'altre imponevanli alle comunità del regno, oltre a primi carlini quindici a fuoco, cui eran tenute, Ma questa parte del donativo, che i baroni pagavano, siccome non era per l'adoa, ch'essi doveano per diversa ragione; così regnando l'Imperator Carlo V. per la guerra, ch'egli sostenne contro i Francesi, che aveano invaso il regno, condotti dal generale di Lautrech, i baroni, obbligati a servir nell'armata, pagarono l'adoa (1). Anzi alcuni fra loro, che militavano di persona, avendo preteso non esser tenuti al pagamento dell'adoa; l'Imperator Carlo V. prescrisse, che non dovessero l'adoa que' soli baroni, che servivano nell'armata a loro proprie spese; ma non tutti gli altri, che militavano a soldo dell'istesso Sovrano (2).

I. vo.

(1) Conto del Percettore, di Terra d'Otranto dell'anno 1528. fol. 28.

(2) Ordini del Tribunale della Camera del 1529: in *Adobarum* 4. fol. 209. e 211.

Lettere Reali dell'Imperator Carlo V. de' 27. Gennaio 1530. Registro intitolato *literarum Curie*.

I donativi divennero un peso ordinario del regno; ed i baroni pretesero liberarsi dal pagamento dell' adoa.

I volontari donativi divennero poi come un peso ordinario del regno, rinnovandosi quasi sempre in ogni due anni, e tre parti se ne pagavano dalle comunità, ed una sola da' baroni, fra' quali si divideva secondo la quantità dell' adoa, ch'era dovuta per ciascun feudo. I baroni però, da che i donativi divennero un peso ordinario, pretesero sempre, che pagando essi la quarta parte del donativo, non fosser tenuti al pagamento dell' adoa, ch'essi doveano per lo servizio militare. Questa domanda da' baroni si fece la prima volta nel parlamento dell' anno 1538., nel quale essendosi stabilito un donativo di ducati ottocentomila da pagarsi in sei anni; i baroni richiesero, che nel tempo, in cui pagavano l' adoa, o il donativo in danaro, s'intendesse prestato il servizio militare per li feudi loro. Ma il Sovrano senza parlare del donativo, rispose, che nell' anno, che pagavasi l' adoa da' baroni s'intendesse prestato il militar servizio, che per li feudi si dovea: poichè il donativo essendosi imposto per una ragione del tutto diversa da quella, per cui doveasi l' adoa, non potea mai liberare i baroni dal servizio militare, ch'essi doveano per la propria natura de' feudi. Non pertanto i baroni ne' parlamenti posteriori, che si tennero in Napoli da' Vicerè, tornarono a chieder sempre di non esser

te-

tenuti al servizio militare, nè all'adoa nel tempo che pagavano il donativo: ma dopo del parlamento dell'anno 1538. , col quale l'Imperator Carlo V. avea dichiarato, che il servizio feudale s'intendesse prestato col pagamento dell'adoa, e non con quello del donativo; nè i Vicerè, nè i Sovrani risposero mai a tali importune, e strane domande, che si facevano da' baroni (1).

L'ultimo parlamento, col quale i volontarj donativi divennero un peso ordinario del regno, è quello dell'anno 1566. In un tal parlamento fu stabilito il donativo di un milione, e duecentomila ducati, da pagarsi in due anni; della qual somma colla medesima ingiusta proporzione ne furon date tre quarte parti alle comunità del regno, ed una sola a baroni, da'quali fu ripartita fra loro per la quantità dell'adoa, a cui ciascun feudo era tenuto. Or negli atti di questo parlamento, i baroni spiegarono allora, che il donativo intendevan di farlo *non per via, e pagamento di adoa, ma di semplice donativo*: e soggiunsero, che durante il tempo del pagamento, per qualunque nuova cagione, *i baroni, feudatarj, terre demaniali, e popoli non fossero*

Parlamento dell'anno 1566. in cui si pretende, che all'adoa si fosse sostituito il donativo

D

te-

(1) Parlamento del 1564. nel conto del Percettore di Terra di Lavoro del 1564. fol. 698.

tenuti, nè molestati di nessun altro servizio, sovvenzione, pagamento, o adoa, per cui compensare intendevasi fatto un tal donativo (1). Questo è dunque quel parlamento, onde poi si è preteso, che i baroni non fossero più tenuti al pagamento dell'adoa, o al servizio personale, nel tempo ancora di guerra; e che l'adoa, dovuta in iscambio del servizio militare, si fosse transatta allora per la somma di ducati centocinquantamila, senza poterli più accrescere in alcun modo: nel quale errore, mal conoscendo la storia de' parlamenti, e del regno, sono trascorsi ancora taluni scrittori del foro.

Nel parlamento dell' anno 1566. non fu niente innovato intorno al servizio feudale dovuto da' baroni.

Ma in questo parlamento non furon mai alterate, siccome avvenir non potea, le leggi, le costituzioni, e la polizia stabilita nel regno sin dall' origine della Monarchia intorno al servizio militare, che per gli feudi era dovuto. La domanda, che da' baroni si fece al Vicerè di quel tempo, era stata altra volta già ripetuta: ma da che l'Imperator Carlo V. nel parlamento del 1538. dichiarò, che il servizio militare s'intendesse prestato solo col pagamento dell'adoa; per quanto i baroni chiedessero dopo, che il servizio militare si ripu-

(1) Parlamento dell' anno 1566. in fin. MONUMENTO n. XIII.

putasse ancor soddisfatto col pagamento del donativo; nè i Vicerè, nè i Sovrani risposero mai a queste dimande; siccome non risposero pure alla stessa dimanda, che da' baroni fu rinnovata nel parlamento dell'anno 1566. Egli è falso dunque, che per un tal parlamento l'adoa, ch'era dovuta per lo servizio feudale, compensata si fosse con quella parte del donativo assegnata a' baroni. Oltre che se gli stessi baroni aveano spiegato, che tal parte di donativo, toccata loro, intendevano di pagarla *non per via, e pagamento di adoa, ma di semplice donativo*; non poteva compensar mai quel servizio militare, cui per una ragione del tutto diversa eran tenuti. E sebbene i baroni dicessero allora, siccome altra volta aveano preteso, che nel tempo, che si pagava da loro la quarta parte del donativo, non si potesse imporre altro servizio, nè adoa, il Sovrano non rispose giammai a tale ingiusta domanda; giacchè il donativo non essendo dovuto per lo servizio militare, non liberava i baroni dal pagamento dell' adoa, ch' essi doveano nel tempo di guerra. Quindi i più favj scrittori delle cose feudali del regno, che vennero dopo del parlamento del 1566., avvertirono, che a' donativi, che si facevan nel regno, i baroni contribuivano come semplici cittadini: e che sebbene la rata del donativo de'du-

cati seicentomila si fosse ripartita fra loro secondo la quantità dell'adoa ; non era perçid , che tal parte del donativo assegnata a' baroni avesse mai presa la natura dell'adoa , non pagandosi questo per lo servizio militare , ma per li bisogni ordinarj dello Stato , cui i baroni eran tenuti come semplici cittadini (1).

Il donativo dell'anno 1566. non alterò la natura dell'adoa.

Tutto ciò tanto è più vero , qualor si ricordi , che il donativo stabilito nel parlamento dell' anno 1566. non fu già per alcuna guerra , che allora fosse nel regno , ma per altra ragione ; e che dopo divenne un peso ordinario , che dalle comunità fra l' altre imposizioni ancor oggi si paga in ogni anno. A questo mantenimento del pubblico stato del regno i baroni vi eran tenuti con tutti gli altri cittadini : anzi come essi godevano de' maggiori vantaggi , e possedevano pure di più , ancor più degli altri vi eran tenuti , ed in maggior quantità di quella , che loro si diede . Or tal donativo de' ducati seicentomila , poichè fu imposto solo per li pesi ordinarj del regno , come mai la quarta parte di esso , che fu data a' baroni , potea soddisfare l' altro debito loro , che per li feudi era dovuto ?

Sc

(1) Regente Lanario nel suo consiglio 77.

Se la natura de' feudi è sempre quella del servizio militare , non potevasi mai un tale servizio compensare col donativo , che i baroni doveano per altra diversa ragione : anzi l'adoa , cui eran tenuti in tempo di guerra , siccome era sempre corrispondente alla rendita di quell'anno , in cui si pagava ; questo debito , vario del tutto ed incerto nella sua quantità , non potea soddisfarsi con quella determinata somma della quarta parte del donativo assegnata a' baroni . Per siffatta ragione adunque il Sovrano , ed il Vicerè non risposero alla domanda , che i baroni facevano allora di non esser tenuti al servizio militare , nè all' adoa , nel tempo che pagavano il donativo . Quindi i feudi non avendo cambiata mai la propria natura loro , rimasero sempre , come erano prima , soggetti al servizio militare : e fino a quando i Sovrani , abolite le leggi fondamentali della Monarchia , non abbiano dichiarato , che i possessori de' feudi non sieno più tenuti al servizio militare , nè all' adoa , sarà sempre questa la natura de' feudi . E veramente , se i feudi danno a' lor possessori le stesse antiche distinzioni , ed onori , ed una giurisdizione , che pur non aveano prima ; e se i baroni ottengono soli quelle cariche di onoranza , e di dignità , cui non possono pervenire tutti gli altri cittadini ; non può in-

acc-

tendersi come poi riguardo al solo servizio militare si debbano i feudi riputare diversi da quello ch'erano un tempo : e che mentre han ritenuta la loro propria natura , e le qualità loro riguardo agli onori , ed alle dignità , anzi accresciute per la giurisdizione ; l' abbiano perdute solo quanto all' obbligo del servizio militare , cui per propria natura , e per le leggi del regno , nel tempo di guerra principalmente sono soggetti , e dal quale i Sovrani fin' oggi non li hanno mai liberati . Quale obbligo è tanto proprio , e naturale de' feudi , che i Vescovi stessi , e le Chiese posseditrici di feudi furono tenute sempre al servizio feudale , siccome si vede in tutti i monumenti , che noi abbiamo di un tale servizio dal tempo de' Sovrani Normanni infino a noi (1).

Dopo del parlamento del 1566. tutte le nuove imposizioni furono soddisfatte dalle sole comu-
nità.

Quel che giova osservare però , che in quel medesimo parlamento dell' anno 1566. , non solo da' baroni si chiese , che pagando la quarta parte del donativo , non dovessero poi alcun altro servizio personale per li feudi loro , nè l' adoa ; ma che *le terre demaniali , ed i popoli* del regno , allorchè pagavano un tal donativo , non fosser tenuti d' allora innanzi per qualunque ragione ad altro tributo , o sussidio . Ma intanto dopo quel tempo

(1) MONUMENTO n. I. in fin. , e n. IX.

po essendo richieste altre nuove imposizioni per mantenere l'ordine pubblico , e la dignità dello Stato , a tuttè queste furono sottoposte le sole comunità , senza darsene alcuna parte a' baroni : lo che facilmente avvenne , allor quando ne'parlamenti non intervennero più come prima i sindaci , e deputati della città , e terre demaniali . Gli antichi nostri parlamenti eran diversi dalle corti , o curie generali , ordinate dall' Imperador Federico II. , il quale , perchè fosse a ciascuno de' sudditi suoi renduta la propria ragione , prescrisse , che in ogni anno nel mese di Maggio , e di Novembre , si convocassero tali curie per tutto il regno : e che per le provincie delle Calabrie si tenessero nella città di Cosenza ; per quelle di Puglia , Capitanata , e Basilicata nella città di Gravina : per l'altre di Principato , Terra di Lavoro , e Contado di Molise nella città di Salerno ; e per le due provincie degli Abruzzi nella città di Sulmona (1). In queste curie generali vi presedeva un Legato del Re , e doveano intervenirvi Giustiziere della provincia con quattro de' miglio-

ri

(1) Costituzione di Federigo II. *Et si generalia cura* presso Matteo di Afflitto nel commento alla costituzione. *Capitanorum , sit. de offi. capitaneor. & magistro iusticiar.*

ri cittadini delle principali città , due Vescovi ; ed i conti , e baroni de' luoghi : ed in tali curie gli abitanti delle provincie , o che fossero laici , o pur cherici , potevano esporre liberamente al Legato del Re le loro querele per qualunque gravezza , che avessero mai ricevuta da' giudici , e per ogni danno , od ingiuria , che altri avesse recato loro così ne' beni , che nelle persone . Ma i parlamenti si convocavano dal Sovrano per provvedere alla economia generale del Regno ; e dopo di Carlo I. di Angiò si tennero sempre in Napoli , presedendovi gli stessi Sovrani ; ed in questi parlamenti eravi chiamato il sindaco della città di Napoli , i sindaci , o deputati di tutte le università demaniali , e i deputati del baronaggio , come si vede negli atti del parlamento tenuto in Napoli dall'Imperator Carlo V. Nell'anno 1535. (1). E siccome tali parlamenti nel governo de' Vicerè furono molto frequenti per que' donativi , ch' eran richiesti a' bisogni straordinarj del regno , si convocavano da' Vicerè , che pure vi presedevano , ed insieme col sindaco della città di Napoli , e i deputati del baronaggio , v'intervennero sempre i sindaci , o deputa-

(1) Parlamento dell' anno 1535. ne' *Privilegj* , e *Capitoli*.

tati di tutte le città demaniali (1). Ma dopo del parlamento dell'anno 1620. i sindaci, e deputati delle comunità demaniali non si trovano più chiamati ne' parlamenti; e negli ultimi tempi neppure si vede persona alcuna, che preseduta avesse a nome del Re.

Dal tempo dunque, che i sindaci delle città, e terre demaniali non furono più chiamati ne' parlamenti, tutte le nuove imposizioni, che per giusta ragione si dovettero stabilire, furono soddisfatte dalle sole comunità, senzache mai i baroni vi avessero contribuito per alcun modo: ed avvenne perciò, che i primi carlini quindici a fuoco, ordinati ne' tempi di Ferdinando il Cattolico da pagarsi dalle comunità, crebbero poi a ducati cinque ed un carlino: e sebbene nell'anno 1648. fossero ridotti a carlini quarantadue, giunsero ancora altra volta a ducati sei ed un tari, che è l'ordinaria imposizione, che dalle comunità del regno, col nome di fiscali, si paga in ogni anno; mentre i baroni fin'oggi han solo contribuito col nome di adoa la medesima quarta parte de' ducati seicentomila, che fu data loro nel parlamento dell'anno 1566. Or quando dir si potesse, che all'adoa

Se dopo del parlamento del 1566. i baroni non dovessero l'adoa; le comunità non farebbero tenute alle nuove imposizioni.

E

do-

(1) Parlamento dell' anno 1538. 1547. 1586. 1591. 1593. 1620. ne' *Privilegi*, e *Capitoli*.

dovuta per lo servizio militare, si fosse in quel parlamento sostituita la quarta parte del donativo; i baroni, alla stessa ragione almeno, avrebbero dovuto pagare la quarta parte di tutte le altre imposizioni, che per li nuovi bisogni dello Stato sopravvennero dopo quel tempo. Non pertanto tali nuove imposizioni, senza darsene, come era giusto, alcuna parte a' baroni, tutte fin'ora soddisfatte si sono dalle sole comunità, che non mai hanno opposta la grazia di Ferdinando il Cattolico, o il parlamento dell'anno 1566.: giacchè le comunità del regno sone state persuase mai sempre, che qualunque esenzione da' pubblici pesi diviene inutile, quando il bisogno lo richiede; e che a' nuovi bisogni dello Stato, che'l variar de'tempi produce, debbasi provvedere con nuovi tributi, altrimenti lo Stato non potrebbe mai reggere in alcun modo. Quindi è, che se pure la ingiusta domanda, che da' baroni si fece nel parlamento dell'anno 1566., da' Sovrani si fosse allora conceduta; siccome non è giovata per tutte le comunità del regno, che senza dolerù, nè opporre alcuna grazia, o parlamento, han soddisfatto sempre a' nuovi tributi; al modo istesso neppure a' baroni giovata sarebbe. Poichè se allora egualmente si domandò, che i baroni pagando quel donativo non dovessero alcun servizio feudale, nè l'adao; e che le terre demaniali, ed i popoli, oltre a quel do-

donativo, non fosser tenuti per qualunque ragione ad altro pagamento, o sovvenzione; qualora questa domanda, a cui nè il Sovrano rispose, nè il Vicerè, potesse crederfi ancora una grazia, che il Sovrano allora facesse, non potrebbesi immaginare alcuna ragione, per cui questa pretesa grazia stessa, non essendo valuta per tutte le comunità del regno, giovar potesse a' soli baroni.

Reca però maggior meraviglia, qualora si sappia, che la medesima quarta parte del donativo de' ducati seicentomila, che falsamente dicesi adoa, neppure da' baroni si paga su le rendite feudali.

I baroni neppure oggi pagano la quarta parte del donativo dell'anno 1566.

In tutti gli apprezzamenti de' feudi, che in varj tempi il Fisco ha venduti, si è sempre dedotto il peso, che doveasi pagare col nome di adoa, ed il prezzo corrispondente ad una tale prestazione è rimasto presso de' compratori: cosicché quest' adoa pretesa, che da' baroni si paga, non è che il solo interesse di quella parte di capitale rimasta presso di loro, e che il Fisco non ha ricevuto. Essendo ciò vero, egli è certo pure, che quanto essi contribuiscono col falso nome di adoa, è l'interesse di un capitale da lor non pagato; per cui il Sovrano da tutti i baroni non altro riceve per li feudi loro, che il solo interesse del capitale, corrispondente alla quantità della pretesa adoa, lasciato in mano agli stessi baro-

ni. Quindi essi non pagano quell'adua, a cui sono tenuti per lo servizio militare; e le rendite feudali non sono soggette a tutti i pubblici pesi: lo che si oppone non meno alla natura de' feudi, che a quella de' beni dello Stato, che tutti debbono contribuire a' pesi pubblici con eguale ragione: ed avviene perciò, che fra noi per li feudi, che sono più della terza parte de' beni del regno, i baroni, compresa l'adua, ch'è l'interesse di un capitale rimasto presso di loro, ed i rilevj, e la prestazione per le strade, ch'è quanto solo si corrisponde sù i beni feudali, paghino meno della ottava parte di quello, che per le ordinarie imposizioni contribuiscono tutti gli altri possessori de' beni, che feudali non sono. Or se nello Stato debbono tutti contribuire egualmente per la quantità de' beni, e per gli vantaggi, ch'essi ne traggono; i baroni, che godono pure di tanti vantaggi, e tante onorificenze, del tutto proprie, e sole dell'ordine loro, sono tenuti ancora pagar più che gli altri.

Per le leggi feudali del regno i baroni nel tempo di guerra debbono l'adua de' ventisei per cento.

Ma tralasciando ogni altra considerazione; certa cosa è; che infin dal tempo, che nell'Europa si conobbero i feudi, l'omaggio, e'l servizio militare fu sempre il carattere proprio, e naturale de' feudi, e che solo gli ha poi distinti da ogni altro possesso, che tale non fosse. Così pure fra noi, dal

co-

cominciar della nostra Monarchia, i baroni essendo tenuti all'omaggio, ed al servizio militare, non solo doverono riconoscere i loro feudi dal Sovrano, ma pure seguirlo in tutte le guerre, ch'egli faceva con quel numero di armati, ch'era corrispondente al valore del feudo, o pagare l'adoamento in iscambio di un tale servizio, come si legge nelle memorie del regno de' nostri Sovrani Normanni, Svevi, Angioini, ed Aragonesi. E benchè dopo di Ferdinando il Cattolico, caduto il regno nello stato infelice di provincia lontana i baroni nel lungo, e debil governo de' Vicerè avessero in varj tempi tentato di liberarsi dal pagamento dell'adoa, cui eran tenuti, non l'ottennero in alcun modo; nè i Sovrani permisero mai, che alterata fosse la natura de' feudi quanto al servizio militare. Or se per le nostre costituzioni, e consuetudini feudali, nello stato di guerra i baroni per lo servizio militare debbono l'adoa alla ragione del ventisei per ogni cento della rendita di quell'anno; a questa stessa prescritta ragione son'oggi tenuti per giustizia a pagarla. Questo obbligo de' baroni tanto è maggiore, quanto che nello stato presente le comunità del regno per una guerra, che non solo riguarda la difesa della Religione, e del proprio Sovrano, ma dell'ordine pubblico, e della proprietà di
cia-

ciascuno, oltre alle loro ordinarie imposizioni, han tutte contribuito al necessario armamento, somministrando non solo uomini, ed arme, ma provvedendo ancora con volontarie tasse fra' cittadini a quanto si richiedeva per un tale armamento: e se per questa ragione stessa tutti i beni de' cittadini ancor oggi soggetti si sono ad una straordinaria imposizione; non è poi giusto, che i soli baroni non debbano contribuire per li feudi loro: ove che d'altra parte per le leggi feudali del regno, da Sovrani non mai rinvocate fin' ora, o pure alterate, sono essi tenuti al pagamento dell'adoa, ed in quel modo, che le medesime leggi han prescritto, che da loro si debba nel tempo di guerra.

*Monumenti , che dimostrano i fatti , de' quali
si è ragionato .*

N. I.

NE' registri di Carlo l'Illustre , figlio del Re Roberto , e suo Vicario nel regno , dell' anno 1322. si ritrova trascritto l'antico catalogo de' baroni del tempo del nostro Re Guglielmo II. col numero de' militi , che ciascuno di loro dovea condurre all'armata nella spedizione , che il Re Guglielmo intraprese per Terra Santa . In questo monumento dell' antico servizio feudale del tempo de' Sovrani Normanni , e che fu pubblicato la prima volta da Carlo Borrelli , descrivendosi i baroni , i loro feudi , e i militi , co' quali doveano servire , si legge a tal modo .

Fol. 6. Guillelmus de Tot tenet in balio Sanctum Nicandrum , quod tenet in capite a Domino Rege , quod , sicut dixit Robertus de Beneth , & sicut inventum est in quaternionibus Curiz , est feudum X. militum , & cum augmento debet dare milites XX.

Fol. 19. De Terra Comitis Tancredi filii Domini Ducis Rogerii , quæ fuit Comitis Goffridi Montis Caveosi , sicut dixit idem Comes Goffridus , demanium suum de Licio est Feudum X. militum , & de Carminea Feudum III. militum , & de Ostuno VII. militum .

Summa demanii prædicti Comitis Tancredi feuda militum XX. , & cum augmento milites XL.

Fol. 20. Thomasius de Sancto Joanne , sicut inventum est in quaternionibus Curiz , tenet demanium in Castro , feuda militum XIX. , & Piccardo feuda militum II. , &
in

in Alexane feuda militum V. & in Monte Sardo feudum militum IV.

Feuda demanii prædicti milites XXX.

Et cum augmento obtulit milites CXXIII.

Fol. 30. Riccardus filius Riccardi dixit, quod demanium suum de Vico cum Contra est feudum IV. militum. De Flumare feudum IV. militum. De Vallata feudum III. militum. De Sancto Angelo feudum II. militum.

Una demanium suum est XVII. militum

Et augmentum ejus XX. milites.

Una obtulit inter feudum, & augmentum milites XXXVII.

Et pedites armatos LXXX.

Fol. 31. Comes Philippus de Civitate, sicut dixit Guarmundus filius Gualterii, habet in demanium Campum Marinum, quod est feudum VI. militum, & Turribulum feudum IV. militum, et Montem Corbinum feudum III. militum, & Petram feudum II. militum, & Vulturariam feudum II. militum, & Tufaram feudum I. militis, & Liciam feudum II. militum, & Macclam feudum II. militum, & medietate Castellum Veteris feudum I. militis, & Sanctum Johannem Majorem feudum II. militum, summa. Totum demanium prædictum, feudum XXXII. militum. Una inter feudum, & augmentum obtulit milites LXXII., et servientes CLXXXI. Et si necessitas fuerit in partibus illis, quotquot habere poterit.

Fol. 82. Abbas Cassinensis obtulit in magna expeditione milites LX., et servientes CC.

Fol. 134. Guido Episcopus Aprutii dixit, quod tenet in Aprucio Teramum, et Sanctum Benedictum, et Forcellam, et Caprificum, et Lavaronem, et Ripam, et Torontum, et quoddam tenimentum in Sancto Flaviano, et Collem Vetulum, et Maianum cum suo tenimento, et quoddam tenimentum in Montorio, et in Penne tenet Lucei, quæ, sicut dixit, sunt feuda X. militum, et cum augmento obtulit milites XXIV., et servientes XL.

N. II.

N. II.

ORdini di Carlo I. di Angiò dell'anno 1275.
a' baroni del regno di trovarsi al campo
in Sangermano con tutto il servizio militare, al
quale erano tenuti: e l'adoamento, che si paga-
va da que' baroni, che non prestavano il servizio
militare.

Ex Archivio Regie Sycle Arca 1. Marzo

33. num. 4.

Carolus Dei gratia Rex Sicilie ducatus apulie et prin-
cipatus Capue alme urbis Senator Andegavie provin-
tie et forchalquerij Comes ac Romani Imperij in Tuscia
per sanctam Romanam Ecclesiam Vicarius generalis. Ju-
stitiario Terre laboris et Comitatus Molisij fidei suo gra-
tiam suam et bonam voluntatem. Cum Pheodatarios sin-
gulos latinos Regni nostri pro servicijs nostris incontinen-
ti presentes haberi velimus fidelitati tue sub obtentu gra-
tie nostre et sub pena totius dampni et interesse quod si
secus inde feceris servitijs nostris emerferit firmiter et ex-
presse precipimus quatenus singulis Baronibus et pheo-
datarijs latinis in jurisdictione tua terras et bona pheoda-
lia in capite tenentibus sub pena destitutionis terrarum
quas tenent ex parte nostre majestatis injungas ut te-
nentes terras et bona pheodalia quorum annui proventus
et redditus valent uncias auri viginti et ultra personaliter
cum toto servitio quod pro singulis terris et bonis pheo-
dalibus que tenent facere tenentur et debent armis et
equis decenter muniti vicesimo secundo die post festum
Nativitatis Domini proximi venturi illi quem ad hoc
celsitudo nostra statuerit apud Sanctum Germanum infal-
libiliter convenient facturos in antea quicquid processerit
ex beneplacito & mandato quorum Terre et bona pheo-
da-

dalia quorum annus. proventus. et redditus valent infra
 uncias auri viginti et ultra de bonis p̄feodalibus ad ra-
 tionem de uncijs auri duodecim. et media de singulis vi-
 ginti uncijs. raddituum. eorum. tibi in continenti de-
 beant. pro parte nostre curie assignare instantes et si-
 ne mora qualibet exigas ab eisdem et ad Cameram
 nostram mittas. numerum. ipsorum. p̄feodotiariorum. tenen-
 tium terras. et bona p̄feodalia valentia infra viginti un-
 cias ut vero de pecunia ipsa alij boni et utiles. pro nostris
 servitiis solidentur de mandato dictum est hujusmodi fieri
 facias. publica instrumenta continentia formam presentium
 diem mandati nomina et cognomina Baronum et p̄feo-
 dotiariorum quibus mandatum ipsum factum fuerit quo-
 rum uno tibi retento. aliud celsitudini nostre et consimile
 magistris. Rationalibus Magne Curie nostre infra mensura
 unum ad tardius. post receptionem. presentium. destinare
 procures. factis nihilominus super hoc duobus quaternis
 similibus. continentibus. nomina et cognomina singulorum
 Baronum et p̄feodotiariorum. tenentium terras. et bona
 p̄feodalia valentia per annum. uncias auri viginti et ultra
 terras. et bona. singula p̄feodalia que tenent ac annuos
 redditus. et proventus. ipsorum. in quibuscumque consistant
 per partes. et membra. qui personaliter venire debent nec
 non nomina et cognomina aliorum. Baronum et p̄feo-
 dotiariorum. tenentium terras. et bona. p̄feodalia valentia in-
 fra uncias auri viginti per annum. terras. et bona. singula
 p̄feodalia que tenent cum annuis. proventibus. et redditi-
 bus. eorundem. similiter per partes. et membra. quorum
 unum celsitudini nostre et consimilem predictis magistris.
 Rationalibus infra predictum terminum. sub sigillo tuo
 transmittas. cautus existens quod de toto servitio. quod. pre-
 dicti omnes. facere tenentur et debent Curiam nostram.
 circumveniri vel decipi in aliquo non contingat quia to-
 tum id in quo occasione defectus tui Curia nostra. super
 premissis circumventa. vel dampnificata fuerit a te de tuo
 proprio integre exigemus volumus. tamen. et tue fidelita-
 ti mandamus. ut omnibus Baronibus. et p̄feodotarijs. su-
 predictis. tam hijs. qui personaliter venire debent quam
 alijs.

aliis qui predictum addotum prestabunt subveniri facias a vassallis eorum in tertia parte videlicet servitij quod prestant ad presens tam pro dicto servitio quam pro vita et sustentatione ipsorum et familie eorum juxta consuetudinem Regni. Si vero pheodotarij superius nominati qui tenent infra pheodum viginti uncias magis elegerint venire de personis quam prestare adohamentum in pecunia placet nobis et volumus quod ipsos submoneas ut veniant de personis in termino nominato. Volumus autem ut hujusmodi ordinationem nostram de facienda propter hoc subventionem predictis feudatarijs ipsius Regni ab eorum vassallis circa alios feudatarios nostros terram in decreta tibi provincia ex dono nostro tenentes observes et facias observari. Datum Neapoli per magistrum Guillelmum de farumvilla prepositum ecclesie sancti Amati duacerfis Regni Sicilie Vicecancellarij anno Domini MCLXXV. mense Decembri XIII. ejusdem IIII. Indictionis Regni nostri anno undecimo.

N. III.

Ordini di Carlo I. di Angiò dell'anno 1268.;
 ne' quali sono spiegate le persone, che com-
 ponevano un milite; e si parla ancora degli uo-
 mini d'arme di que' tempi

Ex Regesto Caroli I. an. 1268. L. A. fol. 45.

Scriptum est Justituario Aprutii ac receptori et ex-
 pensori fiscalis pecunie deputato cum eo etc. Pro parte sti-
 pendiariorum nostrorum unius videlicet militis et aliorum
 tam equitum icteriorum quam peditem servientium te-
 cum Justituario de mandato nostro in serviciis nostris
 morantium nostre fuit celsitudini supplicatum quod cum
 ipsis per vos de mandato nostro vobis directo sub ma-
 gno et consueto sigillo nostro pendenti et sigillo etiam
 nostro parvo secreto de gagiis et solidis eorum per to-
 tam primo medietatem presentis marcii fuerint satisfacti
 ipsis hujusmodi gagia eorum ab ultima medietate ejusdem
 mensis marcii in antea exhiberi de benignitate regia man-
 daremus. Nos autem ipsorum supplicationibus annuen-
 tes fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus si est
 ita quod de gagiis eorum usque per totam primam me-
 dietatem ejusdem presentis mensis marcii et non pro ma-
 jori tempore sint soluti stipendiariis ipsis tecum predicto
 Justituario pro nostris serviciis deputatis de mandato cel-
 situdinis nostre pendenti pro tempore quo de mandato
 nostro in eodem servicio continue morabuntur gagia per
 curiam nostram statuta ab ultima medietate ejusdem pre-
 sentis mensis marcii in antea singulis tribus mensibus sicut
 solvuntur alii stipendiarii nostri in curia nostra morantes
 ad rationem de unciis auri quatuor pro dicto milite
 si sit armis decenter munitus habeat equos quatuor ar-
 migerum unum decenter armatum et garziones duos
 quorum quilibet habeat cervelleriam spalleriam cum
 gor-

gorgeria ferrea enses et cultellum ; ad rationem de unciis auri duabus pro quolibet scutifero equite si quilibet ipsorum habeat equos duos et sit armis decenter munitus et qui Balistarius est habeat balistam cum apparatu suo et garcionem unum habentem cervelleriam spallariam enses et cultellum nec non ad rationem de tarenis duodecim pro quolibet serviente pedite si quilibet ipsorum sit armis decenter munitus et qui balistarius est habeat balistam cum apparatu suo ponderis generalis per mensem de pecunia curie quoruncumque residuorum tibi Justituario ad recolligendum commissorum et de quacumque fiscali pecunia que est vel erit per manus tuas preter quam de pecunia presentis generalis subventionis in provincia ipsa imposita de qua exhibenda nulliter extendatur sine difficultate qualibet exhibere curetis . attentius provisum quod si de stipendiariis ipsis aliqui moriantur vel recesserint absque celsitudinis nostre mandato et loco eorum alii substituentur de mandato Celsitudinis nostre pendente substituendi hujusmodi a tempore quo substituentur de mandato nostre et non antea pro illo videlicet tempore quo continue in servitio ipso fuerint et non pro maiori vel alio tempore eorum gratia tribuatis . Recepturi de hiis que dederitis ad vestri cautelam idoneam apodixam . Data apud turrin Sancti herasmi prope capuam per magistrum Guillelmum de farumvilla anno domini MCCLXXVIII die VIII. marcii VL Indict.

Num. IV.

N. IV.

Ordini di Carlo II., come Vicario di suo padre Carlo I. d' Angiò per lo adoamento dovuto da' baroni nella spedizione in Acaja : ed elazione del doppio adoamento per quelli , che non l'aveano pagato nel tempo prescrito.

*Ex Regesto Caroli I. 1275. A. fol. 178. ar.
an. 1279.*

XXVI. Augusti Bojani scriptum est Johannicio de Panto Magistro portolano et procuratori Curie in principatu etc. Robertus de fossaceca , devotus noster nobis exposuit quod cum ipse ratione dicte terre fossecece teneretur solvere adohamentum Raynaldo de Panzellis militi olim Justitiario Terre laboris etc. pro parte Regie Curie pro adohandis feudotariis ad partes Achaye pro Regiis servitiis profecturis juxta tenorem mandati Regii transmissi eidem Justitiario et adohamentum ipsum non solverit in termino per Regiam Curiam ordinato. Idem Justitiarius dictum Robertum possessione predictae terre fossecece destituit ipsamque vobis tunc secreto ipsarum partium procurandam pro parte ejusdem Curie dicitur assignasse ac vos hominibus ejusdem terre vassallis ipsius Roberti inhibuisse dicimini ut eidem Roberto nullatenus pareant nec intendant facientes terram ipsam ad opus ejusdem Curie procurari. Quare prefatus Robertus petebat a Nobis ut juxta ordinationem Regiam adohamentum ipsum duplicatum recipi ab eodem pro parte dicte Curie ac terram ipsam sibi restitui mandaremus. Cujus supplicationibus inclinati cum predicto Justitiario inter cetera capitula scriptum fuerit per Regias litteras in hec verba. Inquirens cum omni diligentia de valore cujuslibet pheudi et quemcumque inveneris habere terram va-

lea.

lentem uncias auri viginti in quo valore pheudum unius militis ad servitium trium mensium consistebat antiquitus et consistit sub pena terrarum suarum mandes eidem, ut de quibuslibet uncias auri viginti tibi exhibeat uncias auri duodecim et dimidiam et si ultra valorem unciarum viginti tenet exhibeat tibi pecuniam ad rationem predictam, et si minus valoris unciarum auri viginti teneat similiter exhibeat tibi pecuniam ad rationem predictam. Devotioni vestre etc. quatenus inquirentes cum omni diligentia de valore dicte terre fossecece secundum formam prescriptam adohamentum duplicatum ab ipso juxta ordinationem factam per Regiam Curiam exigatis et requiratis illudque ad Regiam Cameram penes vos statutam mittere studeatis. ac predicto Roberto possessionem dicte terre fossecece restituatis et revocetis in irritum si contra eum propterea in aliquo processistis nisi aliud propter quod ad hoc procedi non debeat a Domino et genitore nostro receperitis in mandatis fidejussoria nichilominus ab eodem Roberto cautione recepta, quod de tanta contumacia stabit Beneplacito et mandato Domini Regis ejusdem si majorem penam exigere voluerit ab eodem. Rescripturi Magistris Rationalibus ejusdem Curie inquisitionem quam de valore predictae terre feceritis quantitatem adohamenti duplicati quam a predicto Roberto receperitis nomina fidejussorum quos vobis prestiterit de stando mandatis et beneplacitis Regiis ac quicquid fecerit de predictis. Cauti quod in recipiendo adohamento predicto integro et veraci et inquisitione facienda per vos predicta Curia non fraudetur. Datum ut supra.

(XLVIII)

N. II.

Ordini di Carlo I. di Angiò del 1282. al Giustiziere di Terra di Otranto per l'armamento delle galee , ed altri legni da guerra nel porto di Brindisi , da spedirsi nell'Acaja alla difesa di Durazzo: e l'adoamento pagato da' baroni per tale armata navale..

Ex Archivio Regiæ Sicilæ Arc. I. Maz. 8. n. 13.

Karolus de gratia Rex Jerusalem Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue. Alme urbis Senator princeps Achaye Andegavie provincie forchalquerii et Tornodori Comes. Patrio de Chauris militi Justitiario Terre Ydrontj fidei suo gratiam suam et bonam voluntatem . Benigne recepimus litteras et capitula tua per te nuper celsitudini nostre missa et intellectis hiis que ipsarum tenor explicuit ad singula tibi tenore presentium respondemus . Significasti siquidem per unum Capitulum ipsorum quod Johanne Scotto Capiteo duracchij dilecto milite consiliario familiari et fidei nostro olim infra mensem Junij primo preterito none Indictionis te per suas litteras requirente de mittendo sibi exfortio servientium pro munitione et defensione dicte terre nostre duracchij ubi tunc inimicorum futurum exercitum expectabat = Item per aliud Capitulum similiter intimasti quod subsequenter ab eodem Capiteo per diversas litteras requisitus de mittendo sibi succursu gentis pro ejusdem terre defensione circum quam filius paleologi scismatici inimicj nostri dicebatur cum maximo equitum et peditum armatorum exercitu adventurus de consilio Nobilis viri Narzoni de Tucciaco militis dilecti consanguinej familiaris. Girardi de marsilio vice ammirati a flumine Tronti usque Cutronum et aliorum militum nostrorum fidelium in Ci-

vi.

vitate nostra Brundusij tunc presentes trecentos et novem
 homines de armis Curie nostre penes dictum viceammir-
 ratum existentibus decenter munitos cum duabus Galeis
 ejusdem Curie nostre in portu Brundusij existentibus eidem
 Capitaneo trasmisisti solute per te de pecunia pretij nove
 denariorum monete anni presentis decime Indictionis in
 defectu alterius fiscalis pecunie unc. centum octo tar.
 vigintj septem grana duodecim prothontino Brundusij
 Comitis Nauclerijs Supersalientibus Marenarijs Bogan-
 tibus et personis alijs infra numerum dictorum Trecent-
 torum novem hominum computatis cum eisdem Galeis
 navigantibus tam pro solidis quam pro companagio eo-
 rundem et alijs necessarijs consuetis : nec non pro Can-
 tarijs Bisottj triginta septem, et rotulis viginti quinque
 deficientibus de summa Cantariorum septuaginta septem
 et Rotulorum viginti quinque necessariorum pro panatica
 omnium predictorum pro mense uno a tertio decimo
 die mensis decembris nuper preteritj presentis decime
 Indictionis quo gens ipsa de portu Brundusij cum eisdem
 Galeis recessit in antea numerato qui omnes exceptis il-
 lis quos dictus prothontinus pro custodia dictarum dua-
 rum Galearum in portu durrachij die noctuque provide-
 rit moraturos pro defensione ipsius terre sunt cum predi-
 cto Capitaneo moraturi = Ceterum scire te volumus quod
 lator presentium Nuncius tuus die sexto presentis men-
 sis Januarij apud urbem assignavit in camera nostra Jo-
 hanni barbe Cambellano, et statuto super officio Grassij
 hospitij nostri dilecto familiarj et fidelj nostro quaternum
 unum sub sigillo tuo et alium consimilem eodem sigil-
 lo sigillatum magistris rationalibus magne Curie nostre
 quem ipsi magistri rationales predicto Cambellano Cu-
 stodiendo per eum in predicta nostra Camera evestigio
 assignarunt, continentem ut scripsisti statum et conditio-
 nem Teridarum et vaccestarum quas cum earum Corre-
 dis et asis ac omnibus alijs necessarijs guarnimentis
 Comites et Barones Jurisdictionis tue Curie nostre volun-
 tarie facere obtulerunt super quibus cum alias excellentie
 nostre et predictis magistris Rationalibus per litteras tuas

G

scri-

scripseris. & tibi ex inde facte fuerunt responsales: expedire non vidimus super eisdem significatas tibi responsales alias replicare & quia in eodem quaterno vidimus inter cetera contineri quod ab infrascriptis Baronibus Jurisdictionis tue nuper ad faciendas Teridas cum earum vaccectis in nostra Curia combinatis recolligisti usque ad diem predicti missi quaternj subscripta eorum singulis taxatam propterea quantitatem pecunie que ab eis recolligi debebat videlicet ab hugone de Corciliono uncias quatragesima unam tarenos vigintj. A Guillelmo de Corciliono alias uncias auri quatragesima unam & tarenos vigintj A Guillelmo morier unc. sexagesima duas & tar. quindecim A Raynaldo de hugot unc. sexagesima duas & tar. quindecim A primogenito Johannis Billot unc. auri quindecim tar. decem & octo & grana quindecim A Rodulfo Brunello unc. viginti quinque & a Johanne Theodino unc. viginti & tar. viginti quinque que pecunia ab eisdem Baronibus recollecta est in summa uncie ducente sexagesima novem tarenj viginti tres & grana quindecim. Et ab alijs subscriptis Baronibus restat recolligenda pecunie quantitas infrascripta videlicet A Johanne de Semeriaco sene unc. auri vigintj tar. vigintj duo & gra. decem A Colardo de Semeriaco unc. tredecim tar. vigintj sex & gra. decem A Bernardo de Sameriaco unc. tredecim, tar. viginti sex & gra. decem ab hugone de Sameriaco unc. tredecim tar. viginti sex gra. decem. A Guillelmo pifanello uncie sexagesima due & tarenj quindecim A vinciguerra de Sancto. Blasio unc. auri quatragesima una & tar. viginti & a procuratore filie Rogerij de Baro cujus terra nomine Baliatus procuratur & ejus proventus de mandato nostro percipiuntur per procuratorem curie nostre uncie sexagesima due & tar. quindecim que pecunia ab eis recolligenda est in summa unc. ducente viginti novem & tar. duo tibi taliter duximus rescribendam quod volumus & excellentie nostre placet ut totam pecuniam ipsam recollectam ad Cameram nostram Castri Salvatoris ad mare de Neapoli per ydoneos fideles & sufficientes Nuncios tuos sine mora.

(LI)

ra qualibet destinare procures Thesaurarijs nostris ibidem
statutis pro parte nostre Curie assignanda ut ex ea fiant
Teride et Vacceste ipse sicut per nostram celsitudi-
nem est provisum. = Datum apud urbem anno domini
M. CC. LXXXIJ. Mense Januarij XIJ. eiusdem X.
Indictionis Regnorum nostrorum Jerusalem anno quinto
Sicilie vero septimo decimo.

N. VI.

Cedula della Regina Giovanna II. dell' anno
1415. Fol. 84.

Comes Altimontis

Pro Comitatu Coriliani milites septem minus quar-
ta uncia LXXI. tar. XII. gr. V.

Castro Regine milites quinque uncias LII. cum di-
midia.

Castro S. Mauri milites quinque uncias quinquaginta
duas cum dimidia.

Dux Bruusvicensis

Pro Civitate Tropee milites octo uncias octuaginta
quatuor.

E nel modo stesso sono descritti tutti gli altri
baroni , e feudatarj del regno .

Num. VII.

Parlamento del Re Alfonso di Aragona del 1442. cap. 2. Privilegi, e Capitoli tom. 1. fol. 7.

Item li predetti supplicano a la predetta V. Ma-
 jestà, che li piaccia volere togliere ogni colta tanto ordi-
 naria, como extraordinaria de ogni altro gravamento,
 quocunque nomine nuncupetur, et appelletur, ita quod
 prædicti focularii, et Barones sint ab omni onere abola-
 ti, taliter, quod solutis decem carlenis pro uno tumi-
 no salis habiti, ad nihil aliud teneantur, et ipsi Baro-
 nes non teneantur ad adohæ in perpetuum, et quod in
 dictis foculariis non intelligantur focularia Clericorum.

Placet Regiæ Majestati, quod tollantur omnes col-
 lectæ videlicet tam ordinariæ, quam quævis aliæ extraor-
 dinariæ quocunque nomine seu convocatione dici seu
 imponi possent, preter collectis coronationis, maritaggi,
 et redemptionis personæ suæ quod absit, pro ut ex Con-
 stitutione Regni cautum est, quibus in tribus casibus
 singulæ tam collectæ exigi possint per Regiam Curiam
 juxta privilegia reductionum hætenus factarum, pro ju-
 re autem adohæ, placet etiam sibi nullam collectam
 imponere seu eam exigi facere, et placet etiam quod in
 prædictis non intelligantur focularia præbiterorum.

Num. VIII.

(LIII)

Num. VIII.

Ordini di Ferdinando I. d' Aragona dell' anno 1465. per lo pagamento dell' adoa.

Liber I. Adoæ an. 1465. fol. 8.

Inichus de davalos montis odoriffi Comes Regius Collateralis et Consiliarius Regniq̃ Sicilie Magnus Camerarius , et presidentes Regiæ Camere Summarie Universitate , et hominibus terre Balbe Amicis carissimis . Cum Regia maiestas noviter indixerit Comitibus Baronibus et p̃seudatariis Regni huius adoha pro ipsorum comitatibus Baronis ac p̃seudis Regie curie debitum ratione proxime preterite guerre pro qua imponi non potui ex rebellionibus nonnullorum ex hiis pro satisfatione quantitatum in quibus ratione guerre predictæ nonnullis suis creditoribus effectus est debitor . Et cum magnificus vir Jacobus de balba miles utilis dominus ipsius terre summonitus fuerit de mandato Regie maiestatis , et exinde sibi iniunctum quod pro terra predicta solvere debeat quantitatem infra scriptam , pro qua iuxta constitutiones et capitula Regni subventionem habere , et exigere possit pro ea medietate ad quam ascendit adoha predictum ab universitate et hominibus ipsius terre a suis quidem vassallis etc.

6 3

Num. IX.

Num. IX.

Ordini di Ferdinando I. di Aragona dell'anno 1487. coi quali si ordina il pagamento dell'adoa per la guerra di Otranto occupato da Turchi.

Cedulare an. 1481. fol. 17. at.

Innichus etc. Abbati Sante Marie montis viridis utili pozeffori feudi dicti Montis viridis in Provincia Comitatus Molisii salutem. Cum in presentiarum Regia Maiestas militare servitium seu generale adha comitibus baronibus et feudatariis huius regni indixerit ob invasionem in eo factam per inmanissimos Turchos qui Idruntinam civitatem in eodem posse detinent ad quorum expulsionem quotidie conator quod quidem non sine maximis expensis profici potest cum propter stipendia prestanda militibus qui in obsidione Civitatis predictae personaliter per terram adsunt tum etiam pro subsistendis maritimis classibus prout notorium est. que quidem Magestas non parcendo sumptibus laboribus et expensis Illustrum Ducem Galabrie ejus filium primogenitum et vicarium generalem personaliter esse voluit servitium militare seu adha in pecunia prestare voluit prout in suis litteris propterea expeditis et Commissario dictae provincie directis clare patet &c.

Num. X.

(LV)

Num. X.

Ordini di Ferdinando di Aragona dell' anno 1492. , coi quali fu imposta l' adoa per l' armamento maritimo contro i Turchi , che minacciavano una invasione nel regno.

Conto del Percettore della Provincia di Principato Ultra dell' anno 1491. Fol. 154.

Assignavit literas regias directas dicto Commissario datas 9. aprilis in palatio prope palmam 1492. quibus scribitur dicto Commissario quod subsequuta concordia cum nostro Sanctissimo papa , et omnes barones hujus Regni consequuntur beneficium : Considerato etiam quod publice fertur de provisione : quam immannissimus teucer intendit facere parare classem in presenti anno : propter quod oportet pro securitate Regni vigilare et preparare classem et providere in omni loco in quibus opus est ingenti pecunia. ultra pecuniam solutam in quibus barones merito debent comparere cum pheudatariis regni ad solutionem juris medii ad hoc indiminate et quod in illo non habeant Vaxalli aliquod contribuere immo si in medietate illa vaxalli contribuere tenebantur contentatur dicta Maestas illam remittere et relaxare dictis Vaxallis & populis propterea ordinatur illi quod incontinenti debeat imponere & publicare dictum Jus medij ad hoc modo predicto dictis baronibus & pheudatariis civitatum & terrarum sue decreta provincie . Et illud infra dies XV. post impositionem exigisse habeat sine intermissione aliqua ; producat Cedula : Omnes pheudatarij & barones subscripti fuerunt taxati prout in cedulario Camere continetur a fol. 18. usque ad fol. 22. prout notatur in margine huiuscujusque partite & prout reperiuntur taxati in computo dicti Commissarij anni VII. Indictionis fol. 137.

Num. XI.

(LVI)

N. XI.

Parlamento di Ferdinando il Cattolico dell' anno 1507. cap. XIX. Privilegj , e Capitoli tom. 1. fol. 93:

Item perchè lo Serenissimo Re Alfonso Primo de immortale memoria remese alli Baroni , e Feudatarii de quisso Regno , lo adoha , in modo che mai se dovesse impomere , como se mostra in lo parlamento generale tenne Sua Maieità in Napoli in lo anno 1442. Vostra Ma. se digne confirmare la prefata remissione , & eque principaliter da novo rimetta ditto adoha che mai per nullo modo , ne tempo se possa impomere a li Baroni , & feudatarii de quisso Regno , non obstante qualsevoglia usu observato in contrario , & per non gravare li Populi , quellu se digne fare exigere solum dece carlini per foco , & cinque carlini , & due grana , per mesuratura per lo sale , secundo quella già have concesso , & ordinato , & non impomere per lo advenire terzi , collette , ne altro pagamento extraordinario generale , ne particolare . Plac. Re. Ma. quo ad jus adohæ illud tempore pacis in perpetuum modo aliquo non impomere , nec exigere , tempore vero guerræ serventur jura , capitula , Constitutiones , & Consuetudines Regni , quo vero contenta in Capitulo Placet Regiæ Ma.

Num. XII.

(LVII.)

N. XII.

Parlamento dell'anno 1538. cap. II. Privilegj.,
e Capitoli fol. 191.

Item per togliere le difficultà che potesse ponere la Regia Camera se supplica se degne dichiarare che tutti quelli che teneno Terre , Castelle , Feudi , & intrate feudale , per compera , a qualsivoglia altro contratto de alienatione , & hanno promesso de vendere seu retrovendere tam in continenti , quam ex intervallo , etiam se lo pacto , o promissione preditta se extenguessè , & restassero libere debbiano pagare lo adohamento seu donativo secundo la taxa antiqua tantum de dicti Feudi , etiam per ad quascumque manus feuda ipsa ambulaverint cum eadem promissione seu pacto , & quando se paga lo adoho , o donativo in pecunia como è de justitia se intenda prestito ad sua Maje. pro illo anno militare servitium personale quod pro feudo deberetur . Placet Cesarez , & Catholica Maje. Et ita jubent observari pro ut fuit concessum per suam Majesta. Czf. in parlamento Neapoli. celebrato . Placet etiam quod pro illo anno quo solvetur adoha intelligatur przstitum militare servitium personale quod pro feudo deberetur &c.

Nam. XIII.

(LVIII)

N. XIII.

Parlamento dell' anno 1566.

*Questo Parlamento si legge nel Conto del Per-
cettore di Terra di Lavoro degli anni 1566. e
1567. fol. 336.*

Illustrissimo & Excellentissimo Signore. La fidelissima città de napoli baronagio demanio & tutto il regno devotissimi vaxalli & subditi de la cattolica Maieità & servi affectionati de la Eccellenza vostra havendo inteso in generale & particolare quelchè più è stato ragionato & quanto la Maieità Cattolica si è dignato scriverli significandoci la molto necessità sua la poco comodità de poster esser servito de altri soy regni per ritrovarnosì exausti si ben questa sua fidelissima città & regno sia exaustissimo più de nesciun de li altri per le guerre carellie & continue depredatione de inimici & molti relevati & continui servitij donativi & pagamenti straordinarij fatti ad sua Cattolica Maieità & soij predecessuri de gloriosa memoria quali non se commemorano sapendo che come prudentissimo principe ne tiene notitia & piena memoria & vostra Excellentia ne li terra comandati per saperli & esserli stati fatti in suo tempo relevati oltra li tanti pesi che li soprastanno de pagamenti fiscali , pagamento de barricelli allogiamento de homini d' arme dare de rimieri pagamento de torre & de strade (1) li quali ne tengono tanto impossibilitati & exausti che ne havea convenuto anzi sarria stato necessario in questo straordinario servitio reposare alcuno anno & godere de quella benignità che godeno li altri regni de la Maieità sua sendo questo lo più exausto & necessitato

60-

(1) Tutte queste contribuzioni si pagavano dalle sole comunità del regno , e non già dai baroni.

como vostra Excellentia fa & credemo ne habia certificato non manco che ne terria stata certa, quando la Maieſtà divina ne haveſſe per alcun tempo fatto degni de la preſenza ſua. Nondimeno come la fede di queſta ſua fideliffima cita & regno e infinita & quanto le forze ſon deboli, tanto più creſce il conoſcimento de qualche ſe deve e la Maieſtà ſua & il deſiderio che le già debolite forze ſe riſtoreno & facciano maggiori effetti de li paſſati per ſervirla in queſta neceſſità continuando la ſua ſolita affettione & fidelità ha determinato farli ſervitio maggiore de quello che le ſue forze ponno ſuffrire ſi ben minore a quello che deſideravano & ſi deve a un principe tanto catholico & benigno. Perciò li han fatto ſervitio de un milione & zoomila ducati come lo fanno a la Excellentia voſtra in nome de ſua Maieſtà da pagarſe in duj anni proximi in ſéij terzi cominciando il primo terzo de Natale proximo inclusive nel quale contribuiranno li baruni per la quarta parte alli quali ſiano obligati li ſubpseudatarij contribuire per la loro rata & ſe debiano pagare per rata de adoho coſſi como ditti baruni ſe ritrovano taxati non però per via & pagamento de adoho ma de ſimplici donativi il remanente da pagarſe per li populi del regno exceptuata però queſta inclita & fideliffima città de napoli & il ſacro hoſpitale de la Nuntiata per le terre & caſtelle & pheudi che tiene in regno con dechiarazione che dal pagamento del preſente ſervitio & donativo non ſia francha ne exente perſona alcuna quamtumvis privilegiata anchor per privilegio clauſo in corpore juris etiam officiali maggiori & minori Città terre & caſtelle che in qualſivoglia modo pretendeffero exentione & che lo preſente ſervitio & donativo ſe intenda fatto ſenza prejuditio de li privilegij & capituli de ditra Città de Napoli per li quali ſe diſpone che non ſi poſſa dimandare ſervitio ne donativo alcuno con expreſſa conditione che durante ditto tempo li baruni pseudatarij terre demaniale & populi non ſiano conſtretti ricercati o moleſtati ſub quovis colore de neſciun altro ſervitio ſoventione pagamento o adoho anchor che ſuc-

(LX)

cedesse qualsivoglia caso incognito & penitus ignorato per lo quale se potesse iustamente imporre altro servizio seu adoho ne possano esser costretti y baroni & feudatarij a servizio personale pro quavis causa etiam de novo superveniente & penitus incognita insolita vel quamvis privilegiata : Quinimmo il presente donativo se intenda fatto in recompensa de li presenti servitij reali & personali.

EPISTOLA

OVVERO RIFLESSIONI CRITICHE SULL' OPERA
DELL' AVVOCATO FISCALE

S I G N O R

D. NICOLA VIVENZIO

INTORNO IL SERVIZIO MILITARE DEI
BARONI IN TEMPO DI GUERRA.

D I

ANTONIO CAPECE
MINUTOLO

DEI PRINCIPI DI CANOSA ACCADEMICO FORTE.

N A P O L I M. DCC. CXVI.

Con Licenza de' Superiori.

Ἐρωτῆθεις γὰρ (ὡς εἰκόν) ἠτίσθαι καλλίστην τῶν πόλεων , Ἐκείνη
(εἶπεν) ἐν ἣ τῶν ἀδικουμένων οὐχ' ἦτορ οἱ μὴ ἀδικουμένοι προ-
βαλλοῦνται καὶ κολαζοῦσι τοὺς ἀδικούντας .

„ Interrogato (Solone) : quale gli sembrasse l' ottima Città ,
„ e meglio istituita , rispose : Quella nella quale gli offe-
„ si ugualmente , che i non offesi perseguitano , e punisco-
„ no gl' ingiusti .” *ved. Plutar. in Solone tom. I. pag.*
88. edit. Francf. ann. 1620.

„ Esto bonus miles , tutor bonus , arbiter idem ,
„ Integer ambiguae si quando citabere testis ,
„ Incertaeque rei , Phalaris licet imperet , ut sis
„ Falsus , et admoto dictet perjuriam tauro ;
„ Summum crede nefas animam praeferre pudori ;
„ Et propter vitam vivendi perdere causas .

ved. Juvenal. Satyr. VIII. ver. 78. , e seq.

Admodum Reverendus Canonicus D. Carolus Rosini in hac Regia Univerſitate Profeſſor ſubſtitutus revideat auſtlographum enunciati operis , cui ſe ſubſcribat ad finem revidendi ante publicationem , num. exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium ordinum , & in ſcriptis referat poſſimum , ſi quidquam in eo occurrat quod Regiis juribus , bonisque moribus adverſetur . Ac pro executione Regalium Ordinum idem Reviſor cum ſua relatione ad nos directe traſmittat etiam auſtlographum ad finem &c. Datum Neapoli die 10. menſis Novembris 1796.

FR. ALB. ARCHIEP. ARPINUS CAP. M.

S. R. M.

HO letta colla dovuta attenzione l'Opera intitolata = *Epistola, ovvero riflessioni critiche sull'Opera dell'Avvocato Fiscale Signor D. Nicola Vivenzio intorno il servizio militare dei Baroni in tempo di Guerra,* = ed ho osservato, che in essa il dotto Cavaliere prende l'affunto di fare l'apologia di tutto il rispettabile Ceto dei Baroni di questi Regni, che egli crede essere stati con poca ragione tacciati dal Zelantissimo Signor Avvocato del Real Patrimonio nella sua Scrittura pubblica per le stampe. Contienſi però in essa un ragionato esame, pel quale si cerca dimostrare, che i di lui argomenti urtino incontro ai solidi principj del diritto pubblico non meno che del municipale

le

Le Laonde lungi dal ledere quelli sagrosanti dritti , ne prende l'Autore la difesa applicandoli al suo proposito , e quindi non men concludentemente del suo Avversario , benchè per vie diverse , sostiene le supreme ragioni di V. M. , e della Monarchia , alla quale mostrasi assai riverente , ed attaccato. E inoltre la detta Opera in tutto scovra da maldicenza , o da inciviltà . Per le quali cose , se altrimenti V. M. non istimi , pare al mio debole giudizio , che possa permetterli all'Autore di darla alle stampe. Anzi opino , che un tal permesso ritornar debba a compiuta lode del giustissimo , e felicissimo Regno del gran Ferdinando IV. nel quale a niuno è disdetto di fare la propria modesta difesa dirimpetto a qualunque autorità di Scrittore . E col più umile ossequio sono della V. M. , che Iddio felicitì.

Napoli 25. Novembre 1796.

Umiliss. Devotiss. Osseq. Suddito
Carlo Canonico Rolini

(1)

GENTILISSIMO

S I G N O R

AVVOCATO FISCALE

Son sicuro, che non vi recherà stupore, Signore Avvocato Fiscale, il vedere uscire in Campo un Barone, il quale mettendo da banda i sotterfugj, senza maschera, o finzione viene di fronte ad attaccare il vostro Opuscolo, il quale ha per oggetto *il Servizio Militare dei Baroni in tempo di guerra*. Se voi foste tra il vergognoso numero di coloro, i quali spogliati affatto di coltura, e di cognizioni, menano la *frugivora* loro vita in mezzo di persone, le quali o li adulano, o li temono, la meraviglia giusta sarebbe, e ragionevole. Ed in vero colui, il quale di continuo mira i volti delle persone, che lo circondano ricoperti di timido, e vile pallore, perchè credono essere egli in sicuro possesso di vibrare contro di muti ed immobili tronchi gli avvelenati suoi dardi; nel vedere, che uno di quelli, senza curare i mali, che sovrastare gli potrebbero, con filosofica ardittezza lo punge nella parte più delicata, quale è l'amor proprio, gli deve assolutamente produrre e meraviglia, e dispetto. E vaglia il vero, quanti mai non abbiamo noi osservati, i quali sebbene hanno cercato spacciare la più stoica indifferenza, e si sono voluti mostrare al Pubblico involti nel Pallio Filosofico, sono non ostante trascorsi in simili circostanze nei trasporti i più indecenti, nè si sono neppure presi pena della loro stessa umiliazione per vendicarsi? Ma la dolcezza

A

del

del vostro amabile carattere, le profonde, e sode vostre cognizioni, ed in particolare il vostro gusto Attico, sollevandovi quale Genio novello, e benefico sul resto degli uomini, vi farà pur troppo riflettere, non esservi cosa più convenevole della placida letteraria discettazione, e che questa non deve nè anche turbare l'amicizia la più tenera (1). Anzi non potrete ignorare, che i Principi i più illuminati hanno avuto mai sempre in rispetto quei filosofi, i quali non omettendo il dovuto ossequio alla Sovranità, hanno ad essi manifestato schiettamente i loro sentimenti; nè può esservi anche nascosto il profitto, che ha sempre mai recato al Pubblico la modesta critica letteraria, e che perciò è stata protetta dai savj Governi, e che soltanto essa è condannabile, e degna di severo castigo ancora, quando si aggira intorno quelle verità fondamentali, e dimostrate, sopra le quali poggia la sicurezza dello Stato, e che mettendosi in controversia, lo Stato medesimo verrebbe sicuramente a rovesciarsi, per servirmi della elegante vostra espressione tratta da Tacito (2). Sono per altro ad ingenuamente confessarvi, che qualunque voi foste, e qualunque avesse potuto essere presso di voi l'effetto della mia Epistola, io non sarei stato tanto da poco di cangiare il mio sentimento, o di occultarlo, essendo pur troppo persuaso, (come lo dovete essere ancora voi) che nè la cabala cortegiana capace sia di opprimere un uomo onesto, nè il cicalleccio del Foro potente a segno d'invilupparlo. Quindi con
 sod.

(1). Prodicco *apud. Platon. in Protag. pag. 204. edit. Lugd. ann. 1590.*

(2). Il Signor Avvocato Filiciale alla *pag. XV.* dell' Opuscolo che si confuta, dice avere tratta da Tacito la presente espressione.

foddisfazione , e compiacimento dell' animo mio sono determinato paragonarmi con il celebre Poeta Filosofo Filosseno , il quale mettendo in non cale l'essere destinato dal feroce Dionigi all' affittiva , ed umiliante pena dello scavo dei marmi , non fù per altro tanto debole da tacere al di lui cospetto i suoi più puri , e schietti sentimenti ; giacchè l'uomo di fenna , anzi che temere , compassionar deve coloro , che (come lo era Dionigi) dal favore della fortuna inalzati sono all' apice più elevato della grandezza , piucchè quelli , i quali in tormentose angustie sono ingiustamente oppressi (3) , nè egli deve con il comune degli uomini non resistere a colui , che non teme , o carezzare per principio il potente , come saggiamente cantarono il Tragico , ed il Co-

A 2

mi.

(3) Dionigi Tiranno di Siracusa (che che ne abbia detto alcuno in suo favore) fu ignorantissimo , e perciò ripieno di un mal fondato amor proprio *ved. Plat. Epist. VII. pag. 718.* inebbrinato egli di piacere per la vittoria ricevuta da alcune sue Tragedie , al componimento delle quali erano concorsi alcuni famelici letterati , che vivevano al suo soldo *ved. Plutar. de X. Orator. tom. II. pag. 855. Edit. Francf. ann. 1620.* , ricolmo di fasto diede a rivedere un Dramma al Celebre Filosseno , il quale riputandolo pessimo , lo cassò per intiero , ed in tal guisa lo restituì ad esso : sdegnossi Dionigi di tale ardittezza , e lo condannò in pena a cavare i marmi *ved. Plutar. de virtutib. Alexan. tom. II. pag. 234.* , ed avendolo il giorno appresso liberato , e tenendolo alla sua mensa , mentre questa stava per terminare , recitò alcuni versi da se composti , e rivoltatosi al Filosofo , ne domandò il sentimento ; ed che Filosseno , rivoltandosi ai Satelliti disse *απαγειν εις τας λατομιας* „ cioè „ strascinatemi alle cave dei marmi „ *ved. Diodor. Sicul. Biblioth. Hist. lib. XV. pag. 331. edit. Hannov. ann. 1604.*

mico Greco (4) . Quel principio dunque , che mi fa essere sicuro di non sorprendervi con il mio Opuscolo , e che mi pone nella soave lusinga , che sarà preso da voi in ottima parte , mi fa altresì credere , che voi capace non siate di aizzarvi contro del rispettabile mio Ceto ; ed oltre ciò me lo assicurano l'inalterabile fermezza del vostro ben conosciuto carattere , e la fortezza , e nota vostra inclinazione , propensa tutta pei legittimi , e giusti vantaggi dell' Aristocratico Corpo dei Baroni ; le quali prerogative tutte , che vi adornano , facendovi misurare con l' Egiziano Principe Amasi , (5) non possono non mettere

(4) Il vero Filosofo compassiona i fortunati , ed invidia i tormentati dalla fortuna *ved. Eschilo in Agamem. v. 1335.* , poichè è cosa molto più accettabile il menare una buona vita morale a cui sogliono condurre i tormenti , che una fisica , la quale con le delizie seco porta indispensabilmente amarezze , e perdizione : quindi il saggio con indifferenza resiste a colui che non teme , nè carezza per principio il potente *ved. Aristoph. in Ranis v. 1478.*

(5) Ogni ente creato , e conseguentemente l' Uomo è per sua natura finito . Dunque tutto ciò che può appartenergli , deve seguire la stessa condizione . Le sue passioni quindi (dalle quali ha origine tutto ciò , che ha influenza nella vita civile) limitate eziandio per loro natura essere devono ; che però queste giunte all' ultimo confine al quale condurre le può la forza fisica del temperamento predominante , non sono capaci di ulteriormente risentirsi per quanti siano gli stimoli tanto esterni , che interni , dai quali possa essere agitato l' uomo . Il grande osservatore dei costumi degli uomini , il Celebre Etico Aristotele , conobbe pur troppo la verità di tale teoria , e con la pratica l'ha lasciata a noi confermata : ci adduce egli l' esempio dell' infelice Amasi Rè di Egitto : questo Principe sventurato , essendo il suo spirito incurvato sotto il dolore il più potente , non fu capace di maggiore aumento il suo tormento nel vedere il proprio figlio sotto i

Luoi

tere me nella più placida , ed imperturbabile tranquillità .
 Ma tutto ciò posto da banda , quello , che più di ogni altra cosa mi ha fatto rompere ogni riguardo , e che mi fa essere certo dell' istesso vostro rispettabile gradimento , si è , che io dopo di avervi con tutto il dovuto rispetto fatto presente ciò , che di equivoco ho ritrovato nella vostra Operetta , prendendo la difesa del soggetto istesso , verrò ad additarvi le strade , che (a senso mio) battere dovevate per sostenerlo , dimostrando insieme , per quali principj irrefragabili i Baroni , non altrimentichè tutti i Cittadini , debbono , per quanto le proprie forze glielo permettono , soccorrere il proprio Sovrano , il quale di amore caldo , ed ebro per li proprj sudditi , facendosi novello emulatore di Codro , (6) tutto se medesimo ha esposto , ed espone tuttavia
 pei

suoi occhi medesimi svenato , ed al contrario diede in un diretto pianto , osservando , che uno dei suoi amici porgeva la destra per mendicare , *ved. Arist. Rbetor l. 2. Cap. 8. pag. 559. tom. 2. edit. Parisi an. 1629.* facendoci un tale esempio conoscere , che l'Anima di Arnasi resta insensibile agli stimoli ulteriori dell' atrocità , fu sensibile agli urti della misericordia .

(6) Non saprei ritrovare nell' Istoria un' Eroe simile a Codro , calcolando in esso! tutte le circostanze , che lo accompagnavano . Questo principe illustre , mentre gli Ateniesi suoi sudditi erano in guerra con gli Etraclidi , essendo informato , che l' Oracolo avea predetto , che sarebbe rimasto vincitore quell' Esercito , il quale perduto avesse il suo condottiero ; riscaldato egli dal più violento amore patriottico , si lanciò con abiti mentiti nel più caldo della mischia , insultando i nemici per riceverne la morte : ciò accaduto , accesi essendosi oltremodo i cuori de' suoi Sudditi , con la massima energia , e furore attaccarono i loro nemici , dei quali ottennero una compiuta vittoria , *ved. Meurs. de Reg. Athen. lib. 3. cap. 2.* Paragone a questo non diverso , può dirsi ciò che per noi ha eseguito il nostro amorevolissimo

Mo-

pei loro vantaggi , e per liberarli da quegli orribili , e rovinosi disastri , che minacciati loro vengono da un nemico , il quale disprezzando , e conculcando tutto ciò , che evvi di conosciuto , fa i conati più formidabili per cagionare ad essi l'ultimo fato , ed estermio , unito all' obbrobrio più umiliante , ed all'abbominazione .

Ogni azione umana dee avere il suo oggetto , ed il fine , per cui viene eseguita . Se dunque tal principio non è da mettersi in contrasto , mi permetterete Signor Avvocato Fiscale , che io cominci la modesta mia critica dall' interrogarvi per qual ragione avete voi onorato il Pubblico con il vostro Opuscolo ? Chi non fosse al giorno delle cose , conoscendo soltanto voi , e l'interessante vostra carica , dovrebbe assolutamente decidere , che l'oggetto fosse infinitamente rimarchevole , dappoichè è noto , che uno , come voi , non può , nè deve scrivere per prurito , nè senza una grave necessità aggiungere una fatica alle tante , sotto le quali è oppresso . Io ho detto , chi non fosse a giorno delle cose : e con verità lo ripeto , dappoichè veruno di noi è nel caso di fare una simile decisione , e meco vi farà le seguenti dimande : Credevate voi forse Signor Avvocato Fiscale , che i Baroni avessero bisogno dell' arguta vostra dimostrazione per eseguire i loro doveri ? Vi hanno mai dato essi riprova della benchè leggiera loro riluttanza ? Esattamente forse tutti gli

al-

Monarca . Egli infatti per garantirci dall'urto formidabile del feroce nemico , tutto ha posto in non cale , cimentando eziandio in tempi pericolosi la sacra sua augusta persona , comprendendo da saggio , quanto concorra al buon regolamento delle cose l'immediata presenza del Principe .

altri ordini Reali non hanno eglino eseguiti ? Avete avuto forse memorie in nome del ceto , con le quali cercassero essi contrastare ciò , che dalla Maestà del Principe veniva comandato ? certo che no , e siete nella necessità indispensabile di rispondermi sempre negativamente . Rivolgete in fatti i vostri sguardi amorevoli , ed imparziali sopra la condotta tenuta dai Baroni , osservate di grazia le spontanee , e generose largizioni del Marchese del Vasto , del Duca di Andria , del Principe di S. Angelo , del Duca di Monteleone , del Principe di Angri , del Duca di Cassano , del Duca di Laurenzano , del Duca di Atri , del Principe di Leporano , del Duca di Gravina , del Duca di Rocca Romana , del Principe di Migliano , del Duca Piscicelli , del Marchese di Montescaglioso , e di tanti , e tanti altri , che lunga cosa sarebbe il rammentarli , e tra quali si perde , e si confonde la mia memoria : questi esempj recenti , e luminosi di generosità , e di amoroso , e riverente trasporto verso del Principato , mi fanno ravvisare tanto il contrario , che io con ischiettezza vi confesso di essere rimasto colmo di meraviglia nel vedervi uscire in campo Avvocato , e Sostenitore di una causa , Dio mercè , già vinta , e della quale si mostrava ognuno persuaso ; quindi è , che se io non fossi stato bastantemente ammaestrato dai vostri più fedeli Amici della lealtà dei vostri sentimenti , e della nobiltà delle vostre massime , avrei sicuramente creduto altra non essere stata la vostra mira , che quella , di rendere odioso agli occhi del Principe , e del Pubblico il primo Ceto dello Stato , il quale di buon grado si sacrifica pel suo Principe , e che per tutti i riflessi il primo esser deve a sottomettersi ai Reali comandi , l'esempio , la norma , la face , ed il sostegno degli altri , come quello , che
essena

essendo l'unico, ed ereditario conservatore dell'onore, viene ad essere (cheche dir si possa) la base più stabile, ed il propugnacolo più forte della Monarchia (7). Che se a dirroccare il fin quì esposto voi addurre ci voleste il gemito di qualche infelice, (seppure ci è stato) il quale depauperato, e mendico rimanendo per la nuova imposizione, ha versato ai piedi del Trono le amare sue lacrime, ed ha ad esso manifestato i suoi travagli, non potevate perciò, usando di vostra buona fede, tirare una conseguenza tanto contraria ai principj, ed agli elempj, che avevate sotto lo sguardo; nè essere potevate nella lusinghiera speranza, che l'insinuante vivacità del vostro scrivere fosse energica al segno di fare retrocedere nei loro petti i singulti, ed il dolore, che li agitava, e che indi di buon animo fossero venuti a pagare. Imperocchè per quanto sia giusta la prevenzione, che abbiate del vostro merito, non vi crederete nel caso di essere più efficace del celebre Temistocle, il quale univa nella sua sola persona i caratteri di Oratore eloquente, e di Generale vittorioso, e formidabile: spinto egli per lo Pubblico di Atene dal medesimo vostro smansioso trasporto, cercava denaro dagli Abitatori di Andro, e spalleggiata credeva l'imponente sua richiesta dai due Numi Παις δὲ τοῦ Ἀναγκαιῶς *dalla dolce persuasione cioè, e dalla forza*; ma tutto invano egli operò, giacchè i miseri, e depauperati Isolani opposero alla sua eloquenza, ed alle vittoriose sue armi gli altri due Numi molto più potenti Παις τοῦ Ἀμύχαια *l'estre-*

ma

(7) Montesquien Spirito delle Leggi tom. I. pag. 128. e 129. Ediz. di Nap.

una miseria, cioè, e *la negazione agli espedienti* (8). Quals dunque sarà stato l'oggetto del vostro travaglio? L'unire forse in queste infauste circostanze coi vincoli più tenaci, ed indissolubili il capo colle sue membra, e di dolcemente affonnarci colla magica dolcezza del vostro Opuscolo? Se tale è stato il vostro pensiero, ne andate di gran lunga ingannato, e fa mestieri, che senza mancare al rispetto, che nutro per voi, mi avanzi a dirvi, che le continue occupazioni del foro non vi lasciano tempo a studiare il cuore dell'uomo; giacchè non ignorereste, che questi con facilità si fa condurre da un saggio regolatore, purchè restino illese alcune apparenze; e che quasi tutti di buon animo ancora preferiscono i beni apparenti ai reali, quando sono soavemente delusi da quelle Veneri piacevoli, e lusinghiere, che devono essere le compagne fedeli, ed inseparabili della prudente condotta di chi regola; ed al contrario penetra fino al vivo il loro cuore, e comunica loro l'inerzia la più narcotica, tuttociò, che può avere il tuono di una non ragionevole pedanteria, o di una ributtante, e *pregnante* ingratitudine. Cid quindi premesso, ardisco con sincerità dirvi, che voi nel volere dimostrare, che i Baroni siano obbligati in tempo di guerra al Servizio Militare, avete preso una strada tanto poco sicura, e così tortuosa, che non solo non può in modo alcuno condurvi alla dimostrazione del vostro assunto, ma con fatale successo, trasportandovi fuori di cammino, deve portarvi involontariamente a dimostrare il contrario; onde voi per evitare una tal cosa siete stato costretto di autorizzare le vostre

B

26-

(8) *Erodot. lib. VIII. pag. 495. §. 3. Edit. Lugdun. Batav. ann. 1719.*

affertive con equivocate citazioni , e discostarvi dal generale sentimento di tutti i Giureconsulti , non meno , che fare profonde ferite alla ragione tanto pubblica , che di Stato , sostenendo proposizioni rigettate assolutamente dal comune degli uomini , come quelle , che non reggono punto secondo i principj del dritto di natura , pubblicò , e conseguentemente Civile : che però con non leggiera sorpresa non solamente mia , ma di chiunque ha letto il vostro scritto , si è osservato , che potendo voi fare in questa circostanza la luminosa figura di Agamennone , avete voluto fare piuttosto quella di Tersite (9).

Voi dunque formate cardine fondamentale della vostra dimostrazione la natura assoluta dei feudi , e poco curando un disordine non molto leale , cercate di confondere gli Antichi feudi con i novelli , per indi ricavarne l' illegittimo corollario , che i Baroni presenti obbligati sieno a quelle prestazioni , e stretti conseguentemente da quei doveri stessi , da quali erano i primi : e pure se voi vi foste soltanto fermato a considerare l'etimologia della voce FEODO nota non solo ai Giureconsulti , ed ai Letterati , ma benanche all'ultimo più infelice studente dell'Università , e se oltracciò vi foste preso la pena di considerare senza prevenzione i monumenti medesimi , che recati ci avete in conferma del vostro assunto , accorto vi sareste sicuramente , quanto vi siete discostato dal vero . Imperocchè la voce FEODO o la volete far venire dalla
bar-

(9) In tal modo il prigioniero Oratore Demade disse a Filippo il Macedone , il quale vinta la battaglia di Cheronea in vece di fare modesto uso de' doni della fortuna , insultava i vinti . *ved. Anod. Sicil. Bibl. Hist. lib. XVI. pag. 477.*

barbara voce FAIDA , ovvero secondo i moderni più cordati Scrittori dalle due voci ben anche barbare PHE , ed ODE , vi troverete involto sempre nella rete istessa . Dappoi-
 chè queste altro non significano , che MERCENARIA POSSESSIONE , val quanto dire , che i feudi dai Regnanti non si avevano come corpi venali , ma bensì si concedevano soltanto in ricompensa dei servizj militari a quei soldati valorosi , che nelle Guerre da prodi si conducevano , e ciò era in cambio del meritato stipendio , e di essi venivano investiti con l'obbligo intrinseco , e con il peso del servizio personale ; dovevano cioè i Baroni nel tratto successivo seguitare a difendere , e garantire i loro diretti Signori , e benefattori , accorrendo in loro difesa in tutte le guerre con quel numero di Militi , che corrispondente si stimava al feudo donato .
 „ Regnantes (dice il nostro Celebre Giureconsulto Nicolò
 „ Ageta nelle sue Annot. al Regente Moles. §. IV. de Adoba
 „ pag. 223. tom. I. Edit. Neap. ann. 1736.) ut fortiores
 „ milites obtinerent , sibi Vassallos Feudorum præsertim con-
 „ cessionibus adscripsisse , ut bellicis expeditionibus secu-
 „ strenue militassent , strictiorique fidei vinculo servitia præ-
 „ stitissent ex C. Domino guerram. hic fin. L. unde militare
 „ solum valentibus feuda regulariter fuisse concessa ex Capp
 „ I. similiter de L. Conrad. & aliis idem ibid. , Cid. posto
 dunque per indubitato fa mestieri , che vi degniate riflettere ,
 quale sia la differenza , che passi tra un dono condizionato ,
 ed una cosa comprata a caro prezzo . I nostri feudi sono
 resi dal Fisco corpi venali , non altrimentichè lo sono tutte
 le altre possessioni , e perciò non si riguardano essi più co-
 me una ricompensa della virtù , e del valore , ma bensì co-
 me uno stabile , al godimento del quale può giungere ogni

ricco possidente. Quindi è, che sebbene giusto stato fosse, e regolare, che i Sovrani nei feudi, che donavano, lasciassero ad essi annesso il peso del servizio Militare, così in questi, che sono comprati, il pretenderlo è senza fondamento, e ragione. Nè giova il dire, che il ceto dei Baroni goda varj privilegj tutti proprj del suo ordine; giacchè io posso francamente rispondervi, che tali ristrette, e *υπερβολικαι* preminenze sono eccessivamente compensate dall' impiego, che si fa del denaro al tenue interesse dell' 1^o/₂₀ o al più 2 per 100, dall' acquistare un seminario di suscitate, ed irreparabili liti, e di una difficilissima esazione, ed a tutto ciò l'obbligo intrinseco, e stretto di soddisfare gli annessi pesi fiscali, il rilievo, ed altri moltissimi, che seco loro portano, uniti tutti alla pesante devoluzione. Che se poi a questi stimate ancora aggiungerci i pesi, che erano proprj dei Feudi donati, lo lascio a decidere alla saviissima vostra mente. E che il mio raziocinio abbia il suo stabile fondamento sopra la verità, io ve lo dimostro con i monumenti stessi, che voi recati ci avete. Per qual motivo (io vi domanda) ai tempi di Roberto Guiscardo i Signori di Colenza, di Bisignano, e di Martorano non vollero di buona voglia prestare a Roberto i loro servizj militari (10)? Voi non ce ne avete addotta la ragione: questa per altro fu, perchè tali Signori non avevano ricevuto i loro Stati per **MERCENARIA POSSESSIONE**; chepperò tutto quello, che egli di ogni sovrana autorità sfornito contro di essi operò, non deve considerarsi sotto altro aspetto, che per un atten-

ta.

(10) Scritto del Signor Avvocato Fiscale pag. III.

tato contro la giustizia , il quale (siccome insegnate mi dovreste) non è capace prescrivere dritto alcuno. Ciò che ho detto dei Signori di Bisignano , di Cosenza , e Martorano , intendo ancora ripeterlo de' Normanni da voi medesimo citati (11), i quali non vollero per la cagione stessa ricondurre in Roberto maggioranza veruna , nè vollero prestargli ajuto nelle guerre. Dunque deve assolutamente conchiudersi , che il servizio militare , ovvero il costituito Adornamento era un peso annesso nelle sole donazioni. Quindi è , che i Baroni medesimi , quando ne' loro feudi si formavano con largizioni i suffeudatarj , esigevano in ricompensa dei doni i servizj militari , cosa , che assolutamente ripetere non potevano dagli altri abitatori dei loro feudi medesimi , i quali niente avevano dai Baroni graziosamente ricevuto , ed erano perciò questi altri abitatori chiamati *Burgensi* , siccome voi medesimo eruditamente riflettete alla pag. XIII. Che però quei Baroni , che voi ci fate vedere correre in Palestina , ed in Acaja in difesa de' loro Sovrani , (12) non sono altri , che quelli , i quali avevano avuto i feudi donati , non adducendoci voi altro , che concessioni (13) . Sebbene neanche spaventato mi avreste , recando compre positive ; dappoichè sarebbe stato uopo riflettere , in qual modo fossero state esse eseguite , e se il prezzo sborsato per l'acquisto di essi , fosse stato corrispondente al valore del feudo ; giacchè potrebbe benissimo essere accaduto , che si fossero essi venduti a vile prezzo , ed in cambio della rimanente dovuta somma , si fosse ingiunto loro il

peso

(11) Loc. cit. pag. IV.

(12) Loc. cit. pag. VI. VIII. e IX.

(13) Loc. cit. pag. VII. e not.

peso del servizio militare - Ma nei feudi , dei quali noi facciamo parola , il caso è assolutamente diverso , giacchè questi da noi si comprano a carissimo prezzo , ed i loro pesi superano tanto i vantaggi , che l'esperienza vi dimostrerà con evidenza , ritrovarsi con difficoltà chi cerchi nei tempi presenti di acquistare un onore tanto distinto , nè ignorerete , che la maggior parte di coloro , che li possiedono , li cambierebbero volentieri con campi arenati , e territorj atti soltanto a produrre nappelli , aconiti , e cicuta ; e perciò i più savj calcolatori del Pubblico vantaggio , hanno onorato con il nome di Amico del Pubblico , e di ottimo pensatore il Signor Duca di Cantalupo , il quale sotto gli auspici del Clementissimo nostro Monarca con la ferma sua costanza , niente curando l'autorità dei suoi oppositori , ha intentata l'inversione dei beni feudali in Burgenfatici . Ritornando dunque donde siamo partiti , potremo legittimamente conchiudere , che tutti i feudi , i quali non hanno il carattere di MERCENARIA POSSESSIONE , non essendo della natura dei feudi , che voi vantate , non hanno neanche annessi que' doveri , de' quali voi vorreste gravarli ; e perciò per dare a noi una riprova della vostra conosciuta integrità , dovevate almeno distinguere in varie classi i Feudi , dando a ciascheduno il carattere , che meritava .

Dopo tuttociò , che ho avuto il piacere di esporvi , avrei dovuto metter fine allo scrivere ; giacchè diroccata , e dimostrata insufficiente la base fondamentale del vostro assunto , egli viene da se stesso a cadere . Ma siccome nel seguito della vostra Opera ho osservato varie cose a ridire , così determinato mi sono a seguirvi nel progresso della stessa . Voi intanto tirando innanzi il vostro raziocinio , per
far

far conoscere, che sempre per la natura dei Feudi abbiano dovuto i Baroni concorrere coi Militi nelle guerre, ci dite, che fu ciò decisivamente comandato dal Re Ruggiero nella sua Costituzione intitolata *Scire volumus* [14]. Ma io mi dò l'onore di farvi presente, che ciò, che viene da voi asserito, è assolutamente falso, nè arrivo a comprendere, come avete preso la svisa di avvanzarla in faccia di un pubblico tanto rispettabile, ed interessato: e vi assicuro con ingenuità di essere penetrato di non potere incolparne lo Stampatore. Io intanto mi prenderò la pena di riportarla per intiera, pregando, ed invitando insieme il cortese Lettore, di riscontrarla originariamente, acciocchè sia a giorno della verità irrefragabile del mio esposto, ed unitamente del rispetto, che nutro per lo Pubblico, giudice imparziale di tutte le produzioni: essa è del tenore seguente Lib. III. Tit. I. de Rebus Regal.

R E X R O G E R I U S.

„ Scire volumus Principes nostros, Comites, Barones,
„ Archiepiscopos, universos Episcopos, & Abbates, quod
„ quicumque de Regalibus nostris magnum, vel parvum
„ quid tenet; nullo modo, nullo ingenio possit ad nostra
„ regalia pettinere, alienare, donare, vel vendere in totum,
„ vel in partem minuere, unde jura nostra regalia minuan-
„ tur, aut subtrahantur, aut damnum aliquod patiantur; „

Sin quò la Costituzione, nella quale, se si parli anche oscuramente di servizio militare, o di Adoa, io non cerco

at

(14) Loc. cit. pag. V.

altro Giudice, che voi medesimo, trascurando di buona voglia tutti i Commentatori, non curando lo stesso Pietro Giannone (15), e tutti coloro, che di essa hanno dottamente trattato. E ciò, che ho esposto di questa di Ruggiero, s'intenda ancora di quella di Federico Lib. III. Tit. V., il quale confermando, parafrasando, e meglio esponendo la Costituzione dell'Avo, neppure per ombra viene a parlare di tale, da voi voluto, servizio militare. Che cosa dunque dovrò io conchiudere intorno a questa falsa citazione? Voi non siete capace nè di sorprenderci, nè d'ingannarci, siete troppo noto per non farci commettere neppure sopra ciò un giudizio temerario; conchiuderò dunque, che qualche imbecille, o ingannatore vi ha unito il materiale; e voi? e voi la costituzione non vi siete curato di leggerla, non sapendone il contenuto. Non sono per altro tanto Pirronista, che voglia mettervi in dubbio la verità, e la lealtà dei monumenti, che recati ci avete, anzi mi do per vinto, nè voglio mettere in controversia, neanche, se i Baroni negli antichi tempi fossero tenuti, o nè al servizio militare in guerra, e nel tratto successivo all'Adoa; ma quali? abbiate sempre presente la mia distinzione, o quelli cioè, che avevano avuto i Feudi per mercenaria possessione, o quelli (dei quali voi non ci recate veruno esempio) che compravano a tenuissimo prezzo: ed in vero, se vi darete l'incomodo di porre attenzione sopra le parole tanto frequen-

te-

(15) Giannone *Istor. di Nap. Tom. VI. pag. 119. e 120. Ediz. di Nap. ann. 1770.*

toemente ripetute di VASSALLO (16) FEUDO (17) INVESTITURA (18), e CONCESSIONE (19), conoscerete come queste fanno a calci colle altre, CORPI VENALI, COMPRA, VENDITA, e cose simili.

C

E

(16) L'etimologia di questa voce è antichissima, e senza controversia si sa, che deriva dalle due voci Gotiche *Was*, o *Guas*, che significano lo stesso, dalle quali si fece *Vassus*, ed ancora *Bassus*, che altro non significa, che *Serviente*, ved. *Cappell. Antiq. Biblic. Feudal. Cap. II. pag. 10. e 11. Ediz. di Nap. ann. 1780.* Che però si dissero ancora i primi Baroni *Valvassores*, „ quod ad valvas Dominorum affli- „ due debebant adesse „ ved. *Maffei in Inst. Jur. Civ. Neap. pag. 211. Tom. I. Ediz. Neap. anno 1702.* I Vassalli dunque, ovvero gli antichi Baroni altro non erano, che i Servienti dei Principi loro benefattori, i quali non solo in guerra, ma in pace ancora servir dovevano, in ricompensa dei ricevuti doni, e beneficj. Se adattabile sia una tale dottrina ai Baroni presenti, lo giudicherà l'imparziale Lettore.

(17) Di questa voce ne abbiamo parlato di sopra; ove siccome osservato abbiamo, che il dire Feudo, lo stesso sia che dire dono ricevuto dal Principe, per cui da Esso riconoscere sempre dovea l'alto dominio, perciò può conchiudersi, quanto poco giudiziosa sia l'espressione del mio Contradditore, il quale alla pagina III. asserisce „ Che i Baroni del Regno, dacchè le nostre Provincie prefero for- „ ma di Monarchia sotto Ruggiero, furon tenuti di riconoscere i „ loro Feudi dal Sovrano „ Come se potesse darli Feudo senza riconoscerne l'alto dominio da colui, che l'ha concesso.

(18) L'Investitura è quasi una concessione, o dono condizionato = Investitura vox barbara pro admissione in alicujus muneris possessionem = ved. *Rob. Steph. in Thesaur. Ling. Lat. voc. cit.*

(19) Che la concessione sia lo stesso, che una largizione, o dono, è inutile il dimostrarlo.

E facendo passaggio a ciò , che ci recate intorno alla grazia del Re Alfonso I., fa mestieri riflettere , che la suddetta grazia, che egli fece al Baronaggio è decisiva ; quindi dopo quella non solo coloro, che hanno comprato i Feudi, ma quelli ancora, che li riceverono per *mercenaria possessione*, furono esentati da ogni peso di Adoa non solo, ma di ogn'altra imposizione, avendo egli a bella posta mutate le antiche imposizioni in altre di diversa specie: e quello, che voi inconsideratamente asserite, che essa non fu in uso nel Regno, (se vi contentate) è contrario alla Storia. Giacchè sappiamo che ella fu confermata da Ferdinando il Cattolico nel dì 30. Gennajo 1507., in seguito da molti Vicerè in nome, e parte de' loro Principi, dall'invitto Imperator Carlo V. nel dì 24. Luglio 1532. (20), e da tutti i Prin-

(20) Il Signor Presidente della Regia Camera D. Annibale Moles, molto più vicino alla verità de' fatti, e Scrittore accurato, in tal guisa ci fa sentire la verità di ciò che io ho esposto in *Decis. Summ. Tribun. Reg. Cam. Summ. de Jur. Adoa* §. 4. n. 56. & seg. pag. 66. *Edit. Neap. ann. 1575.* " Rex Alphonfus I. quando instituit functiones Fiscales in Regno in anno 1543. ut est dict. in tit. de Functionibus Fiscalibus, permittit, quod nullo tempore adohum prædicta etiam solveretur in Regno, quia functiones fiscales prædictæ fuerunt introductæ in locum omnium gravaminum; & jurium, quæ per Regem exigebantur tam a Regno, quam a Baronibus, & apparet ex *Capitulis Regis præd. in princ. Lib. Capitulum Civitatis Neapolit.*, quod Capitulum fuit confirmatum per Regem Catholicum die 30. Jan. 1507., & quod tam tempore pacis, quam belli observarentur jura, constitutiones, & Regni consuetudines, ut apparet ex *præd. Lib. Cap. Civ. Neap. in cap. 19. præd. Regis Carolici fol. 39.* de quo *Capitul.* fuit petita etiam confirmatio tempore Majestatis Cæsareæ ann.

Principi, che lo seguirono . E ciò poi , che con fermezza voi avanzate dicendo , che questa grazia fosse una di quelle , che non dovea eseguirsi , nè aver luogo come rovesciantes lo Stato , (permettete) è scandaloso ; anzi mi scuserete , se io senza mancare al rispetto , che porto al vostro merito , vi dica , che non la grazia , ma la proposizione , che cercate sostenere , sarebbe tanto capace di rovesciare lo Stato , che se essa divulgata , e promulgata fosse , sarebbe in pericolo imminente la pubblica fede , e sicurtà . Ed in fatti analizzando questa vostra proposizione , sostenuta altre volte ancora da qualche mal' accorto Legalista , ovvero da qualche nemico malizioso della Monarchia , ella seco ne strascina a tre corollarj tutti rovinosi per lo Stato . Primieramente cioè , che il Principe non sia in potestà di fare tuttociò , che stima espediente pel pubblico bene ; in secondo , che egli non sia tenuto alla fede nella maggior parte de' contratti , dal che ne siegue direttamente il terzo , cioè un generale soqquadro in tutta l' *αυτονομία* , ed il massimo disordine tra

C 2

il

„ ann. 1532. cap. 8. fol. 120. a t. sed. ” Ed il celebre di sopralodato Giureconsulto Nicolò Ageta nelle di sopra citate annotazioni pag. 226. dice ” enim vero remissas fuisse Adohas Baronibus ex gratia Alphonso I. constat *Cap. 2. dicti Regis inter cap. , & grat. bujus fidel. civit. fol. mibi 7. , quz fuit tam a Rege Catholico sub die 30. Jan. 1507. ut in cap. 10. dicti Regis fol. 79. , quam ab invictissimo Augusto Carolo V. sub die 29. Julii 1532. firmata , ut in cap. 8. ejusdem fol. mibi 120. ut Auctor noster hic n. 55. 56. 58. & 59. concludens &c. ,* A tali autorità si potrebbero aggiugnere quelle di tutti coloro , che hanno scritto intorno ad un tale particolare . decida dunque l'imparziale Lettore della mia lealtà , e della franchezza del mio contraddittore .

il Principe, ed il Popolo. Ed in vero, essendo il Principe in Terra l'immagine perfetta della Divinità, dalla quale ogni legittima potestà scaturisce, tutto può egli eseguire non altrimenti che Dio, purchè però una morale resistenza non ponga argine all'azione, ovvero servendomi della frase dell' Angelico Dottore, (21) il Principe non meno che Dio ciò soltanto non può fare, quello cioè, che non può esser moralmente fatto, ovvero che si opponga alla Legge o naturale, o rivelata, cioè, che o direttamente, o indirettamente tenda alla distruzione della felicità degli uomini, meta principale delle divine provvidenze. Quali sieno questi caratteri nella grazia di Alfonso I., io non ce li conosco, anzi analogo la offervo alle costumanze di tutte le Nazioni, non meno che accettata dal comune degli uomini, nè creduta in alcun tempo al diritto naturale ripugnante. Chi infatti è mai quell' uomo tanto ignorante, che non sappia potersi gl' Imperj dividere in parti tanto *potenziali*, che *soggettive*, (22)

sen-

(21) S. Thomas *Sum. Theol. in quest. 25. Art. 4. Tom. I. pag. 251. Edit. Neap. ann. 1762.*

(22) L'Impero per sua natura è indivisibile: nulladimanco gli uomini sempre intenti a procurarsi la felicità nello Stato sociale, ne hanno non poche volte divisa l'amministrazione o in diversi Soggetti, ovvero tra il Principe, ed i ceti diversi dello Stato, oppure il primo coll'altro hanno mescolato; quindi noi abbiamo dai Giurpubblicisti avuto quella nota distinzione nell'Impero, al dritto delle Genti consentanea, in parti *soggettive*, e *potenziali*. Governi del primo ordine ce ne danno i Fatti delle Nazioni esempj in Grecia nel tempo dei trenta Tiranni, in Roma in quello dei Triumviri, dei divini Fratelli, sotto Diocleziano, e Massimiano, sotto i Figli di Costantino, e sotto Valentiniano, e Valente; ed esempj del secondo,

gli

senza che nello Stato Civile accada alcun rovesciamento? A noi quindi non è lecito (senza prima spedirci la patente o di stolti, o di ridicoli) di ergerci in Giudici e Sin-

gli abbiamo nell'Impero de' Molossi, degli antichi Carinti, ed Aragonesi, dei Danesi, dei Boemi, dei Polacchi, dell'Inghilterra, della Svevia, d'Olanda, e dell'attuale Impero Germanico; ed in fine del mescolamento dell'uno coll'altro, sembrami l'esempio più adattato il Governo di Sparta, in cui la Reale Maestà divisa veniva in due Soggetti distinti, ed i Ceti diversi dello Stato aveano ancor essi parte nei dritti principali dell'amministrazione del Regno, come sarebbe il dichiarare la guerra, fare la pace, imporre i tributi, convocare i Concilj, eliggere i Magistrati, nell'amministrazione insomma di ciò, che viene comunemente chiamato Regalia. Grozio nel parlare della regolarità di tali Governi in tal guisa ci espone l'autorevole sua decisione " Sic cum unum esset Romanum Imperium, factum tamen saepe est, ut alius Orientem, alius Occidentem teneret, aut tres tripartito Orbem regerent, sic etiam fieri potest, ut populus Regem eligens quosdam actus sibi servet, alios autem Regi deferat pleno jure. Neque tamen id fit, ut jam ostendimus quodviscumque Rex promissis quibusdam obligatur; sed tunc id fieri intelligendum est, si aut expresse instituaturs partitio, qua de re supra jam diximus; aut si quid populus adhuc liber Regi imperet per modum manentis praeccepti: aut si quid sit additum, quo intelligatur Regem cogi, aut puniri posse. Nam praecceptum est superioris saltem in eo, quod praecipitur: & cogere non est quidem semper Superioris, nam & naturaliter quisque jus habet cogendi debitorum, sed cum inferioris natura pugnat. Itaque ex coactione saltem paritas sequitur, ac proinde summitatis divisio, *ved. Grot. jur. Bell. & pac. lib. I. Cap. III. §. 17. pag. 214. Tom. I. Edit. Lipsiae. ann. 1758.* Ma a sanamente riflettere oltre i Governi sin'ora enunciati, ne' quali il Sovrano forma *partizione*, o contratti autorizzati dal Giuramento, prima di entrare nel possesso degli Stati, ed oltre tuttocid, che dottamente si osserva dall'illustre Personaggio, si possono
 eziand

e Sindicatori dell'Univerſo , e di ciò, che è ſtato comunemente ricevuto ; nè poſſiamo ſenza ledere la Reale Maieſtà del Principato, venire a reſtringere il ſuo potere nel patuire, nel vendere, e nel donare . Chepperò , ſe voi ſiete nel deſiderio di adempire al voſtro officio di Fiſcale , e di recare vantaggio al Fiſco del Principe , ſoſtenendo tale propoſizione, aſſicuratevi pure, che date la ferita la più profonda, e lacerante alla ſua Sovranità: attentato, al quale con tutte le forze mi opporrei, ſe io foſſi il Fiſcale della Ragione di Stato . Non è per altro queſta la prima volta , Signor Avvocato Fiſcale , che voi invaghito de' privati intereſſi del Re, avete oſato montare in Cattedra, quale Ariſtarco della ſua autorità : il noſtro luminare , il decorò del noſtro Ceto, il riſpettabile Signor Duca di Cantalupo , mi ricordo , che di ciò vi ha altra volta ripreſo . „ Inforſe, dic' egli confutandovi, (alla pag. VII. della *Rappreſentanza intorno l' Alienazione d' alcuni Fondi Fiſcali*) fin d' allora „ la gelofia Fiſcale , mormorando non ſo quali teorie di „ pub-

eziandio ſotto tale aſpetto conſiderare tutti i Governi non ſolo Monarchici , ma ancora diſpoſitivi , nei quali alcuni Contratti , e promeſſe hanno luogo , ſebbene ſia noſtro pensiero , (ſiccome nelle ſequenti note avremo luogo di oſſervare) che la coazione , da Grozio eſpoſta , nel Principe abbia ſoltanto luogo in *foro fori*, oſſia dall' Autore Generale dell' Ordine , dal quale direttamente diſcende la ſantimonia , e la inviolabilità de' Contratti , e delle promeſſe ; quindi ponderati penſatori opinarono , che conſiderare ſi poteſſero come Governi in parti potenziali diviſi il Regno dei Perſiani, degli Etiopi, degli Egizj, degli Ebrei, dei Sabei , e di tutte quelle Nazioni altreſi, nelle quali o per principj aſtratti di Filoſofia , ovvero per rivelazione, ſi foſſe tenuto riguardo alle maſſime cardinali della giuſtizia aſtratta.

„ pubblico diritto , osò di chiamare in disputa la sovranà
 „ vostra autorità in tali inversioni , negandovi quasi soven-
 „ nemente il dominio diretto , ed eminente , e la suprema
 „ economia nei beni dello Stato . „ Mandate dunque in-
 bando , Signor Avvocato Fiscale , i vostri moderni dan-
 nosi sentimenti , lasciate pure per i fatti loro gli Eccle-
 siastici , i Baroni , e tutti i nojossissimi discorsi di mo-
 da , lasciando le cose in quel modo , che ritrovate le
 avete , astenendovi insieme di solcare quei mari ,
 ne quali i Colombi , ed i Vespucci naufragherebbero , e pro-
 curate di avere di continuo innanzi agli occhi quella
 giudiziosa sentenza di S. Agostino „ Ipsa quippe mutatio
 „ consuetudinis , etiam quæ adjuvat utilitate , novitate per-
 „ turbat „ *Epist. 54. Tom. I. pag. 95. Edit. Antwerp. ann.*
1700. Il secondo evidente Corollario è infinitamente più le-
 sivo del primo pei pubblici vantaggi , che il Principe cioè
 obbligato non sia all'osservanza della maggior parte dei Con-
 tratti . Una tale asseriva intanto a me sembra direttamente
 opposta al vero , che perciò , per non tradirlo , mi permetterete
 , se io opponendomi ai vostri lumi , ed all'autorevole vo-
 stra cecisione ; mi avvanzi a dire essere questa una di quelle
 cose , che il Principe non può assolutamente eseguire , come
 quella , alla quale opponendosi una morale resistenza , non so-
 lo non può essere legittimamente fatta da verun Sovrano della
 Terra , ma nè anche dall'Ente Supremo medesimo , Arbi-
 tro assoluto , ed indipendente dei dritti di ognuno . E va-
 glia il vero , chi mai di empietà scusare potrebbe quell'uo-
 mo , il quale asserisse potere Iddio di nuovo punire gli uo-
 mini con un Diluvio universale , o col sommersimento della
 Navicella di Pietro ? La bestemmia quindi di questo scellerato ,

con.

consisterebbe nell'asserire , che Iddio ciò potesse intraprendere , non ostante l'ostacolo morale , che se gli oppone dal patto , figlio della promessa fatta da Dio agli uomini . Tutti i Giuspubblicisti quindi con le robuste , ed irrefragabili loro dottrine , si sono dichiarati contrarj ad una tale vostra proposizione (23). Ma posto ancora , che vera fosse una tale

VO-

(23) Non può contrastarsi , se non da colui , il quale abbia dato fondo al senso comune , ed abbia nel suo cuore cancellate le eterne nozioni teoretiche del giusto , e dell'onesto , che il Principe sia obbligato ad ogni specie di Contratti , fuorchè a quelli , che hanno per base un morale mancamento „ Jurisconsulti norunt (dice il giudizioso Gronovio) Contractus , & quasi-contractus ; Philosophi „ voluntarios , & invitos : & ex utrisque perinde tradunt homines obligari , & in contractibus Principes privatorum loco haberi „ . In *Grot. de jur. bell. & pac. lib. I. Cap. III. §. 8. not. 98. pag. 197. Tom. I.* Ciò dunque , che si è sofisticamente avanzato intorno i pretesi effetti della voluta distinzione degli altri Regi , e degli Atti del Re come privato , non può negarsi , che essa sia una preta cavillazione , siccome riflette il testè lodato Autore in *Grotio lib. II. Cap. XIV. §. I. not. 6. pag. 51. Tom. III.* , essendo egli senza dubbio *naturaliter* , & *civiliter* obbligato al Giuramento , siccome dietro la scorta de' Giuspubblicisti riflette il savissimo Giureconsulto Errico Coccei in *Grotio loc. cit. §. 3. pag. 7c. Tom. III.* „ Nos dicimus Regem SEMPER ex suo juramento obligari , quoties jus ex ejus „ dispositione alii quæsitum est ; cum enim citra juramentum Rex inde obligetur , multo magis obligabitur accedente juramento . Secus „ si alii jus inde quæsitum non est ; tunc enim ex jurejurando non „ potest obligari ad aliquid præstandum , quod præstare alii non tenetur . Quis ergo effectus est jurisjurandi ? Respondeo : si non præstat perjurii pœnam metuere debet a Deo inferendam “ . Quello che osservato abbiamo dell'anzidetta cavillazione , lo stesso intender debesi eziandio dell' oscurissima , e forse fraudolente distinzione foren-

se ,

vostra teoria, non potrete mai negare, attesi i lumi politici, che avete, essere questa una di quelle verità, che il

D

Fi.

te, che il Principe sia *naturaliter*, & non *civiliter* obbligato a mantenere la fede nei Contratti: imperocchè non dovendo esserci esitazione a decidere, che il Principe tenuto sia alle divine ordinazioni, dev'egli ancora osservare la fede dei Contratti, come quella, che deriva dagli ordini divini, ed è destinata per la felicità, e sicurezza della Società civile, scopo principale delle divine, ed umane disposizioni. Che però il Padre della moderna scienza naturale, e pubblica, scagliandosi contro coloro, che sostengono il contrario, dice " Pro-
 ,, missa quoque plena, & absoluta, atque acceptata naturaliter jus
 ,, transferre, demonstratum supra est, quod itidem ad Reges non mi-
 ,, nus, quam ad alios pertinet, ita, ut improbanda sit, hoc qui-
 ,, dem sensu, eorum sententia, qui negant Regem teneri unquam
 ,, his, quæ sine causa promissit " *Loc. cit. Lib. II. Cap. 14. §. 4. pag. 52. Tom. III.*, ed in altro luogo " Civiliter quoque obligari ex
 ,, actu suo dici quis potest, aut eo sensu, ut obligatio procedat non
 ,, ex mero jure naturali, sed ex jure Civili, vel ex utroque, aut eo
 ,, sensu, ut in foro actio inde detur. Dicimus ergo ex promisso, &
 ,, contractu Regis, quem cum subditis inuit, nasci veram, & propriam
 ,, obligationem, quæ jus det ipsis subditis: ea enim est promissorum,
 ,, & contractuum natura, ut supra ostendimus, etiam inter Deum,
 ,, & hominem " *Loc. cit. Lib. II. Cap. 14. §. 6. pag. 53. Tom. III.* Ed indi per inferire il sentimento del di sopra lodato Coccei, egli intorno a tale assunto ci manifesta nei seguenti termini i suoi sentimenti " *supra-
 ,, ximus, Regem velut privatum cum subdito contrahere, vel ut Re-
 ,, gem, & si ut privatus contrahit, actum non valere nisi contraha-
 ,, tur juxta formam legis Civilis. Si proinde Rex valide ita contra-
 ,, hit, subdito & civiliter, & naturaliter obligatur, quia jus in subdi-
 ,, tum translatum est, quod Princeps ei tribuere tenetur " *Loc. cit. §. 6. pag. 74. Tom. III. ved. ancora il Comment. at Cap. VIII. pag. 77. e seg.*
 E per porre termine colla sentenza del medesimo smoderato regalista Giovanni Bodino, esporrò le sue parole nei seguenti termini " His ita
 ,, constitutis, sequitur Principem Summum, pactis conventis æque ac
 ,, pri-*

Filosofo non deve manifestare al Volgo. Quindi abbenchè essa fosse inconcussa, non potrei non tacciarvi di pessimo politico, avendola manifestata colle stampe; giacchè è incontrastabile, che metta una generale diffidenza tra il Principe, ed i suoi popoli, ed un soquadro spaventevole in quanto avvi di più inconcusso, cosa che forma il terzo corollario infausto per lo Stato, il quale direttamente discende dall' vostra proposizione. Ed in vero il Volgo, il quale non suole sublimarsi molto, nè ha le vostre speculative cognizioni in materia di pubblico diritto, e che è generalmente spaventato, ed atterrito dalle sottili cavillazioni forensi, sebbene renda a voi tutta quella giustizia, che meritate, non potrà mai essere sicuro, che i Fiscali sian sempre della vostra integrità, e che conseguentemente stabilita una tale rovinosa *crisia*, coll' imponente pretesto di rinvenire contratti, e grazie, che rovesciano lo Stato, sorprendendo la religiosità dei Principi, non vengano in realtà a rovesciare i loro dritti, le loro proprietà, i loro beni, e tutt'òd, che avvi di santimonia. E viva il vero: chi può mai ignorare quanto a detrimento della miserabile umanità siano stati capaci di attentare gl' Interpreti scellerati delle Leggi? Offende:

» *privatos obligari: sive cum Exteris, sive cum Civibus contraxerit:*
 » *cum enim Princeps mutuz fidei inter privatos, ac legum omnium*
 » *vindex sit, quanto magis datam a se fidem, ac promissa servare te-*
 » *netur? Quod certe Curia Parisiorum gravi oratione ad Carolum*
 » *IX. Regem non ita pridem satis indicavit cum negaret a pactis*
 » *conventis cum Collegio Pontificum, sine iporum consensu disce-*
 » *dere licere, hac subiecta ratione, quod jus unicuique tribuere te-*
 » *neretur* » *ved. de Repub. lib. 1. Cap. VIII. pag. 99. Edit. Lugdun*
 » *ann. 1586.*

de ancora la castità delle nostre orecchie, e fa eco spaventevole la voce esecrabile del Giureconsulto di Bizanzio, il quale interrogato, che cosa nel caso A prescrivesse la legge del suo Paese, rispose: *ciò che detta il mio talento* (24). Fa mestieri dunque confessare, che la fede del Principe verso de' suoi popoli, abbiassi a riguardare come una Vergine illibata, ovvero come un trasparente cristallo, atto ad essere deturpato da un fiato solamente, e devesi convenire nell'ammettere, che la Sovranità sia sempre la stessa, sebbene passi nei suoi Successori. Quindi accortamente si disse *Regem non mori* (25). Se dunque il Re non mai muore, e

D 2

.se

(24) Gli uomini con una esperienza non mai interrotta, hanno di continuo osservato, che tutt'uomo, il quale si dà per solo oggetto di venalità all'applicazione di una qualche facoltà, o pure che il suo Nume tutelare sia la vile adulazione, o lo spirito di partito, debba assolutamente esser nocivo, e pernicioso a quella Società medesima, che disangua, e ciò, che contro essa egli non intenta, ciò soltanto è, che va disfinito dai particolari suoi interessi. Quindi i Greci ebbero in dispreggio non solo i Filosofi, ed i Giureconsulti, ma i Medici, e qualunque altro, che per solo oggetto d'interesse serviva il Pubblico, *ved. Ippocrat. Leg. §. 1. pag. 40. Tom. I. Edit. Lugd. Batav. ann. 1665.* E Sesto Empirico impiega un'intera Opera intitolata *contra Reticiores* (dal libro II. della quale pag. 297. *Edit. Lips. an. 1718.* ho preso l'avvenimento dello scellerato Oratore di Bizanzio) a far conoscere i gravi inconvenienti, ed i rovinosi precipizj nei quali sono strascinate le Civili società da que' Giureconsulti, ed Oratori, i quali hanno in vista i loro particolari interessi soltanto.

(25) *Ved. Gronov. in Grov. lib. II. Cap. VI. pag. 330. not. 98. Tern. II.*

se per necessità indispensabile dev'egli essere giusto; e la giustizia consiste nella fede, e nella verità (26), potrò io dire a voi, servendomi dell'imponente voce dell'ammirabile, e disopralodato dottissimo Signor Duca di Cantalupo *Rapp. cit. pag. 3.* " Quale indegno abuso fate voi (gentilissimo, Signor Avvocato Fiscale) dunque oggi del Nome Augusto della Maestà del Principe, col farla comparire sì poco consentanea a se medesima? „ Queste riflessioni intanto maturamente considerate, e saggiamente analizzate
essen.

(26) I più rispettabili tra i Sapienti sono stati di accordo nel definire la giustizia niente altro essere, che la Verità, ovvero la Fede, e la Lealtà nei Contratti; di modo che l'essere giusto, quasi sinonimo crederono che fosse di veridico, e di leale; quindi i Greci più antichi, e ragguardevoli, come Biante, Pittaco, e Simonide definirono la giustizia *αὐτὸ τῆς δικαιοσύνης, ποτερὰ τὴν ἀληθειᾶν αὐτὸ φησόμεν εἶναι ἀπλῶς αὐτῷ, καὶ τῷ ἀπεδιδέσθαι ἀντιςτι παρα τοῦ λαβῆ*, cioè „ In uno: questo è la giustizia, se così semplicemente diciamo, „ mo la verità quale è, e rendiamo nello stato stesso ciò, che abbiamo ricevuto *ved. Platon. I. de Republ. pag. 411.* „ e Ligurgo chiamò le leggi *Πιστῆς* che val quanto dire *Patti*; che però i Greci, ed in particolare i Platonici, confusero come sinonimi le voci *Giustizia*, *Verità*, *Fedeltà*, e *Legittimità* *ved. Costant. Lexicon in voc. Ἀληθῆς*, ed *Ἀληθῖνος*, ed Esichio *Lexicon in voc. Ἀληθῆ*. I Romani Sapienti non si allontanarono punto da tale sentimento: Cicerone infatti in varj luoghi delle sue opere si mostra deciso per tale opinione, ma nel libro *I. de Officiis §. VII. pag. 18. tom. 6. edit. Venet. ann. 1773.* manifestamente ci dice „ *Fundamentum est autem justitiæ fides; id est, dictorum, conventorumque constantia, & veritas* „ e non diversamente il Lirico Latino *Carmin. lib. I. Ode XXIV.*

— cui pudor; & justitiæ foras.

Incorrupta fides, nudaque veritas.

essendo dai Filosofi , e Giurpublicisti più ragguardevoli , furono di avviso , che siccome le Civili Società sono Corpi da parti continus formati , (27) non si deve , nè si può mai in esse supporre legittimo il frangimento dei Contratti , sebbene passati eglino siano tra i più remoti Ascendenti ; quindi nei Monarchici Governi , essendo il Sovrano l' *ex* dello stato (per servirmi della frase di Plutarco (28)) , questo considerarsi deve sempre il medesimo , sempre esistente , e sempre ugualmente obbligato all' osservanza della fede . Decisero quindi con unanime consenso , che i Successori al Principato tenuti fossero a mantenere non solo i Contratti , e le promesse dell' Antecessore , ma pagare eziandio i debiti , sebbene di questi stati fossero ingiustamente gravati . (29)

e ta-

(27) Achille Tazio Cap: XIV. Edit. Petavii , e Seneca Epist. CII. pag. 620. Edit. Antwerp. ann. 1632.

(28) Vedi Plutarco. de Anim. Procreat. Tom. II. pag. 1025.

(29) Due sono le potenti ragioni , sulle quali tale teoria si appoggia . La prima consiste nella stessa Maestà del Principato , la quale devesi riguardare con rispetto non solo dai sudditi , e dai Ministri della Sovranità , ma dai Principi successori medesimi del Principato , dimodochè a bella posta s' immagina , e si disse *Regem non mori* . La seconda mette fondo nei veri interessi della Sovranità , alla quale la buona fede anche entusiastica , è di una necessità assoluta per i suoi ordinarij , e straordinarij bisogni . Quindi non sola inficere , o indebolire non devesi , ma procurare si deve per quanto è possibile di convalidarla sempre , e di metterla nell' aspetto il più luminoso . Il nostro celebre Gronovio , ragionando positivamente intorno al dovere , che ha il Principe o Antecessore di pagare i debiti dell' Antecessore al Principato , in tal guisa ci palesa la rispettabile sua autorità " Periculo , se hoc dicitur , si trahatur quo a Politicis aulicis solet , quasi
 „ Prin-

re tale scrupolosità nei contratti tanto al pubblico bene cospicuo.

„ Princeps decessoris nomina expungere non teneatur: præsertim si ex
 „ historia meminerimus, ac ipsa præscriptione Principes quosdam usos
 „ ad fraudandos Creditores publicos. Quod nihil aliud est, quam fidem
 „ tollere, præcipuum generis humani vinculum, ac ipsos Principes
 „ quo tempore maxime pecunia indigent pauperare, atque nudos de-
 „ situere. Nam quis mutuum dare velit, qui sciat se recipere suum
 „ non posse, si moriatur Princeps ante solutionem? Ego, & omni
 „ jure obligari Principem puto, & Regem, ut ferat onus quod de-
 „ cessor contraxit: & pessime facere Consiliarios, qui aliud sugge-
 „ runt Principi: creditores illi vel subjecti, vel exteri sunt: si ex-
 „ teri, famam vereri debet, si subjecti, non debet suorum injuria
 „ crescere. Tum decessor, & Rex præsens moraliter sunt una perso-
 „ na. Unde vox illa *Regem Gallie non mori*. Quemadmodum, &
 „ populus idem intelligitur, qui ante centum annos fuit, ut elegan-
 „ ter disputat Auctor. *Cap. IX. n. 8.* Ergo quantum in ipso est,
 „ quod recte faceret defunctus, idem sibi quoque faciendum putet.”
 Gronov. in *Grot. lib. II. cap. VII. §. 19. pag. 390.* Ciocchè si è det-
 to de' debiti, si dice maggiormente de' Contratti, e delle promesse
 giurate, alle quali si aggiunge la valida forza del Sacramento, il
 quale quanto obblighi chi giura, e per qualunque motivo, egli giu-
 ri, è bastevolmente dimostrato, che però tutti i Giurpublicisti han-
 no avuto in venerazione Cesare, Attilio Regolo, e Pomponio Tri-
 buno, i quali furono fedeli osservatori dei giuramenti, sebbene fos-
 sero originati dal timore; ciò tanto più in religiosità nei prin-
 cipi, perchè siccome osserva il dottissimo Grozio *loc. cit. lib. II. Cap.
 XIX. §. 10. p. 54. Tom. II.* ” Nam qui bonorum omnium ita ut Re-
 „ gni heredes sunt, quin promissis, & Contractibus teneatur, dubi-
 „ tandum non est. ” E di non diverso modo il celebre Coccei dice
 ” Et si igitur Successor non teneatur ex consensu suo, nam cum eo
 „ pactum non intercessit: tamen tenetur ideo, quia antecessor intra
 „ fines legitimæ administrationis promissit ad utilitatem, & necessita-
 „ tem Regni. Cum igitur transit Regnum ad Successorem, transit
 „ cum suo onere, & hæcenus Successor aliquid alieni tenet, quod ex
 „ generali regula justitiæ tribuere debet ei, cui id deest ” In *Grot.
 loc. cit. Lib. II. Cap. XIV. §. 11. pag. 82. Tom. III.*

diente, non solo si sforzarono i Sapiienti di promoverla nei Principi, ma lo stesso altresì fecero nei privati. Quindi è, che la rispettabile Antichità riconobbe un' Eroe in Attilio Regolo, il quale sebbene per dritto assoluto tenuto non fosse a ritornare in Cartagine, nulla di manco per essere esatto osservatore del sacramento con i Cartaginesi passato, antepose ciò alla sua vita medesima; dandoci in questo esempio l'antica sapienza un'evidente ammaestramento, che essendo tra gli uomini chimerica ogni perfezione, si devono tollerare, e forse promuovere a bella posta nella Società alcuni civili disordini, purchè questi all'ordin pubblico, ed alla quiete, e perfezione generale conducano. Quindi è che da Filosofo entusiasta, e dal peggiore dei politici voi vi regolaveste, se conoscendo nella Società tutti i difetti, e le imperfezioni, determinaste di sbarbicarle, dovendo essere purtroppo sicuro di cagionarne delle peggiori. Godiamo dunque noi, e godete pur anche Voi della felicità, che ci produce lo Stato Sociale, ed eziandio degl'inevitabili suoi difetti, e facciamo, che presente di continuo ci sia alla mente quella ben ponderata sentenza del dottissimo nostro Patrizio S. Tommaso, cioè " Ad prudentem gubernatorem pertinet, negligere aliquem defectum bonitatis in parte, ut faciat augmentum bonitatis in toto, „ *vedi Summ. Contra Gentiles lib. III. Cap. LXI. pag. 112. Tom. II. Edit. Neap. ann. 1773.* E ritornando d'onde partiti siamo, posto per vero, (siccome lo è innegabilmente) che il Giuramento del Re Alfonso I. non fu fondato sopra alcun morale delitto, la grazia fu giusta, e legittima in conseguenza, quindi in necessità assoluta di doverli mantenere; ed il rancido monumento, che voi alla pag. XV. citate, che dopo due an-

ni cioè della grazia stessa si ritrovò l'Adoa esatta in Regno , vi contenterete , che io lo stimi piuttosto apocrifo , di quello venga a tacciare di fedifraga la gloriosa memoria , e la Maestà del Re Alfonso I. ; e mi permetterete altresì , che io per non entrare in una lunga , e fastidiosa discettazione intorno l'autenticità dei Monumenti , che voi recate , quali io non ho nè tempo , nè voglia di esaminare , risponda con le regole generali della Critica . Imperocchè ogni Monumento , il quale si oppone all'autorità di tutti gli Scrittori o contemporanei , o prossimi , ed oltre a ciò alla tradizione non viziata , nè interrotta , dee assolutamente riconoscersi per falso ; che però se uno cacciasse in campo un'antico papiro , il quale avesse tutti i caratteri della veracità , nel quale si sostenesse , che gli Ateniesi non furono vincitori dei Persiani nel Campo di Maratona , l'oggetto soltanto basterebbe a dichiararlo o falso , o scritto in quel tempo da un frenetico . Quindi ragguardevoli personaggi , tra i quali il dottissimo , ed ammirabile Cardinale di S. Chiesa Stefano Borgia , ed altri degni Letterati , dichiararono per la sudetta ragione apocrifo il Codice Arabo stampato in Sicilia , e diedero eglino tale decisione in un tempo , in cui tutte le persone meno perite lo tenevano per veridico , e non se n'era manifestata la fraudolente falsità . Dunque essendo inconcusso , che Alfonso I. concedè ai Baroni in perpetuo l'esenzione dal peso dell'Adoa , con quale critica potremo noi dire , che subito dopo due anni fu essa esatta ? Non vi erano forse altri mezzi da scegliere per far contribuire i Baroni , senza denigrare , ed intaccare la pubblica fede ? Di tale chiaffoso avvenimento

non

non ce ne avrebbero forse dato notizia tutti gli Scrittori , non ne farebbe forse arrivato a giorno l' accurato Pietro Giannone , e tutti gli Scrittori , che altro non hanno fatto, che dirci il contrario? Ma senza più parole : tal monumento io lo veggio a differenza degli altri solamente citato, e non rapportato ; dunque conchiudo , che Voi stesso l'avete per apocrifo . Non potendosi dunque combinare la veracità dei Monumenti da Voi recatici , nè con le grazie mai sempre dai Principi confermate al Baronaggio , nè coll' unanime consenso degli Scrittori del Foro , nè con la comune tradizione, fa mestieri assolutamente questi credere apocrifi , per prestare credenza alla generalità degli Scrittori , che ci hanno sostenuto il contrario . Ma cosa mai risponderò ai documenti recati di Ferdinando I. di Aragona ? Richiamare potrei anche in dubbio la loro autenticità , seguendo il gusto del secolo , e facendomi persuadere dall' anzidette ragioni , ma mi giova starne intieramente alla vostra fede . Dir potrei , che non tutti i fatti allegar si possono , come canoni di giustizia per trarne esempio ad operare similmente ; e se non portassi infinito rispetto alla memoria augusta di un Principe, il quale ha regnato nel nostro suolo , potrei venire a scrutarne l' azione, e decidere se giusta fosse stata, o no, e conseguentemente se capace di annullare i dritti dei Baroni , appoggiato alla decisione del Giureconsulto Paolo , che dice " Quod contra ratio-
,, nem juris receptum est , non est producendum ad consequen-
,, tiam (30) ,, ma neanche questo farò . Dirò dunque facendovi la corte , e seguendo il vostro modo di pensare, che potette avere

E

Fer-

(30) L. 14. ff. de R. J.

Ferdinando ragioni tali , per cui star non volle alla promessa del Padre , e forse una potette essere quella , che credesse avere egli peccato di soverchia generosità , per cui avesse tolta ogni risorta allo stato , e vi concedo , che potè credere ancora , che la grazia di Alfonso , non fosse concepita in termini tali da dovere obbligare i suoi successori dopo la sua vita , e voglio ancora mostrarmi docile al segno di dirvi , che se i Baroni non avessero per loro , che la sola Grazia di Alfonso , mi darei per vinto ; ma vedendo in seguito confermata la grazia stessa da Ferdinando il Cattolico , da Carlo V. , e da tutti i regnanti successori , ed infine vedendo nel 1566. (cose tutte che in seguito osserveremo) convenuta , e transatta ogni pretesione Fiscale , non arrivo a comprendere di quale peso possa sembrarvi il solo esempio di Ferdinando I. di Aragona , per potere da questo trarne conseguenze tutte nuove nella giurisprudenza : e ciò mi reca tanto più meraviglia , perchè a voi una tal cosa è molto ben nota , ed alla pag. XXV. confessate , che i Baroni non dalla grazia di Alfonso , a cui per sorte Ferdinando suo figliuolo (secondo i vostri monumenti) derogò col fatto , ma dal citato Parlamento del 1566. ripetono l' esenzione dell' Adoa , e ciò non in virtù di una sola grazia Reale , ma eziandio di una transazione . Ciò quindi premesso , perchè mai speso avete tanto tempo , e tanta carta per recare monumenti (Dio sa se veri , o falsi) i quali non fanno al caso ? Bisogna dunque dire , che ci avete voi voluto fare la Storia dell' Adoa per pura erudizione . In questo senso la cosa va bene : sebbene vadino pessimamente le illegittime conseguenze , che volete indurne .

Sarei di buona voglia intanto venuto a parlare di Ferdinando

nan-

nando il Cattolico, trascurando tutto il rimanente dalla pag. 18. fino alla 20. , se ritrovato non avessi alla pag. 19. un periodo enigmatico, e che sente del geroglifico gusto de' Sacerdoti d' Osiride : l' espressioni , che mi prendo la pena di mettere a scrutinio, sono le seguenti " Quando Alfonso pe-
 ,, rò volle concedere ai Baroni la giurisdizione de' Feudi ,
 ,, che per le leggi fondamentali della Monarchia, stabilite
 ,, dal Re Ruggiero, e poi rinnovate da Federico II., si eser-
 ,, citava nei Feudi da soli Giudici eletti dal Re , per cui
 ,, tutti i sudditi dello Stato erano soggetti ad una medesi-
 ,, ma legge , ed alla sola giurisdizione del Sovrano ,, Cosa
 dunque intendete di dirci con queste espressioni ? Se io qua
 capitassi dalla Nuova Zelanda , dalla Cina , o dagli Otten-
 totti , nè fossi a giorno di ciò , che ci appartiene in mate-
 ria di Legislazione , facendomi l' ozio leggere questo vostro
 periodo , direi tosto , che i Baroni del Regno di Napoli
 sono tanti Principotti assoluti , per cui gli Abitatori dei
 loro Feudi , dipendendo dalle particolari loro leggi, niente
 avessero che fare colla giurisdizione del Sovrano : ma essendo
 in me il caso assolutamente diverso, io non comprendo co-
 sa voi vogliate dire in buon' ora . Se per altro mi conce-
 dete la grazia , che io interpreti questo periodo simbolico ,
 mi ci proverò , e se batto al chiodo , toccherà al pubblico
 a dichiararmi prode nella dottrina acroatica . Vorreste voi
 far credere al Principe , ed al Pubblico , che la giurisdizione
 dei Feudi, posseduta dai Baroni da un'epoca molto anteriore
 a quella di Alfonso I. (come voi inesattamente asserite), e da
 tutti i Regnanti Successori confermata , nè mai posta in con-
 troversia , sia una di quelle grazie , che rovescino lo Stato?
 Non è egli vero ? Cospetto vi ho aperta la fronte ! E per

mostrarci questo orribile assurdo, avete scelto il metodo matematico come convincentissimo, e propriamente quella regola chiamata da medesimi di *falsa posizione*, asserendo con imperturbabilità, che i Baroni, e gli abitatori dei loro Feudi, non siano soggetti alla medesima giurisdizione, e Legge del Sovrano: da bravo in verità. Ma non essendo riuscito lo stratagemma, nè essendo al caso di deludere nè anche i semplici, avrete la compiacenza, ch'io non intenti la vostra confutazione, e che lasci piombare la proposizione da se medesima, non avendo nè tanto talento, nè tanta presunzione di credere, poter riuscire confutatore migliore di voi medesimo. Non posso per altro, senza mancare all'essere di buon Cittadino, astenermi di farvi fare meco alcune riflessioni, ed illuminarvi sopra di un punto tanto in questi tempi interessante. Dovete dunque sapere, Signor Avvocato Fiscale, che le due basi fondamentali, ed essenziali della Monarchia, sono la Religione, e l'Onore, e siccome tuttocid, che non è sostenuto, e conservato, cade assolutamente, nè diventa che un'ente di ragione; perciò per legittima conseguenza s'induce, che i loro sostenitori sono gli appoggi più forti, e stabili del foglio, gli Ecclesiastici cioè, ed i Nobili: ora questi a nulla vagliono, se non quando mantener possono il lustro della loro dignità, ed abbiano preminenze tali, che rispettabili li rendano agli occhi del Pubblico: nè queste hanno a consistere in semplici apparenze, ma tali essere devono, che abili siano ad unire secoloro i Ceti differenti dello Stato con vincoli, e rapporti capaci di renderli dipendenti, ed attaccati con essi: in siffatta guisa hanno opinato mai sempre i più cordati pensatori, ed io, se l'ozio, ed il comodo me lo permetterà, mi farò il piacere

cere di umiliarvi alcune mie riflessioni sopra un tanto importante soggetto . Dunque veniamo a noi : tuttociò , che concorre ad indebolire questi due Corpi , tutto direttamente tende alla rovina della Monarchia medesima . Io potrei in conferma di ciò farvi presente infinite riflessioni , non menochè autorità d'uomini illustri , ma per essere o **MONACI IMPOSTORI** , O **RANGIDUME DI ANTICHI-TA'** , li tralascio di buona voglia , essendo soddisfatto di recarvi la sola autorità del celebre Presidente di Secondat Montesquieu , Autore alla moda , senza pregiudizj , e ancora forse Spirito forte , come si va cercando da tutti i nostri Saccenti , e Pseudo-Filosofi ; ma per altro conoscitore del cuore degli Uomini , della verità , e dell'anima de' Governi , non menochè Scrittore , che non carezzava il tempo in modo da non far rimanere la sua memoria eterna , ed immortale . Egli dunque nel *lib. II. dello Spirito delle Leggi Cap. IV. pag. 112. e 113. del Tomo I* dice " La più naturale potestà intermedia subordinata si è quella della Nobiltà . Entra questa in qualche modo nell' essenza della Monarchia , la di cui massima fondamentale si è ; *dove non v' è Monarca non v' è Nobiltà . e dove non vi è Nobiltà , non v' è Monarca* , ma si ha un Despota " .

„ Vi sono certuni , che in certi Stati d' Europa ave-
 „ vano immaginato di abolire tutte le giurisdizioni de' Si-
 „ gnori . Non vedevano costoro , che far pretendevano ciò ,
 „ che fece il Parlamento d' Inghilterra ? Distruggete in una
 „ Monarchia le prerogative de' Signori , del Clero , della
 „ Nobiltà , delle Cittadi , ed avrete tosto uno stato **POPOLARE** . ovvero dispotico " E sentite , di grazia , la profetia dell' acuto nostro Filosofo , la quale siegue immediatamente .

„ E

„ I Tribunali di un grande Stato Europeo da molti
„ secoli battono sempre sopra la giurisdizione patrimoniale
„ de' Signori , e degli Ecclesiastici . Noi non pretendiamo
„ di censurare sì saggi Magistrati , ma lasciamo indeciso fino
„ a qual segno ne possa essere cangiata la costituzione ” .
Sin quì il nostro Filosofo : se tutt' altro , che voi , fosse il mio
Avversario , e se io stassi a competere con uno , il quale
dato non avesse riprova della propria integrità , e che per
principio , e pe' proprj vantaggi attaccato dev' essere alla
Monarchica Costituzione , vedendolo io comparire in campo
qual novello Armodio (31) , con il pugnale nascosto tra i
mirti , battere quelle strade istesse , che hanno condotto allo
sfacimento lo Stato da Montesquieu designato , potrei tirarne
delle conseguenze da farlo impallidire : ma con soddisfazione
dell' animo mio confesso , che in Voi il caso è assolutamente
diverso ; nulladimeno non posso negarvi di non giugnere colla
limitazione de' miei lumi a comprendere , come dopo questa
inconcussa teoria , e dopo una profezia tanto infaultamente
avverata , si possa essere tanto semplice , da cacciare sempre in
campo rancide teorie , distruttive dei dritti , e proprietà dei
ceti

(31) E' celebre la Storia dei due Giovani Ateniesi Armodio , ed
Aristogitone , teneri amici , ed indissolubili Compagni . Ricevuta
questi un' affronto dai Figli di Pisistrato Ippia , ed Ipparco , giura-
rono fra di loro la più feroce vendetta : e presa l' occasione delle fe-
ste panatenee , che si celebravano , stabilirono in quel giorno di dar
sfogo al loro furore ; comparirono quindi tutto festosi con rami di
mirto nelle mani per far più naturale l' illusione . Nascosero per altr
tra essi i pugnali , ed assalendo con finta allegria , ed amicizia Ip-
parco , lo fecero cadere oppresso sotto de' loro colpi . *Ved. Tucidid. Lib*
VI. pag. 448. e 449. e seg. Ediz. Francfort. ann. 1594.

ceti, che formano la sicurezzza della Monarchia, degli Ecclesiastici cioè, e dei Nobili, e perciò nocive evidentemente allo Stato, per cagionargli un bene, che esiste soltanto nelle riscaldate menti di qualcheduno; nè arrivo a persuadermi come in questi tempi, nei quali generalmente la Nobiltà poco accorta, ed affatto non giudiziosa, volontariamente degradata, e più del dovere accomunata, divenuta cieca imitatrice delle Oltramontane leggerezze, ha trascurato i segni esterni di magnificenza, e distinzione, i quali imponevano sul comune: quelle persone, le quali procurar dovebbero i vantaggi della Sovranità, in vece di sostituire, e di aumentarne le prerogative, cerchino finire di snervarla tanto nei dritti, che nei privilegi, per renderla scheletto arido, ed insignificante senza vita, e senza forza, inutile alla patria, al Principe, ed alla Monarchia. Non siate dunque nell'intelligenza, Signor Avvocato Fiscale, che i gloriosi nostri Regnanti trapassati siano stati poco accorti, o soverchiamente generosi: conobbero eglino la necessità, che vi era nello Stato, ed in particolarità nelle Province, (ove l'augusta sua presenza non risplende) dei gradi, e delle potenze intermedie, che lo rappresentassero, e che per la graduazione dei riguardi, e dell'autorità, rendessero più luminosa, imponente, e rispettabile la sua Maestà, la quale secondo il giudizio dei più sani Politici, non fa mai tanta impressione nella lontananza: quindi essi commettere ne vollero con avvedutezza il sostegno alla Nobiltà, la quale deve per sua natura nutrire l'interesse il più forte per la Monarchia, e questo di continuo vivere, germogliare, e sostituire si deve ne' suoi rispettivi Discendenti, ugualmente sempre interessati per essa; piuttostochè a quelle persone, le quali
ave-

avessero con il governo sudetto un venale, e precario attaccamento; quindi mai sempre si è conchiuso, che le gemme le più brillanti, che adornare poteffero la Corona Reale, fossero i Nobili rispettabili, ed imponenti per le loro prerogative, e fossero altresì l'antemurale più sicuro, ed informontabile all'audacia popolare.

Ritorno intanto alla vostra opera, dicendovi divotamente, che ciò, che favorite dire di Ferdinando il Cattolico, molto male a proposito da voi si crede favorire l'assunto, che cercate sostenere, giacchè leggiero criterio basta a concepire, che tuttociò è favorevole alla Causa dei Baroni, giacchè egli confermò la grazia di Alfonso I. e voi per quanto potete stracchiare, storcere, ed interpretare la risposta, che ad essi diede Ferdinando, non potrete giungere a persuadere, chi fa uso di raziocinio, che l'una l'altra non confermi; chepperò il volere intendere con Voi, che Ferdinando rimettesse ai Baroni l'esazione dell'Adoa in tempo di pace, è veramente lepido, dappoichè chi mai v'è che ignori, che questa soltanto nel tempo di guerra, e non mai in quella di pace: si esigeva? E datevi in grazia la pena di porre attenzione al raziocinio, che ricavo dall'istesso Monumento II., che forma l'achille della vostra dimostrazione. I Baroni nel Parlamento dell'anno 1507. dimandarono a Ferdinando il Cattolico la conferma della grazia già ottenuta da Alfonso I. intorno l'esenzione dell'Adoa: Ferdinando rispose, che intorno l'esazione dell'Adoa in tempo di guerra si osservassero i dritti, i capitoli, le costituzioni, e le consuetudini del Regno: ma i dritti, i capitoli, le costituzioni, e le consuetudini del Regno, per la grazia di Alfonso I. rendevano immuni i Baroni del pagamento dell'Adoa:

dunque Ferdinando il Cattolico confermò la grazia di Alfonso I. subitocchè confermò i capitoli, e le grazie, che erano nel Regno. Tutto ciò poi, che soggiugnete alla pag. 21. e 22., che i Baroni non potevano godere le grazie ricevute per il cangiamento politico degli affari di Europa, è tutto francamente da voi solo asserito, e ciò, che favorite direi delle Contribuzioni pagate nel tempo di Lautrek, queste non si hanno a considerare come Adoe, ma bensì contribuzioni date, come semplici possidenti, e come un convenio tenuto tra essi, ed il Vicerè D. Ugo Moncada, in forza del quale ebbero ancora i Baroni il permesso di potere innalzare in caso di estrema necessità la Bandiera Francese, senza essere intaccati di delitto di fellonia, per così sfuggire l'ultimo loro estermio, seconda riflette il nostro Pietro Giannone (32), al quale si deve prestar più fede, che a qualunque autorità. Ed oltre ciò, che ho esposto intorno tale proposito, dal medesimo Pietro Giannone siamo assicurati, che l'istesso Imperator Carlo V. da voi citato, riconfermò tutti i privilegj, e le grazie stabilite nel Parlamento generale tenuto nella Chiesa di S. Lorenzo da Ferdinando il Cattolico, e ciò eseguì per mezzo del Vicerè Conte di Ripacorsa (33); ed indi ci ammaestra il medesimo Autore, che di bel nuovo riconfermò i privilegj medesimi per mezzo del Vicerè D. Raimondo di Cardona, ed in seguito tuttociò fu ratificato dall' augusta sua persona medesima con un ispeziale Diploma, spedito in Vormazia (34). Tutto
F
quel.

(32) Giannon *Istor. di Napoli Tom. 12. pag. 381.*

(33) Giannon. *Loc. cit. pag. 348.*

(34) Giannon. *Loc. cit. pag. 349.*

quello dunque, che voi asserite intorno Carlo Quinto, non regge secondo le verità più accertate della Storia; chepperò sono d'avviso, che quello, che contribuirono i Baroni per il sostentamento della guerra, lo fecero per un obbligo intrinseco, annesso ad ogni Cittadino, e non già al Geto particolare dei Baroni: nè si deve altrimenti credere, per non fare con voi alla memoria venerabile dell'Imperator Carlo V. il complimento, che nutrito avesse le massime scellerate di Lisandro, il quale osava dire, *che i fanciulli s'ingannano colle bugastelle, e gli uomini co' giuramenti* (35).

Ma tutte queste questioni, le quali insufficienti, e chimeriche si possono chiamare a sano giudizio, terminano dell'intutto, nel porre attenzione alla introduzione che si fece nel Regno dei donativi, i quali poi furono resi un peso ordinario dello Stato nell'anno 1566. Lo stesso Monumento XIII., che voi recato ci avete, di bastante forza egli farebbe per convincere chiunque della verità di ciò, che sostengo; e tutti in fatti gli Scrittori delle cose feudali hanno mai sempre ciò creduto. Nè arrivo a comprendere, come voi con franchezza possiate alla pag. XXVI. asserire " Nel quale errore, „ mal conoscendo la Storia de' Parlamenti, e del Regno, „ sono trascorsi taluni Scrittori del Foro ". dico, che ciò non arrivo a comprendere, perchè tutti sono dello stesso avviso, ed io vi disfido a citarmene un solo, che opini a vostro modo; ed in questo luogo reco soltanto le autorità dei

(35) Plut. in Lisand. Tom. 1. pag. 437. & id. Apoph. Lacem. pag. 229. Tom. II.

dei più Classici , per non moltiplicarmi la pena , nè dilungarmi fuori del dovere (36) . Da tuttociò adunque con fa-

(36) Parlando di ciò il Reggente Moles Scrittore molto antico , dice *Oper. cit. pag. 67.* " Sed hodie fiunt donativa , ut supra dictum est , in quibus fit pactum , quod durante exactione ipsius , non possit exigi adohum , etiam in casu , quo de jure possit exigi , & quod exactio donativi prædicti fiat a Baronibus pro rata ipsius tangente , non per viam adohæ , sed secundum taxam adohæ , & ita quotidie practicamus " Ageta *oper. cit. pag. 227.* dice " Unde amplius Adoha in Regno non imponitur in casibus , in quibus imponenda erat , sed illa continuo quotannis in ipso donativo exigitur , idque practicarum triginta annis antequam ipse (Moles) scriberet " Il celebre Capano *de jure Adohæ quest. 40. pag. 229. Edit. Neap. an. 1663.* dice " Donativa singulis duobus annis solvuntur Domino Regi in hoc Regno pro subveniendis necessitatibus Regni , ejusque Coronæ , quæ dona exiguntur ad taxam , sive ratam Adohæ , & propterea ne Vassalli duplici onere gravarentur , fuit conventum , ut pendente solutione donativi prædicti non possit imponi adoha " Ed il peritissimo Giureconsulto Giuseppe de Rosa *Consul. XI. pag. 90. Edit. Neap. ann. 1733.* in tal guisa ci manifesta la sua autorità " Ut autem hoc apertissime pateat , suppono , quod licet olim in Regno præstaretur pro Feudis militare servitium , vel in ejus locum adoha in pecunia , quæ erat certa portio fructuum feudorum , di in casibus a legibus Regni definitis , nihilominus hæc servitii , sive adohæ præstatio jam abiit in desuetudinem , & illius loco successit solutio donativi , quod exigitur in loco adohæ , cum expressa conventionione , ut illius solutione pendente non exigatur adoha , ideoque in Regno hodie amplius adoha non præstatur , nec a Fisco peti potest , sed tantum hoc donativum , quod licet vere non sit adoha , fungitur tamen vice adohæ eo casu , quo adoha præstari deberet " Ed alla Consulta XII. *pag. 96.* " Hinc factum est , ut adoha amplius in Regno non imponatur in casibus , in quibus veniebat imponenda , sed imo illa continuo , & quotannis exigatur in ipso donativo , ut supracitati advertunt , quod fuisse practicatum

na Logica si può conchiudere , che tutto quello , che voi avete avanzato per difendere il vostro assunto , se viene con criterio riflettuto dall' accorto Lettore , e se egli riscontra originariamente le autorità , e le citazioni , che in vostra difesa recate , è bastevole a persuaderlo dell' opposto , che voi cercate sostenere . Quindi ciò , che voi con tuono di fermezza asserite alla pag. XXV. , e XXVII. , e di frequente ripetete fino ad annojarci " . Che nè i Sovrani , nè ,, i Vicerè risposero mai a tali importune , e strane do- ,, mande , che si facevano dai Baroni . " ; tutto è ultroneamente asserito ; giacchè veduto abbiamo , che confermarono sempre le grazie al Baronaggio , e che nell' anno 1566. espressero i Baroni (pagando il donativo) manifestamente la

„ 30. annis antequam ipse scriberet : & hoc nulla habita ratione si-
 „ bellum sit in Regno, vel si alia requisita ad solutionem Adobz con-
 „ currant; imo multoties, & ut plurimum major quantitas exacta est,
 „ quam adoba importaret, sæpius enim plus exacta est in rata donati-
 „ vi, quam esset solvenda pro adoba " ma senza ulteriormente anno-
 nojare il lettore , può egli prenderli la pena di riscontrare, ed esami-
 nare ciò che sopra tale assunto decise l' intero Tribunale della Regia
 Camera della Sommara consultata da S. M. (D. G.) nell' anno
 1793. per lo progetto del Signor D. Luigi Tagnioni per l' aumento,
 ed affrancazione dell' Adoba dai Baroni: dal che osserverà, come questo
 venerabile confesso deciso avesse, uniformandosi al comune sentimento,
 e dichiarandosi contrario alla opinione del mio Avversario . Quindi
 sebbene io abbia in questo luogo per brevità addotte poche autorità ,
 prego il benigno Lettore a riscontrare le decisioni di tutti que' Periti
 Giureconsulti, che hanno di ciò trattato, i quali trovandoli tutti del
 mio avviso , potrà egli , facendo l' uso debito della critica , discernere
 di qual peso sia la proposizione del mio Contradditore , e di
 quale lealtà que' monumenti, i quali potessero il suo assunto sostenere.

la loro volontà (37). Nè trovo la vostra buona fede nel sostenere che fate, che non fu manifestata a favore de' Baroni la volontà del Principe; quandocchè sappiamo, che dal Sovrano medesimo si esigè la somma stabilita senza opporsi, o manifestarsi ripugnante alle apposte condizioni, essendo più che manifesto, che il suo silenzio reputar si deve per l'autentica più valevole, e per la dimostrazione la più evidente del suo consenso per la validità del Contratto. Che però

(37) Le ultime parole del Parlamento dell'anno 1566., nel quale i Baroni, e le Comunità del Regno si obbligarono di pagare il donativo (che è quello, che tuttora si paga) di un Millione, e dugento mila ducati, recate dal Signor Fiscale nel suo Monumento XIII., sono del tenore seguente: "E che lo presente servitio & donativo se intenda fatto senza pregiudicio de li privilegj & Capituli de ditte Città di Napoli per li quali se dispone che non se possa dimandare servitio ne donativo alcuno con expressa conditione, che durante ditto tempo li Baruni pheudatarij terre demaniali & pòpuli non siano costretti recercati o molestati sub quovis colore de nesciun altro servitio soventione pagamento o adoho anchor che succedesse qualsivoglia caso incognito & penitus ignorato per lo quale se potesse giustamente imporre altro servitio seu adoho ne possano essere costretti i Baruni & pheudatarii a servitio personale pro quovis causa etiam de novo superveniente & penitus incognita infolita; vel quamvis privilegiata: Quinimmo il presente donativo se intenda fatto in recompensa de li presenti servitii reali e personali." Il donativo intanto fu accettato con l'expressa condizione: ad essa nè manifestamente, nè tacitamente si resistè dal Principe Regnante, nè dagl'invitti suoi Successori, dai quali si è sempre fatto il donativo suddetto. Non ostante tuttocid il mio Contraddittore sostiene, che la mente de' Principi non fu manifestata, nè annuirono a liberare i Baroni dal peso dell'Adoa. Io intanto non gli voglio resistere di vantaggio, essendo sicuro, che l'imparziale Lettore conoscerà la forza irresistibile della mia ragione.

però per tuttociò , che in seguito esponete fino alla pag. XXVIII. io vi dirò con il Principe degli Epici *απεμωλια Βαζεις* , e quindi non ne intenterò la confutazione; poichè innalzandovi sopra voi stesso ; avete scritto ciò soltanto , che avete immaginato , e tale è stata la forza della vostra astrazione , che supponendovi , che il Reggente Lanario opinasse a vostro modo , l' avete in fallo citato nel Consiglio 77. , quando quel povero galantuomo non si foggia nè anche nel citato Consiglio di nominare i Baroni , e ciò , che loro può appartenere , trattando in esso della *L. Cum Possessor ff. de Censibus* , siccome ognuno può originariamente riscontrare . Anzi debbo ingenuamente confessarvi , che avendo dato un'occhiata al citato Giureconsulto , l' ho ritrovato uniforme al comune giudizio , e conseguentemente opposto al vostro , dappoichè ammette per inconcussa la grazia del Re Alfonso I. . e dice , che i Baroni hanno sempremai dichiarato alla presenza del Principe di essere immuni dal pagamento dell' Adoa (38). Ma vi sia per un momento .

(38) Il cortese Lettore per essere con piena avvedutezza accertato della verità inconcussa di ciò che ho esposto , potrà compiacersi di riscontrare il Reggente Lanario nel Consiglio 77. francamente citato dal mio Contradditore . E si potrà eziandio prendere la pena di consultarlo nel Conf. 57. pag. 90. num. 14. Edit. Venet. an. 1595. nel quale troverà la seguente dottrina tutta favorevole al mio proposito ,, Quinto. Non ommitto quod Barones , & Pseudatarii ,, hujus Regni ex privilegio Regis Alphonfi I. sunt immunes a solutione Adoharum in perpetuum , ut in *Cap. II. Regis Alphonfi inter Cap. Neap. fol.* , & hac de causa semper in donativis est dictum , ,, quod

mento concesso , che voi mentre scrivevate foste stato rapito in un' estasi prodigiosa , e che ricevendo dall' Ente Supremo il dono meraviglioso , che ha soluto concedere ai *Scrittori*, aveste indovinato , che il Reggente Lanario deciso avesse secondo il vostro giudizio ; risponderemi da Dottore qual siete , cosa mai ne avreste potuto ricavare ? E posto ancora , che addotti ci aveste esempj , i quali dimostrassero , che oltre al donativo perpetuo incominciato nel 1566. , (cosa che fatto non avete , nè potevate) si fosse ancora esatta l'adoa , basterebbe ciò ad annullare i dritti dei Baroni ? Se mi volete rispondere da Giureconsulto , e da Fiscale di verità , mi dovete assolutamente rispondere negativamente ; imperocchè essendo il Principe obbligato ai Contratti [*ved. nota 29.*], ed essendo obbligato alle sue Leggi medesime (39) , deve in conseguenza osservarle, sino a che

„ quod non intelligatur pro Adohis , a quibus in faciem Cafarez Majestatis asseverabanr se immunes ” Giudichi intanto l'imparziale Lettore della continua fedeltà delle citazioni di colui , che confuto , quale sia la giustizia della causa ; che pretende egli sostenere .

(39) Non si può senza mancare alla buona fede negare , che vi siano stati Giurisperdenti , e Giurpubblicisti soverchiamente Corteggiani; i quali contro tutti i principj i più indubitati , cercato hanno sostenere , che i Principi obbligati non siano , all'esecuzione delle Leggi Civili , ed a quelle da se medesimi emanate non solo , ma eziandio alle Leggi naturali . Cardine fondamentale della proposizione dei primi , si è che i Sovrani non abbiano sopra la Terra , chi possa costringerli , ed il fondamento della opinione dei secondi , consiste nella preta empietà , e nella rovinosa falsa teoria , che la forza sia in Terra il massimo diritto . Noi intanto sebbene veniamo assolutamente a negare questa seconda scellerata proposizione , come all'intutto distruttiva della santa nostra Religione , e della sociale sicurezza , pure di buon' animo veniamo a concedere senza op-

po-

a che per il maggior vantaggio dello Stato non viene manifestamente a derogarle: quindi da questo irrefragabile principio

posizione, che i Sovrani in terra non riconoscano maggioranza, e che l'immediato loro Giudice sia Dio, dal quale ogni legittima potestà discende; cosa che dimostrata ancora abbiamo nella nostra Dissertazione sopra la Monarchia, e propriamente alla nota 37. pag. 150. Ediz. di Nap. ann. 1796. : nulladimeno però, sebbene una tale cosa sia inconcussa, e spalleggiata venga non solo dall'autorità delle Sagre Carte, ma altresì dai più saggi Pensatori, nulladimeno ricavarne non se ne può un tale precipitoso corollario. E vaglia il vero, io interrogarei questi Giureconsulti, qual sia mai il Superiore, che riconosce l'uomo sopra se medesimo, quando isolato egli si consideri, e qual mai è stata, quella potenza, la quale costringendolo ad unirsi in società l'ha destinato a soggettarsi al Supremo potere civile? Egli non potranno trovarlo al certo fuori dell'Ente Supremo, il quale dotato avendo gli Uomini del lume della ragione, ha fatto loro comprendere di averli destinati per la Società: e quindi altresì ha essi ammaestrato, che in questa lo Stato è precario, ed inc sicuro, tostochè ciascheduno non si trattenga nei limiti del giusto, e dell'onesta da Dio sovraneamente, ed eternamente prescritti per la comune felicità. Che però attesa la corruzione quasi coeva alla umanità, gli uomini ricalcitrando a tali divine benefiche ordinazioni, rendere si doverono assolutamente infelici: dunque espediente cosa fu conosciuta, che per rendersi meno miserabili, fa mestieri, che vi sieno i Sommi Rappresentanti della Divinità, i quali facendo in terra le veci di Dio, costringano gli Uomini refrattari ad eseguire la sua Legge, e a non perturbare la felicità degli Uomini; però saggiamente disse S. Agostino " Quomodo ergo Reges Domino serviunt in timore, nisi ea, quae contra iussa Domini fiunt religiosa severitate prohibendo, atque plectendo; aliter enim servit, quia homo est, aliter, quia etiam Rex est " Epist. L. ad Bonifacium de Correctione Donatistarum Liber. pag. 405. Cap. X. num. 19. Tom. II. Dio solo adunque è quello, il quale colla sonante, ed imponente sua voce, per la ragione non meno, che per la rivelazione, l'ha costretto ad unirsi in comune, ed a

foge

cipio io ne ricavo una evidente socratica dimostrazione in conferma del mio assunto . Favoritemi , in grazia , Signor

G

Av.

soggettarli alle somme potestà . Dunque, escluso Dio, non vi è legittima maggioranza nello Stato . Quindi gli Atei, e coloro, i quali non ammettono in Dio provvidenza alcuna, non riconoscono altresì dietro alcuno dei Sommi Imperanti, stoltamente (ma a norma dei loro principj) sostenendo, che o nel caso, ovvero in un' ideale, e sociale contratto dissolubile abbia il suo fondamento ogni supremo potere . Che però se essi li rispettano, ciò soltanto eseguiscano, perchè o li temono, ovvero confà alli privati loro interessi, locchè venendo meno, vengono a conculcare ogni cosa più sacra, e rivoltano contro essi minacciosa, e ribelle la fronte . Se dunque Iddio soltanto, è la fantà sua Religione è quella, la quale per principio ci fa rispettare le somme potestà, e le leggi, che da esse emanano, e lo scopo delle divine benefiche cure altro non è, che il mantenimento dell' ordine, e la felicità degli uomini, è però altresì da non mettersi in contrasto, che le Leggi Civili aver devono un nesso inseparabile colle naturali . Dunque recar non deve meraviglia, che non solo i Cristiani Dottori, ma eziandio i Filosofi più ragguardevoli dell' antichità hanno opinato mai sempre, che gli uomini sianò in un' obbligo indispensabile di subire piuttosto la morte di quello, che assoggettarli alle Leggi Civili, che dalle divine diametralmente si scostano *ved. Socras. apud Platon. in Apolog. Socras. pag. 364.* Essendo dunque la felicità del genere umano la meta principale delle Divine Ordinazioni, è evidente, che i Regnanti sianò il mezzo immediato, del quale Iddio si serve per ottenere questo fine: e siccome non è da mettersi in disputa, che il fine sia degno di maggiore attenzione dei mezzi, dovrà il Principe, non altrimenti che il Popolo soggettarli indispensabilmente alle Leggi sempre che queste conducano alla prosperità dello Stato da Dio ad esse commesso . Nè potrà mai comprendersi come il Sovrano membro principale della Società, e primo istrumento, del quale il Creatore si serve per ottenere l' ottimo fine, possa impunemente violarne i mezzi . E sebbene una tale inconcussa teoria abbia la sua base fondamentale nella parola di Dio rivelata, non perciò gli uomini facendo soltanto uso della ragione, non ne conobbero la incontrastabile ve-

si

Avvocato Fiscale , di dire , se credevate voi , o no , che fosse certo , ed inconcusso , che i Baroni pagar debbano l'Adoa.

sità, non menochè expediente, e necessaria la trovarono per il pubblico vantaggio. Di buon grado quindi i più venerandi, savj, e giusti Legislatori non dubitarono di sacrificarsi per l'esecuzione delle loro leggi istesse, e la loro vita medesima immolarono; quando da esse prescritto veniva. Zaleuco infatti supremo Legislatore di Locri conoscendo quanto dannevole fosse per la Società l'adulterio, fulminò contra coloro, che cadevano in questo misfatto la pena dell'estrazione degli occhj; ed essendo in un tale abominevole fallo precipitato il suo proprio figliuolo, non volle che egli esentato fosse dalla dovuta pena, interponendo solo la sua autorità, per l'esecuzione della giustizia, e le autorevoli preghiere del popolo (presso il quale era il sommo potere) non poterono altro ottenere dal giusto Legislatore, se non che condiscendesse a far togliere un occhio al figlio, ed un'altro a se medesimo, *ved. Valer. Maxim. Lib. VI. Cap. V. externum III. pag. 147. Edit. Venet. ann. 1565.* Comprese egli dunque benissimo, che senza ferire la giustizia *divinorum* non si può assolvere un delinquente; e che il Legislatore, il Principe, ed i Privati devono ugualmente chinare la fronte in ossequio della Legge. Dicasi lo stesso del Catanese Caronda Legislatore de Turj, degli Agrigentini, e dei Paesi delle nostre Riviere, il quale avendo deciso (per mantenere nelle pubbliche adunanze popolari la tranquillità) la pena di morte contro coloro, i quali comparissero armati nelle Concioni, essendogli avvenuto di ritornare armato da campagna, nel mentre, che convocavasi la pubblica adunanza, non riflettendo di avere al fianco il ferro, ivi si recò; ed essendo da un Cittadino ripreso come refrattario della sua Legge medesima, snudato il ferro si coricò sopra di esso, volendo piuttosto trafiggersi confermando la legge, di quello che vivere violandola, *ved. Valer. Maxim. loc. cit. extor. IV.* Dicasi lo stesso di Diocle Legislatore di Siracusa, il quale si diede da se medesimo la morte piuttostochè sopravvivere violatore delle sue Leggi. *ved. Diad. Sicul. Biblioth. Hist. Lib. XIII. pag. 162.* Laonde i più savj Legislatori tra Romani Imperatori, sebbene non ammettendo la Rivelazione si credero esenti dalla soggezione alle Leggi, non ostante comprendendo, quanto al man-

l' Adoa alla ragione del 26. $\frac{2}{3}$ per 100. , oltre di quella ,
che da essa annualmente si paga ? La vostra condotta più
che

tenimento dell' ordine sociale fosse ciò necessario, confessarono dover dichiarare ad esse obediienti . Quindi il Ginreconsulto Paolo Consigliere di Alessandro Severo manifestamente asserì „ Inverecundum esse „ Imperatorem ex imperfecto Testamento legata vindicare , quod tantum Majestati deceat eas servare leges , quibus ipse solutus videretur “ *L. 33. ff. l. 3.* E gli Imperadori Teodosio , e Valentiniano saggiamente parlando dissero „ dignam esse vocem Majestate Regnantis , Legibus alligatum Principem se profiteri “ e poco dopo „ adeo de auctoritate juris nostra dependet auctoritas , & revera majus imperio est submittere Legibus Principatum “ *L. 4. de Legibus.* E ciò che detto si è dei popoli civilizzati , e filosofi , dicasi ancora di quelli , che piace agli Europei chiamare barbari , soltanto perchè non si uniscono con la depravazione dei loro costumi , e perchè la loro dottrina garantita non viene dal terribile , e micidiale fragore dell' Artiglieria . L' Indiano Rè di Travancor (per citarne uno soltanto) nel sacrificio alla Dea *Sarasvadi* con la massima compunzione consacra , ed offerisce ad essa la sua spada ; la quale funzione (secondo riferisce il dotto , ed indefesso osservatore dei costumi Indici Padre Paolino da S. Bartolomeo) ” non indica altro , se non che la spada d' un Rè deve essere sottoposta alla scienza della legge , alla giustizia , alla prudenza , e che *et. Viagg. Indic. Cap. IX. pag. 128. ediz. di Roma dell' ann. 1796.* Non dee per altro dal fin qui detto dedurre qualcheduno di mál talento fornito , essere nostro sentimento , che i Principi siano soggetti alla penalità delle Leggj , ovvero , che non abbiano essi l' impunità di fatto ; giacchè altro non intendiamo nel dire , che i Principi subordinati siano alle Leggj , se non se , che eglino riconoscono in Dio il loro Superiore , e che in *foro fori* debbono ad esso darne conto più esatto , e rigoroso , che il resto degli uomini . Imperocchè Iddio stesso per evitare quegli irreparabili disordini , che nascerebbero in società da una diversa teoria ; sebene non abbia concessa ai Principi l' impunità di dritto , ha nulladimanco data ad essi in Terra quella di fatto , perlocchè nessun altro , che Dio può ergerli in giusto Giudice del Principato ,

che qualunque altra risposta, che dar potete, ci ammaestrerà; che questa recondita verità era nota soltanto a voi, ed era a voi riservato il ricavarla dai polverosi papiri dell'immenso, ed impolluto nostro Archivio: dappoichè voi stesso ci dite alla pag. XXVI., che nell'errore di credere i Baroni esenti dal pagamento dell'adua in tempo di guerra, sono trascorsi taluni (meglio sarebbe stato per altro, che aveste detto tutti) Scrittori del Foro; e poi potrete anche dirmi, che voi alcuno non vi avreste preso la pena di dimostrare ciò, che a tutti evidente era, e manifesto; dappoichè sarebbe da considerarsi come un'imbecille colui, il quale cercasse colle stampe dimostrare, che Demostene fu un Oratore eloquente, ed Alessandro un conquistator formidabile. Dunque sùbitochè si è creduto, che il peso dell'Adua sia stato trafatto con il donativo sin dall'anno 1566. e tostochè in questo errore sono caduti tutti gli Scrittori del Foro, come volevate, che fosse ciò soltanto noto ai Compratori dei Feudi, i quali non sono altro, che gente fraudolenta, che attende ad OPPRIMERE, e ad immergersi nell'IGNORANZA? Dunque nelle rendite i Compratori non erano a giorno del peso intrinseco dell'Adua; non essendo quindi questo noto ai Compratori, ancor che fosse intrinseco, sono eglino obbligati a soddisfarlo? Se voi non avete adottata una teoria tutta a parte, e non vi siete formato un Codice a vostro talento, mi risponderete con i Giureconsulti: "Veteribus placet, pactioem obscuram, vel ambiguam venditori, & qui locavit nocere, in quorum fuit potestate, legem apertius conscribere L. 39. ff. de pactis". Dunque potrò io conchiudere in primo luogo, e senza timore di andare errato, che sebbene il peso dell'adua da voi voluto fosse

fosse intrinseco ai Feudi , non ostante per non essere stato noto ai Compratori , non sono essi in obbligo di soddisfarlo : ed in secondo luogo conchiudo , che qualunque antico esempio addurre voi potreste contro tale verità , non può avere affatto il suo luogo , giacchè " quod initio vitio , sum est , non potest tractu temporis convalescere (40). " E vaglia il vero , tanto conobbero l' evidenza , e la verità di tale principio i giustissimi , e clementissimi nostri Sovrani , che nelle guerre , e nei bisogni dello Stato , non hanno mai richiesto ai Baroni adoa ; ma suffidj sempre , e doni gratuiti , ed alcune volte non hanno richiesto cosa veruna , quando cioè il bisogno non lo portava : condotta , che si è tenuta nelle Guerre di Bitonto , di Velletri , di Algieri , ed in quelle dei Barbareschi . Quindi è , che potete darvi il vanto di essere per il primo uscito in campo a dimostrare colla stampa il contrario di ciò , che per tradizione sapeano ancora coloro , *ai quali si fa notte innanzi sera* .

Sebbene io non avessi altro che dirvi sino alla pag. XXXI. della vostra Opera , che riguardasse il mio assunto , nulla di manco far vi voglio presente due mie riflessioni , intorno due proposizioni , che vi piace ripetere sino al fastidio , e che se esse si togliessero di mezzo , si scemerebbe la vostra Opera d' un quarto . La prima di queste si è l' ingiusta proporzione , che dite esservi nel pagamento del Donativo ; e la seconda dell' obbligo inseparabile , che hanno i Feudi dell' adoa . Sulla prima dunque rifletto , che sebbene io purtroppo vi compatisca nel vedervi fare le parti dell' Università , siccome credo , che scuferete me ; che fo quel-

(40). L. 141. ff. de R. J.

quellè dei Baroni, nulladimeno non posso tacervi, che quando anche in tal guisa sentito lo aveste internamente, non dovevate, però, usando di vostra prudenza, manifestarlo colla stampa, giacchè non trovo accortezza nel voler a bella posta far conoscere tanto alle Università questa loro ragione, e sembrami altresì mostruoso, che un Ministro del Re, anzi il suo Avvocato, tacci tanto frequentemente i suoi predecessori per ingiusti, non curando altresì le Leggi, che evidentemente una tal cosa manifestamente impediscono (41). Dappoichè chi ignora, che tale distribuzione si fece dai Principi, o almeno sotto il loro patrocinio, e connivenza, che vale lo stesso? La seconda vostra proposizione, colla quale mostrare ci volete, che l'Adoa sia per i Feudi come il Sacramento dell'Ordine per i Cattolici, che imprimendo cioè un carattere indelebile, non abbia mai potuto essere tolta dal Sovrano, nè possa in seguito, se primà non venga a distruggere le Leggi fondamentali della Monarchia (42), mi sembra assolutamente tutto vostro, e contentatevi, che io risponda a tale mille volte ripetuta proposizione con la rispettabile, ed autorevole voce del Signor Duca di Cantalupo, antico vostro Contradditore *loc. cit. pag. 15. e seg.* Dovrà dunque dirsi, che i Fondi abbiano un quasi carattere sacramentale, che

(41) *C. L. 2. Tit. de Crimine Sacrilegii*. E per recare una nostra patria Legge del Re Ruggiero, il quale de verbo ad verbum annoverò la legge citata tra le sue Costituzioni, dicendo „ Disputare de Regis judicio, consiliis, & institutionibus factis non oportet. Est enim pars sacrilegii disputare de ejus judiciis factis, & constitutionibus, atque consiliis... „ *Lib. I. Tit. IV. De Sacrilegio Regum*.

(42) *Vedi pag. XXIX.*

„ che non può in essi distruggersi . Questa precaria imper-
„ mutabilità , che tanto gravemente si annunzia dai barba-
„ fori dal Foro , non è che uno de' soliti ritrovati per il-
„ ludere i creduli . Le terre ne' loro veri rapporti civili ,
„ cioè del maggior bene dello Stato , sono libere per loro
„ natura in piena disposizione de' proprietarj , e solo debi-
„ trici di quella tangente , che farà stimata convenevole
„ alle pubbliche imposizioni . Ciò , che è vero ne' beni de'
„ sudditi , quanto maggiormente non dev' esserlo in quelli
„ del Sovrano ? Se il pedantismo Forense si è ardito di
„ negare a lui la facoltà di alienarli , gli permetta almeno
„ qual Supremo Moderatore delle proprie , ed altrui sostan-
„ ze di regolarne l'uso con più vantaggioso divisamento ”.

Facendo voi dalla pag. XXX. fino alla XXXII. sfog-
gio della vostra patria erudizione , io vi ho ammirato con
piacere , nè ho che dirvi , non riguardando il mio assunto ;
vi fo soltanto presente , che la savia politica dei Principi , e
là non fruttuosa confusione dei Parlamenti , furono le ragio-
ni , per le quali furono tolti . .

Dalla pagina XXXIII. fino alla XXXV. , lasciando voi
la venerabile veste di Giureconsulto , che decide sempre con
il dritto innanzi agli occhi , v' involgete nel pallio dei
Sofisti , cercando con sottigliezze di volere coll' esempio
delle Università dimostrare , che i Baroni siano in obbligo
di pagare l'Adoa . L'argomento vostro in conciso è questo,
ch' espongo , e se scemo ad esso la sua forza , ne sia il
Pubblico giudice insieme , e testimone . “ I Baroni non al-
„ trimenti che le Università ebbero da Ferdinando il Cat-
„ tolico (per ipotesi , siccome volete) e dai Regnantì
„ Successori l'assoluzione dal pagamento dell' Adoa , e dei
„ pelù

„ pesi oltre i Carlini 15. a fuoco : ma questa grazia non
 „ si trova avverata nel Regno per le Università . Dunque
 „ si deve annullare , e distruggere nei Baroni “. Dio buo-
 no , e santo ! E' logica mai questa, degna d' un Giurecon-
 sulto illuminato , d' un' integerrimo Sacerdote della giusti-
 zia ? Se io competessi con persona , alla quale non fossi in
 dovere di portare un' infinito rispetto , direi essere questo
 uno di que' sillogismi contenziosi , (43) cavato dalle pozzan-
 ghere le più sudicie della Scuola Megarica ; e quindi lo
 condannerei ad essere annoverato tra il CORNUTO , ed il
 MENTITORE di Ebulide (44).

Alla pag. XXXV. ci palesate voi la vostra meraviglia;
 che negli ultimi Feudi comprati dai Baroni , siasi in mano
 di essi rilasciato il Capitale dell' Adoa , dimodochè non ven-
 :go-

(43) Vedi *Aristot. Topic. Lib. I. Tom. I. pag. 180. Ed. s. Paris. 1629.*

(44) Ebulide fu uno di que' Sofisti forsennati , i quali distacca-
 risi dall' uso regolare del raziocinio si diedero in preda ad una Logi-
 ca da Lupo , disputando continuamente da offessi , la meta di questi ,
 invece di essere lo scoprimento della verità , e la ricerca del bene
 (fine , che prefigger si devono i Filosofi veri , ed i savj ragionatori)
 cercando l' opposto si affaticavano di ottenèbre il vero , dando al
 falso l' aspetto di questo . Quindi in fallacie involupando se medesi-
 mi fuggivano conseguentemente il possesso del vero bene . Ebu-
 lide si distinse , e si acquistò un nome singolare in quest' arte scelle-
 rata , e stravagante , inventando alcune nuove cavillose argomenta-
 zioni abili a deludere i semplici . Il calvo , il mentitore , il cor-
 nuto , il velato , l' elettra , il forite sono i nomi dei parti più nobili
 della riscaldata mente di questo pazzo Sofista . Ved. *Diog. Laert. Lib. II.*
§. 108. pag. 143. Tom. I. ed Egid. Menag. loc. cit. pag. 121. e segn.
Tom. II. Ediz. d' Amsterd. ann. 1698.

gono essi a pagare la quarta parte del Donativo; chiamato Adoa per la transazione fatta fin dal 1566. : ma ciò in verità, con vostra buona licenza dovevate tacerlo, giacchè con ciò vi avete posto una mano alla gola, e avete lasciato a me il campo di mettervi alle strette. Imperocchè non vedete essere stato ciò un' effetto di quella *σωφροσύνη* giustizia, che hanno benissimo compreso le illuminate menti dei Principi, e dei Ministri, che lo hanno servito? E che voi per il primo, non arrivando a comprenderlo, cercate metterlo in contrasto? Giacchè dovete sempre riflettere, che i Sovrani ora non donando i Feudi, ma bensì vendendoli, non poterono unirci quelle condizioni, che proprie soltanto erano dei Feudi concessi; quindi è che trattandosi dei Feudi venduti, sarete solo a meravigliarvi, nè troverete chi parlandovi con sincerità seco voi si meravigli, e sostenga, che quelli, resi dal Fisco corpi venali, debbano oltre gl' intrinseci loro pesi, avere ancora quelli, che erano proprj dei Feudi donati. Ma voi in grazia, cosa mai credete? o cosa per meglio dire volete dare ad intendere di credere, tanto al Principe, che al Pubblico? Che questo Corpo facoltosissimo dei Baroni, tutto qual Lambrace avidamente assorbisca, nè punto concorra ai bisogni, ed ai pesi dello Stato? Non pagano essi forse come Possidenti dei Beni Burgensatici? Non hanno forse quadruplicati pesi per i beni feudali? Con qual buona fede volete voi farci questo quadro, e come volete farci questa ipostatica distinzione tra Possidenti, e Baroni? Credetemi pure, Signor Avvocato Fiscale, credetemi, che i Baroni hanno benissimo i loro pesi; che questi voi non sappiate per intiero, io non me ne meraviglio, giacchè avendovi il vostro merito distinto tratto di botto, e quasi prima di en-

state in carriera alle più luminose magistrature, patrocinato non
 avrete sicuramente alcun Barone, e conseguentemente non avrete
 avuto occasione di conoscere l'intrinseca economia delle loro so-
 stanze: ma interrogate in grazia gli onesti, e primarj Avvocati
 del nostro Foro, chiamate a consiglio quei non prevenuti Mini-
 stri, chè a differenza vostra hanno fatto questa luminosa car-
 riera; che anzi interrogate ancora voi medesimo, e riscontrate
 gli Atti prodotti dalla vostre operazioni fiscali medesime; e
 ignorate alcuno non potrete, quanto certi beni, i quali
 mercè le vostre diligenze a favore del Fisco, sono passati dal-
 la natura burgenfatica alla feudale, sono essi cresciuti nella
 quota delle pubbliche imposizioni. Il solo esempio di De-
 corata, per traslasciare tanti altri, bastevole sarebbe a farvi
 ammirare, e farvi conoscere quale sia la vostra arditezza
 nell'avanzare le proposizioni. Per non vestirmi dell'altrui
 penna, io non farò altro in questo luogo, che citare le mol-
 to accurate parole dell'intrepido, e valente Scrittore del
 Giornale Letterario di Napoli *Vol. LXI. pag. 87.*, le quali
 sono del tenore seguente. " In Provincia di Capitanata vi è
 un Tenimento detto di *Decorata*, il quale prima del 1792.
 si credeva Burgenfatico, e pagava di pesi pubblici annui
 ducati 127. cioè ducati 53. di colletta catastale all' Uni-
 versità del Collé, ducati 32. $\frac{5}{2}$ per le oncie poste sopra
 il Tabacco, e ducati 42. e grana 27. per la nuova stra-
 da di Puglia. In seguito d'istanza fiscale del Signor Av-
 vocato Fiscale D. Nicola Vivencio, fu dal Tribunale di-
 chiarato Feudale, e non più burgenfatico. quel Tenimen-
 to, e siccome dava di rendita annui ducati 1622. e gra-
 na 50., fu posta sopra di esso *La Tassa di adoa alla
 solita ragione del 30. per 100. trattandosi di Feudo ru-
 stico.*

„ *si co, e senza giurisdizione*, la quale è risultata in annui
 „ ducati 486., e grana 25., e fu sgravato quel Tenimen-
 „ to dai ducati 127. di pesi pubblici, ai quali era prima
 „ soggetto. Ecco dunque, che questo Fondo nell'essere di-
 „ chiarato Feudale ha quasi quadruplicata la sua contribu-
 „ zione ai pesi pubblici. Suppongasi ora, che quest' adq
 „ non debba conteggiarsi per il servizio militare, e si deb-
 „ ba sulla stessa rendita di ducati 1622. e grana 50. situar-
 „ si alla ragione del 26. per 100. il servizio militare, do-
 „ vrà aggiugnersi allora il peso di altri ducati 421., e gra-
 „ na 21., i quali uniti a ducati 486. e grana 75. di adq,
 „ dando il totale di ducati 908., e grana 66., che con-
 „ tribuirebbe allo Stato il Fondo stesso di *Decorata* della
 „ rendita di annui ducati 1622. e grana 50.

„ La Feudalità porta ancora il pagamento del relevio,
 „ e del *jus tapeti*, che considerati alla proporzione de' quin-
 „ quennj darebbero sulla rendita annua di ducati 1622. 50
 „ più di ducati 50. annui di peso a favore della Regia
 „ Corte, i quali aggiunti a ducati 908. 66. sopraindicati,
 „ li fanno ascendere a circa ducati 959. ed oltracciò si do-
 „ vrebbe valutare la tassa della Strada, ed altri pesi straor-
 „ dinarj, onde può calcolarsi in annui ducati mille il peso,
 „ che a favore della Regia Corte avrebbe in tale ipotesi
 „ *Decorata* divenuto Feudo, cioè ducati 578. e grana 9.
 „ di pesi fissi, ed altri ducati 421. e grana 21. in tempo
 „ di guerra. Queste indubitabili autorità, che sentir potre-
 „ te sempre che vi piaccia, e questi luminosi argomenti di fat-
 „ to, vi faranno molto lampantemente conoscere, quali siano le
 „ profonde, e cancrenose piaghe, che portano i Baroni sotto
 „ fasciature gaje, e brillanti, le quali ad un per uno li son-

ducono in Carozza alle Sopraintendenze ,to' al Cappel' verde ; e credetemi , che la massima loro rovina . . . , Ma l'uscire fuori dell' argomenro è un pessimo errore in Logica , e questo cresce a dismisura , quando facendosi alcune vive descrizioni si cerca di dilettere , chi non lo merita ; onde vi prego scusarmi dell' equivoco , nel quale il sovverchio fuoco mi ha condotto .

Io dunque , Signor Avvocato Fiscale , vi ho con buona fede seguito in tutto il corso della vostra Opera : di essa non ho lasciato parte alcuna , che non abbia analizzata , e (se l'amor proprio non mi sorprende) confutata : vi seguo ancora adesso nella conclusione , la quale , siccome ho dimostrata fondata essere sopra chimerici , e falsi supposti , avrei tutto il dritto di negarvela ; nulladimanco mi piace ciò fare sotto una data distinzione , che anzi (osservate bontà) mi dò per vinto a ciò , che si dice nell' ultimo Capitolo pag. XXXVII. e XXXVIII. " Quell' obbligo dei Baroni tanto è maggiore , quantochè nello stato presente delle Comunità del Regno per una guerra , che non solo riguarda la difesa della Religione , e del proprio Sovrano , ma dell' ordine pubblico , e delle proprietà di ciascheduno , oltre alle loro ordinarie imposizioni , han tutte contribuito al necessario Armamento , somministrando non solo uomini , ed armi , ma provvedendo ancora a quanto si richiedeva per tale Armamento " Questo è inverso il solo pezzo , che merita venerazione nel vostro scritto , ed a cui non avvi che contrastare : in questo luogo mi fermo , per non entrare con voi nel ripetuto sofisma ,

Sò dunque l' ultimo enunciato capitolo è il solo membro della vostra Opera , che può senza timore d' abbaglio
chia.

chiamarli un parto legittimo del vero , e del giusto , sopra
 di ciò fondar dovevate la vostra dimostrazione , se la biso-
 gna chiesto lo avesse , cosa che sempre mai vi negherò ;
 giacchè la generale edificante condotta dei Baroni , non me-
 nochè di tutti i Ceti dello Stato è stata , ed è ammirabi-
 le , e formerà sempre la gloria la più luminosa per i Cit-
 tadini di questi felicissimi Regni ; e dovrebbe in vero desi-
 derarsi , che tutti i Principi avessero sudditi così divoti ,
 tanto ubbidienti , ed attaccati alla Monarchia . La vostra
 dimostrazione adunque avrebbe dovuto avere il tuono di
 una parentesi atta ad infervorare gli animi , ed a riscaldar-
 li : dovevate in primo luogo dipingere con i colori della
 verità l'orridezza , e la ferocia del nemico , che ne pre-
 tendeva opprimere , ed annientare ; i conosciuti principj ; ch'è
 egli ha addotati contrarj a quanto avvi di più santo , e di
 più inconcusso per noi , non menochè , e per tutti coloro ,
 i quali felici viviamo sotto i precetti di una Santa Religio-
 ne , e del più semplice , e più perfetto dei governi qual' è
 il Monarchico . Potevate perciò con figure patetiche mo-
 strare ai Sudditi del nostro amabilissimo Monarca il sicuro
 soquadro , che tali nemici avrebbero forse recato nelle loro
 sostanze , nell'ordine pubblico , nell'onore , nella vita , nella
 morale , e nella Religione loro medesima , ed all'opposto le
 provvide , ed amorevoli cure del nostro piissimo Principe
 per salvarli , e garantirli . potevate indi concludere senza ti-
 more di essere ripreso , non esservi di quella guerra più san-
 ta , e giusta , ed ancora inevitabile , per sostenere la quale
 non solo i Cittadini concorrere dovevano con parte delle loro
 sostanze , ma con tutte , se il bisogno richiesto lo avesse , e
 con il loro sangue , e la vita , mostrando loro , quanto vero
 sia .

sia quel filosofo *apoftegma*, e quanto calzava bene al proposito, meglio essere cioè il finire una vita, che tra pochi periodi dee terminare, di quello che menarla innanzi ricolma di obbrobrio, e di abominio (45): Ed in seguito rivoltatovi al
No.

(45) La vita intanto è un bene, in quanto ci serve di mezzo meritevole per indi felicemente unirci col nostro Creatore. Egli ha voluto con essa unire i mali, ed i beni temporali, seguendo la nostra natura imperfetta, e rendendocela accettabile, facendoci altresì conoscere la nostra imperfezione, e la necessità assoluta di ritrovare in esso soltanto il sommo bene. Dunque quando in essa vengono meno tutti, o almeno la massima parte de' beni temporali, e quando sono esposti ad un' assoluto cimento i principj morali, per cui facile si rende il distacco della Creatura dal Creatore, ed il distruggimento del fine principale dell' uomo; è cosa molto più accettabile il porre termine alla vita stessa, piuttostochè menarla innanzi, distaccandosi sempre dal Creatore. Tutti i Filosofi col solo lume della ragione conobbero la verità di ciò, e cogli esempj i più luminosi, e con le declamazioni le più fervide, ed eloquenti, l'hanno sempre mai inculcata nel cuore degli Uomini; nè sono mancati di quelli i quali sotto un tale aspetto considerando la morte, l'hanno riconosciuta per un bene: ciò con le parole, e col fatto sostenne Socrate *apud Platon. in Crito pagin. 372.* Vedi Plutarco *Apophr. pag. 216. e 221. & in Opusc. non posse suaviter vivi &c. pag. 1104. Tom. II.* E non altrimenti sostenne Seneca dicendo „*praeferebam esse spurcissimam mortem servituti mundissimae*” *Epist. 70. pag. 508.* Nè solo dagli uomini di prim' ordine, e dai Filosofi tale teoria si sostenne, ma uomini ancora di mediocri cognizioni, e forte spirito forniti diedero con i fatti a conoscere la loro decisione per tale verità. Filomeno infatti Condottiero de' Focesi, essendo stato superato dai Beoti, dopo di essersi segnalato nella battaglia, vedendosi alle strette nel procinto di essere prigioniero si precipitò piuttosto da un' altissima rupe, abbracciando la morte, che la schiavitù, *Ved. Diod. Sicul. Bib. Hist., Lib. XVI. pag. 432., e Pausan.*

Nobili, ed ai Baroni potevate loro far conoscere che essendo i loro interessi più tenacemente uniti con quelli del Monarca dovevano volontariamente , e più generosamente degli altri, concorrere alla pubblica salvezza : e potevate indi addurre varj casi, ne' quali privati Cittadini da eroi valorosi operando , tutto per la Patria sacrificarono , ricavandone inguiderdone dall' ammiratrice posterità elogj , e benedizioni . Gli esempj brillanti , e luminosi di Codro , di Dario , di Zopiro , di Temistocle , di Meneceo Tebano , di Filomelo , di Curzio , dei Decj , dei Fileni , di Vibrio Virio , di Giubellio Taurea degli Orazj , di Otriada , di Leonida , e di tanti , e tanti altri , ai quali aggiungere potevate quelli molto più ragguardevoli d' intere nazioni , nelle quali suscitata essendosi guerre , dall' esito delle quali dipendea la somma delle cose , e lo sconvolgimento generale ; piuttostochè perdere le patrie Leggi , gli Dei domestici , la libertà , e l' onore , sacrificarono non solo i tesori , le proprie sostanze , i pubblici monumenti , e le abitazioni loro medesime , ma di eroico furore inchriati si trafissero vicendevolmente , e si diedero in preda alla voracità delle fiamme , la guerra sostenuta da Temistocle contro i Persiani , quella de' Romani contro Brenno , la condotta de' Sagontini , de' Numantini , dei Vaccesi , dei Capuani , degli Ebrei , degli Otrantini , e di tante , e tante altre Nazioni potevano essere quegli esempj eroi.

Janus Lib. X. pag. 269. Edit. Francof. ann. 1583. : Nè altrimenti praticò quel valoroso Lacedemoue da Seneca descrittoci Epist. LXXVII. pag. 529. il quale sebbene giovinetto , essendo fatto prigioniero gridò non serviam , e battendo la testa per le parieti , esultò piuttosto lo spirito , che assoggettarsi ad umiliante schiavitù .

erotici , ed infiammanti , coi quali riscaldare potevate l'animo de' tiepidi , e comunicare maggiore elasticità a quello da' già disposti : e quindi potevate con tutti i più cordati Giurpubblicisti dimostrare quale sia il *Sopraeminente* potere , che risiede nella Sovranità , in virtù del quale può costringere , ed obbligare i Sudditi di soccorrere , e coadiuvare gl'interessi dello Stato , e l'obbligo in conseguenza di questi di ubbidirla in tuttociò , ch' ella prescrive per ottenere l'ottimo fine . (46) Se voi adunque Signor Avvocato
 Fi.

(46) Sebbene non abbia io cosa alcuna lasciata (per quanto la limitazione de' miei lumi , e la debolezza delle mie forze mi hanno permesso) per oppormi alla dottrina sostenuta dal mio Contraddittore di buon animo vengo per altro a confessare altro non avere io avuto in idea , se non se di dimostrare la tortuosità della via , l'insolidità dei principj , e le equivoche dottrine , delle quali egli si è servito per patrocinar la sua causa ; giacchè vengo con ingenuità a confessare , essere cosa da non mettersi in contrasto , che il Principe in caso di necessità , e di guerra giusta , può benissimo senza ledere i dritti tanto umani , che divini costringere i sudditi a soccorrere , e coadiuvare lo Stato ; giacchè egli è troppo noto , che „ cui *jurisdictio data* , *illi* „ *omnia concessa videntur* , *sine quibus jurisdictio explicari non potuit* ” *L. 2. de jurisdictiomibus* . Or siccome poche sono quelle guerre , che giuste . e legittime chiamar si possono dal cordato Giurpubblicista , e dal Cristiano perfetto , così questa senza veruna dubitazione rinchiudeva in se i caratteri della giustizia la più illibata , e della necessità la più indispensabile , dovendosi considerare nel già comune Nemico non solo l'aggressione la più ingiusta , ma altresì la sua mira diretta allo spoglio dei due principali beni , pei quali sussistiamo tranquilli , l'Ordine pubblico cioè , e la Religione ; siccome ancora saggiamente riflette il mio Contraddittore alla pag. XXXVII. , per la manutenzione di ognuno de' quali beni , puossi senza ledere la naturale equità uscire in campo armati , e spargere l'umano sangue „ *Nullo iam bellum* (dice S. Agostino *de Civit. Dei Lib. XXII. Cap. VI.*

„ Tom.

Fiscate, in vece di trafiggere gli animi ubbidienti de' Baroni, e di cacciare in campo dottrine cavillose usato avete l'esposto metodo, avreste ottenuto il desiderato fine, ed unito al medesimo il godimento, e l'applauso di tutti. Siate dunque, Signor Avvocato Fiscale gentilissimo, nel tratto successivo più cauto, non vi riscaldate tanto pel vostro merito, nè fate tanto poco conto di quello degli altri; nello scrivere avanzate quelle proposizioni, che sono realmente, e senza contrasto dimostrate, e non già quelle, che voi vorreste, che lo fossero, dappoichè a questo grado di perfezione non può giungere mai una creatura, sebbene sia arrivata al colmo delle mondane felicità, essendo ciò proprio soltanto dell' Ente Supra-

I

me.

» *Tom. VII. pag. 443.*) suscipitur ab optima Civitate nisi aut pro salute; aut pro fide. » Cid dunque posto qual mai esser dovrà quel principio, che animosi non ci doveva far correre a porre argini all' impetuoso torrente, ed a sacrificare i nostri beni non solo, ma la nostra vita medesima per difendere le patrie leggi, i domestici interessi, la nostra vita, il nostro Re, il nostro Dio? Nè una tale cosa non può cadere in mente, se non se a colui, il quale fin dai fondamenti abbia sbarbicato ogni più santo, ed inconcusso principio: e la condotta non equivoca dei Baroni non solo, ma di tutti i Ceti dello Stato, è bastevole ad ismentire qualunque frodolento malvaggio, che osasse far credere il contrario. La nostra educazione adunque, i nostri principj fondati sull'onestà, ed il sacro rispettoso ossequio dovuto al Trono, non ha bisogno nè di buone, nè di cattive dimostrazioni, per farci seguire i nostri doveri; giacchè i nostri lumi, i quali ricavati non sono già dalle torbide puzzaghere di un male inteso sapere, ma bensì dalle dimostrazioni evidenti dei più illuminati Filosofi, e dei Giurpublicisti più ragguardevoli ci fanno purtroppo discernere, fin dove s'estende il dominio *sovrainmente* del Principe, e l'obbligo intrinseco, che abbiamo di spogliarci dei propri dritti in soccorso della Patria afflitta, e vacillante *Vod. Grotio de Jure Bell. & Pac. L. II. Cap. XIV. pag. 53. & 54. Tom. III. Puffendorff. Tom. II. pag. 425. & 426. Edit. Francus. ann. 1759. & Coccei Comm. in Grot. Lib. II. Cap. XIV. §. 6. pag. 76. & 77. Tom. III.* Dunque sebbene non sia da mettersi nè anche in disputa, se i Baroni obbligati siano come da prima all'esercizio militare in tempo di guerra, nulladimeno è incontrastabile, che essi debbano soccorrere non altrimenti che gli altri Cittadini, e più ancora lo Stato ne' precisi bisogni.

mo. Procurate dunque in avvenire i vantaggi del nostro amorevolissimo Monarca, siccome ognuno di noi ardentemente desidera, ma badate di non trascurare i suoi veri interessi per gli apparenti: ed acciocchè siate in questo più energico, fate, che di sovente la memoria vi rammenti la storia augusta del celebre Arfamo Ministro del Gran Re, e Padre tenero de' Popoli soggetti al suo Monarca: egli procurava i vantaggi del suo Principe, ma non trascurava quelli de' suoi sudditi; anzi puossi con accuratezza dire, che l'ingrandimento del suo Signore fu in guisa tale, collegato con quello de' suoi popoli, che nell'istesso tempo tanto l'uno, che gli altri si videro innalzati ad un eminente stato di grandezza felice, carattere incontrastabile della giustizia de' mezzi, de' quali l'ottimo Ministro servito si era; onde poi fu degno di quella straordinaria fortuna di essere nel suo ritiro circondato mai sempre da veri amici, e di essere l'oggetto della venerazione la più tenera tanto del Principe, che de' popoli (47). Poichè son persuaso che atterrisca il vostro animo.

L'escm.

(47) E' questo uno dei nomi più rispettabili, che abbia a noi conservato il tempo, e che per le luminose prerogative, che lo adornavano è stato vengole a superare le tenebre, e l'edacità di esso. Fu egli Favorito e Ministro del Grande Re di Persia: il favore del Principe, e la confidenza, che ne godeva, non furono da esso ad altro impiegati, se non se al vantaggio dei Popoli, col quale unito stimava quello del Re. Che però gli uomini della Patria benemeriti, uppure quelli, il talento dei quali supponea poter riuscire per l'utile pubblico, erano sua merce innalzati ai posti i più eminenti; e se contro di essi aveva prevaluto la cabala, o l'animosità cortigiana, egli se ne faceva il sostegno il più stabile, e la difesa la più formidabile. L'oppressione quindi, la frode, e la nota adulazione impallidivano al suo cospetto, e fuggivano le Regie Soglie quando egli compariva. Era egli dolce, ma sostenuto, faceto, ma imponente, generoso, ma non prodigo, misericordioso, ma giusto, e tutti questi caratteri in se maravigliosamente univa senza avvilire in minima parte, o abbassare la sublime dignità del suo Ministero. Il commercio della Persia meri-

sta

l'esempio spaventevole del Sofista Diodoro, il quale dopo aver beffato, ed ingannato con fortuna i privati, non si mantenne nella stessa prosperità, quando si presentò innanzi a Tolommeo Sotere, quale ingannatore de' Re; dappoichè la Reale Maestà del Principe Augusto fu per lo scellerato Sofista tanto formidabile, che la sola reale derisione fu bastevole a farlo crepare (48).

Io intanto vengo a mettere termine al mio scrivere, ed a finire insieme di tediarvi: spero, che la vostra Filosofia sia capace di farvi prendere in buona parte l'impeto di uno, il quale accoppia nel tempo stesso i caratteri di Giovane, e d'Interessato. Che se poi essa non vi

è

tre era nello stato il più pericoloso, e vacillante, mercè le sue prodigiose cure fu innalzato allo stato il più florido, osservandosi con ammirazione sino nella Fenicia Cittadelle fatte da esso edificare per produrlo, non menochè uno straordinario numero di Vascelli in Caniere. L'Isola di Cipro tanto vantaggiosa per la Persica Mercatorta pel solo suo mezzo si diede volontariamente nel possesso del suo Re dopo di essere stata agitata dall'Anarchia la più lacerante. *Ved. Diod. Sicul. Biblioth. Histor. Lib. XVI. pag. 440.* E lasciata in seguito la pesante carica del Ministero, si vide sempre circondato da quegli uomini onesti, e virtuosi, che poteano a ragione chiamarsi sue Creature.

(48) Fu Diodoro uno di que' mostruosi Logici ben degno prodotto della tumultuosa Scuola Megarica: seguendo le orme de' suoi compagni si dilettava egli di deludere l'umanità, oscurando le verità più chiare con i più tenebrosi, e cavilloti sofismi; e non solo si compiaceva d'inviluppate i Privati, ma ebbe bensì l'arditezza di calcare le Regie Soglie col carattere di ingannatore del Re, e di sovvertitore delle loro menti. Un giorno intanto ritrovatosi alla presenza del Monarca Egiziano Tolommeo Sotere, mettendo in pratica il suo costume, incominciò a fare uso della sua Logica abominevole; ma ritrovatosi per sua sventura alla sua presenza Stilpone, costui l'inviluppò, e manifestò alla presenza del Principe le stravaganze, che sosteneva. Si compiacque intanto il Monarca della confusione del Sofista, e beffandolo, e deridendo la confusione figlia legittima delle sue menzogne; lo costrinse ad abbandonare la sua angusta presenza, facendolo ritornare di confusione ricolmo, e di dispetto alla sua astrazione, ove mentre si accingeva a difendere delle sue fallacie, di rabbia ricolmo esultò lo Spirito. *Ved. Diog. Laert. Lib. II. Logm. III. § 172. pag. 141. Tom. I.*


è di bastevole propugnacolo , cercate di riscaldarvi là mente coll' esempio di Filippo il Macedone tanto umano con coloro , che gli avanzavano il vero , sebbene con arditrezza (49). E se ciò non basta , chiedendovi scusa , mi dichiaro penetrato dall' istesso dolore che vi trafigge . Conservatevi intantò nella vostra preziosa salute ; e vivete lungo tempo ; vivete propizio , e salutare strumento di felicità pel Principe , e per Noi , i quali tutti caldamente vi desideriamo tale , quale io con tutta l' effusione del cuore mi dico :

Suddito vero , e fedele del mio Re ,
ed Amico del Vero , e dell'Ordine ,

(49) Fra le virtù , che unite ai vizj , compagni inseparabili della ingiusta conquista adornavano l' anima intraprendente di Filippo il Macedone , luogo sicuramente ragguardevole otteneva l' imperturbabilità , e la fermezza , con cui ascoltava il vero , ancorchè direttamente lo ferisse , e che esposto gli fosse con arditrezza . E' celebre la contesa , ch' egli ebbe con quell' eccellente suonatore di Cetra , al quale volontariamente mostròsi inferiore *ved. Plutarco in Opusc. Quomodo possit adulator ab amico internosci pag. 67.* Ed egli era tanto dolce in questo genere , che non solo non montava in collera con coloro , che gli mostravano con franchezza la verità , ma bensì seco loro era generoso : diede egli perciò a bella posta la libertà a Demade , e a tutti gli Ateniesi prigionieri nella battaglia di Cheronea : conoscendo d' avere trascurato Smitico Nicanore non ostante , che questo parlasse con poco rispetto della sua Reale Persona , lo premiò , in vece di dare retta alle insinuazioni dei Cortigiani , che lo consigliavano a farlo sospendere ad un patibolo : rendeva grazie a gli Oratori Ateniesi , che dalle Bigonce lo insultavano scoprendone i difetti , e ciò gli serviva per ammaestramento ad evitarli : pose in libertà quel prigioniero , che francamente , ed in pubblico lo avvertì di stare con sconcezza seduto : e finalmente essendo stato da una vecchia richiesto in tempo inopportuno , acciocchè facesse ad essa giustizia , avendole esso risposto *μη σχολάζειν* , ossia non avere tempo , la donna arditamente gli rispose *και μη βασιλεύειν* , ovvero *dunque non regnare* . Questi esempi , ed altri moltissimi riferiti da Plutarco in *Apophth. pag. 177. e seg. Tom. II.* fecero acquistare a Filippo un nome più distinto delle conquiste sue medesime ; giacchè i Filosofi hanno venerazione per gli uomini rispettosi del vero , e disprezzano gli amici ingiusti del sangue altrui .

**Finito di stampare in Sala Bolognese nel Gennaio
1987 presso la Arnaldo Forni Editore s.r.l.**






27




Berkeley U.C. BERKELEY LIBRARIES Berkeley




06224342290











1800